



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 SETTEMBRE 2020**

L'anno duemilaventi, addì 28 del mese di settembre alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di Amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco e con modalità telematica ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di Firenze in modalità telematica” emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 138216 pos. II/8 del 21 settembre 2020 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato con note prot. n. 140698 e 141421 del 23 settembre, e note prot. n. 142651 e 143730 del 24 settembre 2020:

- 1) Approvazione verbali del 29 maggio, 8 luglio, 29 luglio, 31 agosto e 14 settembre 2020
- 2) Comunicazioni
- 3) Ratifica decreti
- 4) Approvazione del Bilancio consolidato 2019
- 4bis) Elenco enti e società partecipate dall'Ateneo anno 2019 – Adempimenti ai sensi dell'art. 2 commi 4 e 5 D.I. 1/9/2009
- 5) Approvazione di atto di comodato con la Società Botanica Italiana Onlus e assegnazione di locale al Sistema Museale di Ateneo
- 6) Determinazioni in materia di personale tecnico amministrativo
- 7) Integrazione alla programmazione congiunta del personale docente e ricercatore con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi per gli anni 2020-2021
- 8) Proposta di passaggio di referenza del settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07 (Civiltà Bizantina)
- 9) Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2020; richiesta di attivazione bandi
- 10) Richieste di proroga di contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su fondi di Ateneo
- 11) Proposta di chiamata di Professori
- 12) Proposta di chiamata di Ricercatori a tempo determinato
- 13) Partecipazione dell'Università degli Studi di Firenze all'Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Formazione Strategica per “Digital job” e “Green job” - Regione Toscana D.D. 26 febbraio 2020 n. 3096. A ratifica
- 14) Convenzione tra il Consiglio Regionale della Toscana, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Siena e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per il programma di divulgazione scientifica “Pianeta Galileo”, edizioni 2020-2021 e 2021-2022. - Rinnovo
- 15) Avvio dei percorsi di specializzazione per il Sostegno degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'A.A. 2020/2021 – (V ciclo – D.M. 249/2010 e successive modifiche e integrazioni) - Convenzione tra Università e Istituti scolastici per lo svolgimento del tirocinio
- 16) Proposta di istituzione del Corso di Aggiornamento professionale “Novità normative e giurisprudenziali di diritto tributario internazionale” A.A. 2020-2021 - Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG)
- 17) Progetto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Università degli Studi di Firenze per il periodo dal 30 dicembre 2020, ovvero dalla data di effettivo inizio del servizio, per la durata di tre anni, con facoltà di rinnovo di ulteriori 3 anni
- 18) Protocollo in materia di riconoscimento delle vittime di tortura tra la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, la Regione Toscana – Assessorato alla Sanità e l'Università degli Studi di Firenze

- 19) Protocollo di intesa per la costituzione di un sistema di allertamento finalizzato alla messa in sicurezza dei beni culturali fiorentini in caso di esondazione del fiume Arno
- 20) Centro di Ricerca COMIS. Nomina Direttore
- 21) Regolamento del Dipartimento NEUROFARBA: modifica
- 22) Revisione del Regolamento del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio "Ce.S.A.L." al Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio
- 23) Referenze SSD L-FIL-LET/07
- 24) Centro Interuniversitario UNIRES. Nomina nostro rappresentante nel consiglio scientifico del Centro
- 25) Convenzione conto terzi con il Comune di Courmayeur per interventi per la mitigazione del rischio da fenomeni franosi di crollo per la località Plan Chécrouit – monitoraggio (determinazione soglie e procedure)
- 26) Convenzione conto terzi con la Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. per l'installazione di una rete di monitoraggio WSN nell'ambito della convenzione con il Comune di Courmayeur dal titolo "Interventi per la mitigazione del rischio da fenomeni franosi di crollo per la località Plan Chécrouit - monitoraggio (determinazione soglie e procedure)"
- 26bis) Nomina Consiglio direttivo di Csavri ai sensi del nuovo statuto
- 26ter) Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale (ACSI) – Nomina rappresentanti Ateneo
- 26quater) CUS Firenze: nomina rappresentante Università di Firenze nel Consiglio Direttivo
- 26quinquies) Centro Interuniversitario sulle Basi Molecolari Neurodegenerative (CIMN). Disattivazione
- 26sexies) Relazione Enti partecipati
- 27) Bandi di Ateneo 2019-2020 e 2020-2021 per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell'Università di Firenze: proposta di proroga utilizzo fondi
- 28) Nuova registrazione di copyright per "Algoritmo predittivo di mortalità dei pazienti ospedalizzati per Covid-19"
- 29) Proposta di adeguamento della quota associativa al Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti Italia

Sono presenti:

- prof. Luigi Dei, Rettore, con funzioni di Presidente
- prof. Marco Carini, membro interno
- dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Marco Linari, membro interno
- prof. Bernardo Sordi, membro interno.
- dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno
- dott. Andrea Bianchi, membro esterno

E' assente giustificato:

- sig. Matteo Cini, rappresentante degli studenti

Sono assenti:

- dott.ssa Isabella Lapi, membro esterno
- sig. Lorenzo Dardani, rappresentante degli studenti

Partecipa, altresì, all'adunanza il Direttore Generale, dott.ssa Beatrice Sassi, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello statuto, in collegamento telematico da remoto tramite l'applicativo MEET, il Prorettore Vicario, prof.ssa Vittoria Perrone Compagni.

O M I S S I S

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- Prof. Marco Linari, entra alle ore 9,10 punto 2 dell'O.D.G.;
- Dott.ssa Isabella Lapi, si collega da remoto tramite l'applicativo MEET, alle ore 9,35 punto 2 dell'O.D.G..

Nel corso della riunione la trattazione del punto 2 viene sospesa e ripresa dopo il punto 3, il punto 5 viene discusso prima del punto 3, il punto 26sexies viene discusso dopo il punto 4bis, il punto 17 viene discusso dopo il punto 29, il punto 26bis viene discusso dopo il punto 17 e il punto 27 viene discusso dopo il punto 26bis.

Il **Rettore** comunica che si rende necessario ritirare dall'ordine del giorno i seguenti punti:

- Punto 21) Regolamento del Dipartimento NEUROFARBA: modifica
- Punto 23) Referenze SSD L-FIL-LET/07

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE VERBALI DEL 29 MAGGIO, 8 LUGLIO, 29 LUGLIO, 31 AGOSTO E 14 SETTEMBRE 2020**»

Il Consiglio di Amministrazione approva i verbali del 29 maggio, 8 luglio, 29 luglio, 31 agosto e 14 settembre

2020.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

O M I S S I S

INVERSIONE O.D.G.

O M I S S I S

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DI ATTO DI COMODATO CON LA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA ONLUS E ASSEGNAZIONE DI LOCALI AL SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto che la Società Botanica Italiana Onlus svolge, sin dal 1888, attività culturali in sintonia con quelli che sono gli attuali compiti istituzionali e di ricerca perseguiti dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze e, sin da quella data, si è stabilito con l'Università di Firenze un rapporto di proficua collaborazione, che nel tempo è stato conseguentemente formalizzato con atti pubblici, fino all'atto di comodato del 26 giugno 2006;
- preso atto che in tale accordo, da una parte la Società Botanica concedeva in comodato all'Università il proprio cospicuo patrimonio librario conservato presso la Biblioteca di Scienze e, dall'altro, l'Università concedeva in comodato alla Società Botanica, per i propri fini istituzionali, due locali al primo piano dell'edificio di Mineralogia e Geologia in via La Pira, 4, identificati con l'attuale codice 126 e 1D15;
- preso atto che il citato atto di comodato aveva validità di 9 anni dalla data della stipula e poteva essere rinnovato esclusivamente mediante un nuovo ed espresso accordo fra le parti, cosa che nel frattempo non è avvenuta e per il qual motivo si rende necessaria la stipula di un nuovo atto concessorio;
- visto il provvedimento 55620 del 22/03/2019 del Direttore Generale, con il quale, a seguito del rilevamento della presenza di mercurio presso i locali dell'Erbario Centrale e dell'Erbario Tropicale, è stato disposto lo spostamento delle postazioni di lavoro presenti all'interno dei locali interessati, in quelli occupati dalla Società Botanica Italiana, situati in prossimità dell'Erbario, incaricando il Sistema Museale di procedere celermente in tal senso;
- preso atto che, con accordo promosso dal Sistema Museale e raggiunto con gli altri soggetti interessati, sono stati messi a disposizione della Società Botanica Italiana due locali al primo piano dell'immobile di via Micheli, 3, il locale 11, messo a disposizione dal Dipartimento di Biologia, ed il locale 01, di pertinenza dello stesso Sistema Museale ed è stato quindi dato seguito al trasloco del personale della Società Botanica Italiana e conseguentemente al trasferimento del personale dell'Erbario nei locali liberati dalla medesima Società ;
- vista la comunicazione 132647 del 14/09/2020, con la quale il Dirigente ed il Direttore Tecnico del Sistema Museale, hanno richiesto all'Area Edilizia di ratificare presso il Consiglio di Amministrazione dell'Università l'assegnazione al Sistema Museale dei locali liberati dalla Società Botanica Italiana in via La Pira, 4;
- vista la bozza di contratto di comodato fra Università degli Studi di Firenze e Società Botanica Italiana;
- ritenuto che il contributo forfettario di €. 300,00 finora versato all'Amministrazione Centrale dell'Università dalla Società Botanica Italiana a titolo di contributo alle spese generali di gestione dell'immobile, debba essere elevato a €. 350,00, in considerazione dell'incremento del 18,8% dell'indice ISTAT dal 2006 ad oggi;
- ritenuto necessario proseguire il rapporto di reciproca collaborazione con la Società Botanica Italiana;
- visto il parere della Commissione Edilizia espresso in data 22/09/2020,

DELIBERA

- 1) l'approvazione della bozza di contratto di comodato con la Società Botanica Italiana nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 1), per la concessione d'uso dei locali 01 e 11 al primo piano di via Micheli, 3 come risulta dalla planimetria allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 2);
- 2) la formale assegnazione al Sistema Museale dei locali già in uso alla Società Botanica Italiana al primo piano dell'edificio di Mineralogia e Geologia in via La Pira, 4, identificati con l'attuale codice 126 e 1D15, come risulta dalla planimetria allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 3).

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**RATIFICA DECRETI**»

Il Consiglio di Amministrazione ratifica i seguenti Decreti Rettorali, emanati dal Rettore per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 11 comma 3, del vigente Statuto:

O M I S S I S

Decreto n. 109403 (792) del 31 luglio 2020 di approvazione dell'Accordo per la realizzazione del Centro di Ricerca Regionale sulle Scienze Forestali (CReSF) presso la nuova sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali e per la definizione di sinergie fra le politiche regionali in materia di forestazione.

O M I S S I S

Decreto n. 132372 (968) dell'11 settembre 2020 con cui è stato dato parere positivo alla sottoscrizione:

- 1) dello schema di Addendum all'Accordo di collaborazione fra la Regione Toscana, Università di Firenze, Università di Siena, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, IMT Alti Studi Lucca e Fondazione TLS, quale rimodulazione dell'Accordo di cui alla DGR 580/2019;
- 2) del Documento programmatico pluriennale di cui all'art. 3 del predetto Addendum all'Accordo di collaborazione,

che definisce gli ambiti di intervento per il periodo 2019-2022;

- 3) del Programma annuale di attività di cui all'art. 4 del predetto Addendum all'Accordo di collaborazione, relativo all'anno 2020 e del relativo piano economico finanziario.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

O M I S S I S

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 6 del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- richiamato il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- tenuto conto che con decreto interministeriale n. 248 del 11 aprile 2016 sono stati individuati i criteri per la definizione dell'area di consolidamento, stabiliti i principi contabili di consolidamento, a decorrere dal 2016, e definiti gli schemi di stato patrimoniale e conto economico consolidati;
- preso atto di quanto stabilito dalla Commissione interministeriale sulla contabilità economico-patrimoniale in merito ai tempi per l'approvazione del bilancio consolidato;
- visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione;
- visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24 settembre 2020,

DELIBERA

di approvare il Bilancio consolidato 2019, nelle risultanze allegate al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 4), composto dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale al 31.12.2019
- Conto Economico al 31.12.2019
- Nota Integrativa
- Relazione sulla gestione

Sul punto 4bis dell'O.D.G. «**ELENCO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ATENELO ANNO 2019 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, D.I. 1/9/2009**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.I. 1° settembre 2009, n. 90 e, in particolare, l'art. 2 *“Rilevazione dei dati necessari per la determinazione dell'indicatore di indebitamento delle Università statali”* il quale dispone, al comma 4, *“... gli Atenei predispongono e approvano un elenco degli Enti e delle Società partecipate”* e, al comma 5, che *“l'elenco di cui al comma 4 è predisposto dagli Atenei sulla base dello schema di rilevazione definito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale elenco è accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell'indebitamento degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull'ateneo.”*;
- considerato che il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 e, in particolare, l'art. 5, comma 6, stabilisce che *“nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio viene riportato l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo”*;
- visto l'art. 2364 del codice civile, così come modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il quale prevede per le Società un termine massimo di 120 giorni, estendibile a 180 giorni, dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'Assemblea dei Soci e l'approvazione del bilancio;
- visti i bilanci degli Enti e Società partecipate chiusi al 31 dicembre 2019 e trasmessi ai competenti uffici dell'Ateneo dai quali è stato possibile reperire i dati necessari per le valutazioni;
- vista la nota del Rettore *“Partecipazione dell'Ateneo a enti e società”*;
- vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti sulle caratteristiche dell'indebitamento degli Enti e delle Società partecipate, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità di ricaduta di responsabilità finanziaria sull'Ateneo, predisposta ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del D.I. 1° settembre 2009 n. 90,

DELIBERA

di approvare l'elenco degli enti e delle società partecipate dall'Ateneo relativo all'esercizio, che sarà trasmesso al MUR nell'ambito della rilevazione dell'omogenea redazione dei conti consuntivi.

INVERSIONE O.D.G.

O M I S S I S

Sul punto 26sexies dell'O.D.G. «**RELAZIONI ENTI PARTECIPATI, TRASMESSE DAI RAPPRESENTANTI DI ATENELO PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il vigente Statuto;
- visto l'art. 39 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- vista la nota del Rettore del 7 luglio 2020, prot. n. 94798 e il relativo schema allegato;
- preso atto che n. 9 rappresentanti dell'Università nelle Associazioni partecipate dall'Ateneo hanno inviato la relazione finale per le attività del 2019;
- preso atto che n. 8 rappresentanti dell'Università nelle Fondazioni partecipate dall'Ateneo hanno inviato la prevista relazione;
- preso atto che n. 5 rappresentanti dell'Università nei Consorzi partecipati dall'Ateneo hanno inviato la prevista relazione;
- preso atto che n. 2 rappresentanti dell'Università nelle Società partecipate dall'Ateneo hanno inviato la relazione delle attività anno 2019,
- preso atto che n. 15 rappresentanti dei Consorzi Interuniversitari hanno inviato la relazione finale per le attività anno 2019;
- preso atto che non sono pervenute esclusivamente le relazioni degli Enti per i quali al momento non vi sono rappresentanti nominati negli organi di governo degli enti;
- ritenuto che le relazioni pervenute soddisfino quanto richiesto all'articolo 39, comma 6, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- considerato che il comma 7 del citato art. 39 prevede che venga data idonea pubblicità alle relazioni presentate dai rappresentanti dell'Ateneo negli enti partecipati, e alle direttive indirizzate dal Consiglio ai suddetti rappresentanti,

Prende atto

della documentazione inviata dai rappresentanti dell'Ateneo negli enti partecipati, ritenuta conforme a quanto previsto all'articolo 39 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

invita l'Ufficio competente

a dare idonea pubblicità alle relazioni pervenute mediante pubblicazione su apposita pagina web dell'Ateneo.

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**DETERMINAZIONI IN MATERIA DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamate le proprie precedenti delibere in materia di programmazione del personale tecnico-amministrativo e CEL;
- tenuto conto delle istanze rappresentate dalle Strutture interessate;
- letta l'istruttoria presentata dagli Uffici e i relativi allegati;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss. mm. ii.;
- visto il vigente Statuto,

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di personale dalla graduatoria del *Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 (quattro) posti di categoria C, dell'area amministrativa, per le esigenze relative ai processi della contabilità e dell'amministrazione del personale nelle strutture di Ateneo* (DD n. 43/2020), per le seguenti strutture:

Sede	Motivazione assunzione grad. Concorso cat. C	Copertura PuOr
Dip. Fisica e Astronomia	Esigenze di servizio sopravvenute	anticipazione 0,25 già concordati per il 2021
Dip. Architettura	Esigenze di servizio sopravvenute	anticipazione 0,25 in prestito da ARU (che aveva 2 posti concordati 2021)
Scuola Ingegneria	sostituzione Macchiavelli Marco, vincitore di concorso presso altra P.A. (dopo dimissioni)	PuOr coperti per cessazione in corso anno di assunzione
Dip. Biologia	sostituzione Gambina Giusy Loredana, vincitrice di concorso presso altra P.A. (dopo dimissioni)	PuOr coperti per cessazione in corso anno di assunzione
Dip. Scienze Giuridiche	sostituzione Mirizio Francesca vincitrice di concorso presso altra P.A. (dopo dimissioni)	A gravare sulle dotazioni dei Dipp.ti di Eccellenza

- 2) di prendere atto della procedura per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità cat. C area tecnica presso Dipartimento di Fisica e Astronomia, per le esigenze dell'Officina Meccanica, tramite lo svolgimento di una procedura concorsuale già attivata con l'invio della procedura ex art. 34bis;
- 3) di autorizzare l'attivazione di un contratto a tempo determinato di categoria C per la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione; con copertura finanziaria sul FFO, per un importo totale di euro 16.324,14, di cui € 7.708,62 corrispondenti al periodo 6/10/20 -31/12/2020 sul FFO 2020 ed euro 8.615,52, per il periodo 1/1/21 - 5/4/20 sul

FFO 2021;

- 4) di autorizzare la proroga dell'assegnazione temporanea presso l'Area Servizi Economici, Patrimoniali e Logistici - Unità di Processo "Servizi Generali" della Sig.ra Vittoria Centamore, dipendente a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Trieste, categoria C3, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, collocata in posizione di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare al coniuge convivente, in servizio permanente presso le forze armate (art. 17 L. 266/1999);
- 5) di dare mandato all'amministrazione di valutare gli ambiti di sostenibilità delle Progressioni Economiche Verticali, proponendo un'eventuale declinazione delle figure nelle varie Aree, a valere sui PuOr 2021;
- 6) di rettificare la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 agosto scorso relativa alle concessioni dei nullaosta, confermando quale linea guida quella di non concedere nulla osta per le motivazioni già rappresentate nelle sedute precedenti, senza alcuna eccezione;
- 7) di dare mandato agli uffici per l'adozione degli atti conseguenti.

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI PER GLI ANNI 2020-2021**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all'art. 13, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento "elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale";
- visto il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 "Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni";
- visto il D.M. 8 agosto 2018, n. 585, "Costo standard per studente in corso 2018-2020";
- visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2018, recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49";
- tenuto conto dell'aggiornamento del calcolo del costo standard unitario di formazione per studente in corso relativo al 2019, con le informazioni presenti in ANS alla data del 27 giugno 2019 (Rif. nota n. 8443 del 14 maggio 2019);
- visto il Decreto Ministeriale n. 740 dell'8 agosto 2019 - Contingente assunzionale delle Università - Punti Organico 2019;
- visto il D.M. n. 442 del 10 agosto 2020, Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2020";
- Decreto Ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 - Linee Generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione dei risultati;
- tenuto conto che l'Ateneo fiorentino nell'anno 2018 ha rinnovato il protocollo d'intesa con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, rep. 1112/2018 prot. n. 92227 del 5 giugno 2018 e con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, rep. 1165/2018 prot. n. 95890 del 11 giugno 2018;
- richiamato quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 20 e 23 dicembre 2019, in ordine all'approvazione della programmazione congiunta del personale docente e ricercatore di Area Biomedica concertata con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer per il seguente reclutamento:

Ruolo	SC	Descrizione	SSD	Descrizione	Dipartimento	Anno
PA	06/L1	Anestesiologia	MED/41	Anestesiologia	DSS	2020
PA	06/E2	Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia	MED/20	Chirurgia Pediatrica e Infantile	NEUROFARBA	2020
RTD b)	06/I1	Diagnostica per Immagini, Radioterapia e	MED/36	Diagnostica per Immagini e Radioterapia	DSBSC	2020

		Neurordiologia				
PO	06/E2	Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia	MED/24	Urologia	DMSC	2021
PA	06/D3	Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia	MED/06	Oncologia Medica	DMSC	2021
PA	06/G1	Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile	MED/38	Pediatria	DSS	2021
RTD b)	06/G1	Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile	MED/38	Pediatria	DSS	2021

- richiamato quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e 28 febbraio 2020, in ordine all'approvazione della programmazione congiunta del personale docente e ricercatore di Area Biomedica concertata con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi per il seguente reclutamento:

Ruolo	SC	Descrizione	SSD	Descrizione	Dipartimento	Anno
PA	06/G1	PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	MED/38	PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA	NEUROFARBA	2020
PA	06/E2	CHIRURGIA PLASTICA- RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA	MED/24	UROLOGIA	DMSC	2021
PA	06/M1	IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA	MED/45	SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE	DSS	2020
PA	06/D3	MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA	MED/15	MALATTIE DEL SANGUE	DMSC	2021
PA	06/M2	MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO	MED/43	MEDICINA LEGALE	DSS	2020
RTD b)	06/D1	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	MED/11	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	DMSC	2020
RTD b)	06/D3	MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA	MED/16	REUMATOLOGIA	DMSC	2020
RTD b)	06/H1	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	MED/40	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	DSBSC	2021
RTD b)	06/I1	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA	MED/37	NEURORADIOLOGIA	DSBSC	2021

- richiamato quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, rispettivamente nelle sedute del 20 e 27 marzo 2020 e del 22 e 29 maggio 2020, in ordine all'attivazione delle procedure di reclutamento relative, fra l'altro, ai posti di programmazione congiunta previsti per l'anno 2020;
- considerato che con nota prot. 91644 del 1° luglio 2020 l'Ateneo ha chiesto all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di indicare i settori scientifico-disciplinari di interesse per il cofinanziamento di posizioni di professore Ordinario;
- vista la nota ns. prot. 95740 del 8 luglio 2020 con la quale l'AUC ha manifestato la disponibilità a cofinanziare nella misura del 30% tre posizioni di professore Ordinario per i settori scientifico-disciplinari MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia), MED/13 (Endocrinologia) e MED/22 (Chirurgia vascolare);
- vista altresì la successiva nota ns. prot. 113787 del 7 agosto 2020 con la quale l'AUC ha indicato per ciascuna posizione il DAI e la SOD presso i quali svolgerà l'attività assistenziale di competenza il vincitore della procedura di reclutamento;
- considerato che i *PuOr* per gli interventi "mirati allo sviluppo di aree disciplinari", destinati dagli Organi lo scorso gennaio all'Area Biomedica per la programmazione congiunta con le Aziende, pari a 2,696, erano stati ripartiti tra i Dipartimenti per tutte le operazioni concertate per i due anni 2020 e 2021, proporzionalmente al costo in termini

- di *PuOr* delle varie tipologie di reclutamento;
- ritenuto opportuno, sulla base della delibera del COSSUM dello scorso luglio e delle nuove posizioni concertate, modificare l'imputazione di *PuOr* per l'attivazione di posizioni di professore Ordinario prevedendo l'imputazione di 0,3 (in questa fattispecie a carico delle AAOUU), in maniera analoga all'attivazione delle medesime procedure nell'ambito della programmazione ordinaria, per le quali la quota residua di 0,7 è garantita dall'Amministrazione e fermo restando che solo all'esito delle procedure di reclutamento potrà essere determinato l'effettivo costo;
- dato atto che da quanto sopra esposto conseguono un attuale minore costo complessivo dell'attivazione delle procedure di reclutamento e la necessità di redistribuire i 2,696 *PuOr* "mirati allo sviluppo di aree disciplinari" per la programmazione congiunta degli anni 2020-2021;
- verificato che i suddetti *PuOr* "mirati allo sviluppo di aree disciplinari" per la programmazione congiunta degli anni 2020-2021 coprono una maggiore quota del costo complessivo delle operazioni e comportano, di conseguenza, una riduzione del costo a carico dei Dipartimenti;
- verificato che, in dipendenza di quanto sopra esposto, per i Dipartimenti l'attivazione di una posizione di RTD b) ha un costo di 0,075 *PuOr* e l'attivazione di una posizione di PA ha un costo di 0,105 *PuOr*;
- dato atto che, in conseguenza del ricalcolo effettuato e in considerazione dei posti già attivati:
 - o l'impegno di *PuOr* "mirati allo sviluppo di aree disciplinari" per l'anno 2020 risulta pari a 1,681;
 - o i saldi dei Dipartimenti sono aggiornati immediatamente dopo l'approvazione da parte degli Organi;
- dato atto che la quota di *PuOr* "mirati allo sviluppo di aree disciplinari" per operazioni relative all'anno 2021 risulta pari a 1,015 e che l'attuale ripartizione prospettata è basata su numero e tipologia dei posti approvati e quindi, in caso di future integrazioni della programmazione congiunta, le quote di ripartizione previste potrebbero essere modificate;
- preso atto che il Comitato Consultivo della Scuola di Scienze della Salute Umana nella seduta del 17 settembre 2020 ha espresso parere favorevole:
 - o alla programmazione congiunta integrata con i tre posti di PO cofinanziati al 30% dalla AOUC;
 - o alla nuova ripartizione dei *PuOr* "mirati allo sviluppo di aree disciplinari" ed alla conseguente imputazione a carico dei Dipartimenti;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24 settembre 2020,

DELIBERA

l'approvazione dell'integrazione della programmazione congiunta del personale docente e ricercatore di Area Biomedica concertata con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi per il seguente reclutamento:

Ruolo	SC	Descrizione	SSD	Descrizione	Dipartimento	Anno	Afferenza assistenziale
PO	06/D2	Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere	MED/13	Endocrinologia	Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "M. Serio"	2021	DAI Medico Geriatrico SODc Diabetologia e malattie metaboliche
PO	06/E1	Chirurgia Cardio-toraco-vascolare	MED/22	Chirurgia vascolare	Medicina Sperimentale e Clinica	2021	DAI Cardiotoraco-vascolare SODc Chirurgia vascolare
PO	06/I1	Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia	MED/36	Diagnostica per Immagini e Radioterapia	Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "M. Serio"	2021	DAI dei Servizi SODc Radiodiagnostica di emergenza-urgenza

Sul punto 8 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI PASSAGGIO DI REFERENZA DEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/07 (CIVILTÀ BIZANTINA)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, in particolare l'articolo 13 comma 4 lettera s);

- viste le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 22 giugno e 6 luglio 2016, in merito all'attribuzione ai Dipartimenti delle referenze definitive dei settori scientifico-disciplinari già attribuite in via sperimentale o transitoria con precedente delibera del Senato Accademico dell'11 luglio 2012;
- vista la delibera adottata nella seduta del 8 luglio 2020 con cui il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) ha approvato la richiesta di attribuzione della referenza del SSD L-FIL-LET/07 (Civiltà Bizantina) - settore concorsuale 10/D2 (Lingua e Letteratura Greca);
- viste le motivazioni scientifiche e didattiche di tale richiesta:
 - ✓ il SSD L-FIL-LET/07 è privo di docenti dal 2004, e negli anni precedenti essi avevano afferito al Dipartimento di Storia e geografia, poi confluito nel Dipartimento SAGAS.
 - ✓ il SSD L-FIL-LET/07 appartiene al Settore concorsuale 10/D2 (Lingua e Letteratura Greca) nel quale è compreso il SSD L-FIL-LET/01 (Civiltà Egee), che afferisce al Dipartimento SAGAS e nel quale è presente attualmente un Ricercatore a tempo determinato di tipo b. L'appartenenza di L-FIL-LET/07 allo stesso Settore concorsuale testimonia la stretta contiguità scientifica esistente fra i due SSD e le rispettive declaratorie, rendendone auspicabile la riunificazione in uno stesso Dipartimento al fine di instaurare una più stretta interrelazione dell'attività di ricerca di pertinenza di due ambiti disciplinari.
 - ✓ al Dipartimento SAGAS afferiscono i corsi di laurea magistrale di Archeologia e di Scienze storiche nei quali è prevista l'attivazione degli insegnamenti di L-FIL-LET/07 dall'a.a. 2020/2021, in conseguenza della chiamata diretta presso il nostro Ateneo di un professore Associato – ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge 230/2005, DM 963/2015 e DM 635/2016 – per il settore concorsuale 10/D2 (Lingua e Letteratura Greca) - settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07 (Civiltà Bizantina), approvata dal Senato Accademico nella seduta del 22/05/2020, e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/5/2020;
- considerato che la referenza di tale SSD, appartenente al settore concorsuale 10/D2 (Lingua e Letteratura Greca), è attualmente attribuita al Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF);
- considerato che lo stesso Dipartimento ha effettuato una proposta di chiamata diretta in qualità di Professore Associato, ex art. 1, comma 9, della legge 230/2005 e dei DM 963/2015 e DM 635/2016, della Prof.ssa Zaroui Pogossian, vincitrice del Programma di ricerca di alta qualificazione ERC Consolidator Grant 2019;
- vista la nota del 29 agosto 2020 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha autorizzato la chiamata diretta della prof.ssa Pogossian, nel ruolo di professore Associato per il SC 10/D2 (Lingua e letteratura greca), SSD L-FIL-LET/07 (Civiltà bizantina) presso questo Ateneo;
- considerato che la suddetta docente prenderà servizio presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) il prossimo 1° ottobre 2020, data di inizio del progetto relativo al Programma di ricerca di alta qualificazione ERC Consolidator Grant 2019;
- preso atto delle motivazioni scientifiche e didattiche esposte dal Consiglio di Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) nella seduta del 8 luglio 2020;
- vista la delibera adottata nella seduta del 15 settembre 2020 con cui il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF), preso visione delle motivazioni scientifiche e didattiche espresse dal Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), ha approvato la proposta di passaggio di referenza del settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07 (Civiltà Bizantina);
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24 settembre 2020,

DELIBERA

l'assegnazione della referenza del settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07 (Civiltà Bizantina), appartenente al settore concorsuale 10/D2 (Lingua e Letteratura Greca), al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) a far data dal 1° gennaio 2021.

Sul punto 9 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE ANNO 2020; RICHIESTA DI ATTIVAZIONE BANDI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all'art. 13, comma 3, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento “elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale”;

- visto il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione Europea o dal MIUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni”;
- visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 “Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018”;
- visto il Decreto Ministeriale 585 del 8 agosto 2018 “Costo standard per studente in corso 2018-2020”;
- vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare l’art. 1, comma 347;
- visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2018, recante “Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”;
- tenuto conto dell’aggiornamento del calcolo del costo standard unitario di formazione per studente in corso relativo al 2019, con le informazioni presenti in ANS alla data del 27 giugno 2019 (Rif. nota n. 8443 del 14 maggio 2019);
- visto il Decreto Ministeriale n. 740 dell’8 agosto 2019 - Contingente assunzionale delle Università - Punti Organico 2019, nelle more della pubblicazione del Decreto relativo all’anno 2020;
- visto il Decreto Ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 – Linee Generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione dei risultati;
- visto il D.M. n. 738 del 8 agosto 2019, Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2019”;
- visto il D.M. n. 442 del 10 agosto 2020, Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2020”;
- richiamata la “Nota di indirizzo e principi applicativi per gli indirizzi strategici per la distribuzione delle risorse per la programmazione triennale del personale docente” approvata dagli Organi nelle sedute del 14 e 30 novembre 2018 per le parti d’interesse;
- vista la legge 27 dicembre 2019 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- visto il decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare l’articolo 6, commi 5-sexies e 5-septies;
- preso atto di quanto deliberato dagli Organi nelle sedute del 26 e 29 novembre 2019, in ordine all’adozione dei criteri per la predisposizione da parte dei Dipartimenti della programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2020-2022, quale aggiornamento annuale della programmazione triennale 2020-2022;
- preso atto di quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle sedute del 26 e 29 novembre 2019, nell’ambito della determinazione dei criteri per la predisposizione da parte dei Dipartimenti della programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2020-2022;
- preso atto di quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle sedute del 20 e 23 dicembre 2019 in ordine ai *PuOr* anno 2020 e alla distribuzione *PuOr* ai Dipartimenti;
- preso atto di quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle sedute del 24 e 27 marzo 2020 in ordine all’approvazione della programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2020-2022;
- preso atto della nota in data 6 luglio 2020 con la quale la Scuola di Scienze della Salute Umana ha manifestato gravi criticità per la mancata copertura di insegnamenti per l’a.a. in corso nel SSD MED/42 (Igiene generale e applicata);
- richiamate le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 27 e 29 luglio 2020: “*di autorizzare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) all’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SSD MED/42 ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010 a carico dei PuOr riservati ad interventi specifici e strategici dell’Amministrazione, raccomandando una profonda riflessione al momento della predisposizione della offerta formativa dell’a.a.2021-2022, circa l’effettiva sostenibilità riguardo alle coperture dei corsi di insegnamento sul SSD MED/42, che dallo stesso anno accademico, in considerazione di quanto occorso in quello presente, non potrà più far affidamento in fase di programmazione su ipotesi di alcun contratto di docenza esterno.*”;
- vista la delibera in data 16 settembre 2020 con la quale il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) ha richiesto l’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il Settore Concorsuale 06/M1 (Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica) Settore Scientifico Disciplinare MED/42 (Igiene generale e applicata), ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24 settembre 2020,

DELIBERA

l’attivazione della procedura di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/M1 (Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica) settore scientifico-disciplinare MED/42 (Igiene generale e applicata) presso il

Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), a carico dei *PuOr* riservati ad interventi specifici e strategici dell'Amministrazione.

Sul punto 10 dell'O.D.G. «**RICHIESTE DI PROROGA DI CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) SU FONDI DI ATENEIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto 9 febbraio 2017, n. 149, vigente fino al 16 aprile 2019;
- visto il nuovo "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto 16 aprile 2019, n. 467, in vigore dal 17 aprile 2019;
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";
- visto il Decreto Rettorale del 12 novembre 2019, n. 1407 (prot. 207861) con cui è stata nominata la Commissione ai sensi dell'art. 21 "Procedura per la proroga del contratto", comma 3, del Regolamento in materia, prevista dall'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 "Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- vista la documentazione relativa alla proroga del contratto triennale di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in regime di impegno a tempo pieno dei seguenti dottori:
 - o del dott. Lorenzo Ciccarelli, settore concorsuale 08/E2 (Restauro e Storia dell'Architettura), settore scientifico-disciplinare ICAR/18 (Storia dell'Architettura), presso il Dipartimento di Architettura, contratto dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2021;
 - o del dott. Stefano Follesa, settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura), settore scientifico-disciplinare ICAR/13 (Disegno Industriale), presso il Dipartimento di Architettura, contratto dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2021;
 - o della dott.ssa Monica Muratori, settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie delle Tecnologie Mediche Applicate), settore scientifico-disciplinare MED/50 (Scienze Tecniche Mediche Applicate), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio", contratto dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2021;
- considerato che dalle delibere, adottate dai Dipartimenti interessati con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, si rileva che i Consigli hanno preso atto delle motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza della proroga e valutato positivamente l'attività di ricerca e didattica svolta dal Ricercatore sulla base delle relazioni predisposte dai Relatori;
- verificato che i ricercatori interessati hanno dato il proprio consenso alla proroga e che quella in questione è la prima e unica proroga biennale concessa secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010;
- preso atto dei pareri favorevoli alla proroga espressi dalle Commissioni delle rispettive aree scientifiche;
- rilevato che le proroghe biennali in questione sono a valere sul Bilancio di Ateneo e che nel Bilancio di previsione sono stanziati apposite risorse;
- tenuto conto che il Senato Accademico è chiamato ad esprimere il parere in merito nella seduta del 24 settembre prossimo,

DELIBERA

l'approvazione della proroga per un biennio del contratto triennale di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in regime di impegno a tempo pieno, dei seguenti dottori:

- o del dott. Lorenzo Ciccarelli, settore concorsuale 08/E2 (Restauro e Storia dell'Architettura), settore scientifico-disciplinare ICAR/18 (Storia dell'Architettura), presso il Dipartimento di Architettura, a decorrere dal 1° aprile 2021;
- o del dott. Stefano Follesa, settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura), settore scientifico-disciplinare ICAR/13 (Disegno Industriale), presso il Dipartimento di Architettura, a decorrere dal 1° marzo 2021;
- o della dott.ssa Monica Muratori, settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie delle Tecnologie Mediche Applicate), settore scientifico-disciplinare MED/50 (Scienze Tecniche Mediche Applicate), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio", a decorrere dal 1° febbraio 2021,

PRENDE ATTO

che le proroghe biennale dei contratti suddetti gravano totalmente sul Bilancio di Ateneo.

Sul punto 11 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORI**»

1) Professore Associato per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera del 17 giugno 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia), riservata alla dott.ssa Romina NASSINI, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2018;
- considerato che a seguito di interlocuzione con l'Azienda ospedaliero universitaria Careggi è stata verificata, su richiesta del Dipartimento, un'esigenza assistenziale nell'ambito del DAI Medico-Geriatico, SOD Complessa Centro Cefalee e Farmacologia Clinica presso cui la dott.ssa Nassini, in possesso del diploma di specializzazione idoneo già a partire dal giugno 2015, potrà svolgere attività assistenziale, a seguito di esito positivo della procedura ex art.24 comma 5 e della successiva chiamata in qualità di professore associato da parte dell'Ateneo;
- visto il D.R. n. 729 del 10 luglio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 822 del 5 agosto 2020 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali la dott.ssa Romina Nassini risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 16 settembre 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento Scienze della Salute ha proposto di chiamare la dott.ssa Romina Nassini a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° gennaio 2021;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati*",

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Romina NASSINI a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia) presso il Dipartimento di Scienze della Salute con decorrenza della nomina dal 1° gennaio 2021.

2) Professore Associato per il settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia), settore scientifico disciplinare BIO/09 (Fisiologia) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019, in particolare l'art.15;
- viste le delibere del 26 febbraio e 22 aprile 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia), settore scientifico disciplinare BIO/09 (Fisiologia) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, riservata alla dott.ssa Roberta Squecco, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2020, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2017;
- visto il D.R. n. 579 del 26 maggio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 797 del 31 luglio 2020 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali la dott.ssa Squecco risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 26 agosto 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha proposto di chiamare la dott.ssa Squecco a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° novembre 2020;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "*il titolare del contratto, alla*

scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Roberta SQUECCO a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia), settore scientifico disciplinare BIO/09 (Fisiologia) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2020.

3) Professore Associato per il settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia Italiana), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 (Filologia della Letteratura Italiana) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019, in particolare l'art.15;
- vista la delibera del 15 aprile 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia Italiana), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 (Filologia della Letteratura Italiana) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, riservata al dott. Luca Azzetta, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2020, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2018;
- visto il D.R. n. 584 del 26 maggio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 759 del 22 luglio 2020 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il dott. Azzetta risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 7 settembre 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia ha proposto di chiamare il dott. Azzetta a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° ottobre 2020;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 “*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Luca AZZETTA a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia Italiana), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 (Filologia della Letteratura Italiana) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia con decorrenza della nomina dal 1° ottobre 2020.

4) Professore Associato per il settore concorsuale 09/F2 (Telecomunicazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/03 (Telecomunicazioni) presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019, in particolare l'art.15;
- vista la delibera del 19 marzo 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 09/F2 (Telecomunicazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/03 (Telecomunicazioni), riservata al dott. Francesco CHITI, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2020, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2017;
- visto il D.R. n.583 del 26 maggio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n.742 del 17 luglio 2020 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il dott. Francesco CHITI risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 17 luglio 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ha proposto di chiamare il dott. Francesco CHITI a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° novembre 2020;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 “*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Francesco CHITI a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 09/F2 (Telecomunicazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/03 (Telecomunicazioni) presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2020.

5) Professore Associato per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019, in particolare l'art.15;
- vista la delibera del 21 aprile 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" riservata alla dott.ssa Luisella CIANFEROTTI, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2020, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2017;
- visto il D.R. n. 585 del 26 maggio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 760 del 22 luglio 2020 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali la dott.ssa Luisella CIANFEROTTI risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la nota Prot. n. 103602 del 22 luglio 2020 con la quale il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" ha chiesto di derogare il termine per la proposta di chiamata del candidato stante la scadenza del termine stesso nella settimana delle elezioni del Direttore di dipartimento e di poter quindi deliberare l'eventuale chiamata nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2020;
- vista la nota Prot. 109026 del 30 luglio 2020 con la quale il Rettore ha concesso la proroga del termine così come richiesta;
- vista la delibera del 17 settembre 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" ha proposto di chiamare la dott.ssa Luisella CIANFEROTTI a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° novembre 2020;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati",

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Luisella CIANFEROTTI a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2020.

6) Professore Associato per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), settore scientifico disciplinare ING-IND/14 (Progettazione Meccanica Costruzione di Macchine) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019, in particolare l'art.15;
- vista la delibera del 15 maggio 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), settore scientifico disciplinare ING-IND/14 (Progettazione Meccanica Costruzione di Macchine), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, riservata al dott. Massimo DELOGU, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2020, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2017;
- visto il D.R. n. 656 del 23 giugno 2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;

- visto il D.R. n. 823 del 5 agosto 2020 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il dott. Massimo DELOGU risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 24 agosto 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale ha proposto di chiamare il dott. Massimo DELOGU a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° dicembre 2020;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Massimo DELOGU a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), settore scientifico disciplinare ING-IND/14 (Progettazione Meccanica Costruzione di Macchine), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale con decorrenza della nomina dal 1° dicembre 2020.

Sul punto 12 dell'O.D.G. **«PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO»**

- 1) **Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale 07/C1 (Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi), settore scientifico disciplinare AGR/09 (Meccanica Agraria), presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 *“Ricercatori a tempo determinato”*;
- visto il *“Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- visto il D.R. n. 144 del 31 gennaio 2020 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 07/C1 (Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi), settore scientifico disciplinare AGR/09 (Meccanica Agraria), presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali;
- visto il D.R. n. 538 del 12 maggio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. 801 del 3 agosto 2020 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Lorenzo Guerrini;
- vista la delibera in data 14 settembre 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dott. Lorenzo Guerrini a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2019 con la quale sono state individuate nel 1° di marzo e nel 1° di settembre le date relative alle prese di servizio *“ordinarie”* relative alle proposte di chiamata deliberate dal medesimo Consiglio a decorrere dal mese di febbraio 2019;
- considerato che la procedura di cui sopra non rientra nelle prese di servizio *“ordinarie”* stabilite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2019 in quanto il posto è stato bandito nell'ambito del finanziamento previsto dal Fondo Unico di ateneo;
- valutato in accordo con il Dipartimento di far decorrere la nomina dal 1° ottobre 2020;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Lorenzo GUERRINI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/C1 (Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi), settore scientifico disciplinare AGR/09 (Meccanica Agraria), presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2020.

Sul punto 13 dell'O.D.G. **«PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI FORMAZIONE STRATEGICA PER “DIGITAL JOB” E “GREEN JOB” - REGIONE TOSCANA D.D. 26 FEBBRAIO 2020 N. 3096. A RATIFICA»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana 26 febbraio 2020 n. 30 con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Formazione Strategica per *“Digital job”* e *“Green job”*;
- letto quanto riportato in narrativa;
- preso atto del parere della Commissione Didattica del 14 settembre 2020;
- vista la delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2020;
- visto il vigente *Statuto*,

approva

- 1) a ratifica, la partecipazione dell'Università di Firenze all'Avviso pubblico della Regione Toscana per il finanziamento di percorsi di Formazione Strategica per "Digital job" e "Green job" - D.D. 26 febbraio 2020, n. 3096 per i progetti riepilogati nella matrice di cui in allegato che forma parte integrante del presente verbale (All. 5) purché i Dipartimenti interessati abbiano prodotto nella scadenza prevista tutta la documentazione richiesta per l'invio ai rispettivi Capifila previa sottoscrizione del Rettore;
- 2) lo schema di decreto – come nell'allegato parte integrante del presente verbale (All. 6) – per delegare i docenti, designati dai Dipartimenti proponenti i progetti riepilogati nell'allegato citato al punto 1, alla firma degli atti costitutivi delle Associazioni Temporanea di Impresa o di Scopo (ATI/ATS) necessarie per l'avvio dei progetti in caso di aggiudicazione del finanziamento regionale.

Sul punto 14 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, L'UNIVERSITÀ DI PISA, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA PER IL PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA "PIANETA GALILEO", EDIZIONI 2020-2021 E 2021-2022. – RINNOVO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della Convenzione tra il Consiglio Regionale della Toscana, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Siena e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione delle edizioni 2020-2021 e 2021-2022 di "*Pianeta Galileo*";
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica, nella seduta del 14 settembre 2020;
- vista la delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2020;
- letto quanto riportato in narrativa;
- ritenuto di nominare i Professori Antonella Salvini ed Alessandro Marconi quali rappresentanti dell'Università degli Studi di Firenze in seno al Comitato tecnico scientifico;
- visto il vigente *Statuto* dell'Università degli Studi di Firenze,

approva

- 1) la stipula della Convenzione tra il Consiglio Regionale della Toscana, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Siena e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione delle edizioni 2020-2021 e 2021-2022 di *Pianeta Galileo*, nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 7), autorizzando il Rettore ad apportare eventuali modifiche di natura tecnica;
- 2) la nomina, quali rappresentanti dell'Ateneo nel Comitato tecnico scientifico, dei professori:
 - o Antonella Salvini, professore associato, SSD CHIM/04, Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff";
 - o Alessandro Marconi, professore ordinario, SSD FIS/05, Dipartimento di Fisica e Astronomia.
- 3) l'impiego dei fondi derivanti dalla Convenzione (1.500 euro per ciascuna edizione) per la copertura delle spese relative al supporto tecnico necessario per lo svolgimento degli eventi del Progetto "*Pianeta Galileo*" organizzati dall'Ateneo fiorentino.

Sul punto 15 dell'O.D.G. «**AVVIO DEI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER L'A.A. 2020/2021 – (V CICLO – D.M. 249/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) - CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ E ISTITUTI SCOLASTICI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Decreto Rettorale per l'ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l'A.A. 2019/2020 rep. 280 (35696) del 25 febbraio 2020;
- vista la nota MUR prot. n. 176 del 11 marzo 2020;
- visto il Decreto Rettorale rep. 424 prot. n. 50127 del 24 marzo 2020 per proroga;
- vista la nota MIUR prot. 41 del 28 aprile 2020;
- visto lo schema della convenzione già adottato e opportunamente aggiornato;
- letto quanto riportato in narrativa;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica del 14 settembre 2020;
- vista la delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2020;
- visto il vigente *Statuto* dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*,

approva

la stipula di ulteriori convenzioni – secondo lo schema allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 8) - tra l'Università e gli Istituti Scolastici per i Corsi di specializzazione per le attività di sostegno, istituiti ai sensi del DM 249/2010 e successive modificazioni attivati per l'A.A. 2020/2021 presso l'Ateneo fiorentino e per l'A.A. 2021/2022

(ove istituiti).

Sul punto 16 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE” A.A. 2020-2021 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DSG)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la nota del Rettore del 9 aprile 2020 prot. n. 56099, con la quale i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di Aggiornamento professionale per l'anno accademico 2020/2021;
- viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 19 giugno e del 26 giugno 2020;
- viste le proposte dei Corsi di Perfezionamento post laurea e di Aggiornamento professionale approvate dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG);
- preso atto del parere favorevole pervenuto dal Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa referente del settore scientifico-disciplinare richiamato nel progetto in parola;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica, nella seduta del 14 settembre 2020, in merito alla suddetta proposta;
- vista la delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2020;
- letto quanto riportato in narrativa, con particolare riferimento all'elenco di cui all'allegato A (Corsi di Aggiornamento professionale);
- visto il *Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale*, emanato con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. 12872);
- visto il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*;
- visto il vigente *Statuto*,

delibera

di approvare l'istituzione, per l'anno accademico 2020/2021, del Corso di Aggiornamento professionale proposto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) - come da testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 9) - esprimendo parere favorevole alla determinazione delle quote di iscrizione, come riportate nell'allegato medesimo, che saranno comprensive della quota per la copertura assicurativa.

INVERSIONE O.D.G.

O M I S S I S

Sul punto 18 dell'O.D.G. «**PROTOCOLLO IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLE VITTIME DI TORTURA TRA LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, LA REGIONE TOSCANA – ASSESSORATO ALLA SANITÀ E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- dato atto dell'iniziativa presa dalla commissione Territoriale di Firenze finalizzata a instaurare una collaborazione tra soggetti istituzionali presenti sul territorio, fra i quali l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, per intercettare con maggior certezza le vittime di tortura o maltrattamenti;
- considerato che i contatti instaurati dalla Commissione hanno prodotto un testo di protocollo di intesa che prevede il miglioramento delle procedure di identificazione delle vittime di tortura e la predisposizione di un percorso integrato celere e sensibile, in presenza di un fondato dubbio, per arrivare al riconoscimento come vittima di tortura;
- vista la Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 498 del 3 novembre 1988;
- visto il Protocollo di Istanbul. Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante del 1999;
- vista la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa del 2002;
- visto il D.lgs. 142/2015 in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
- visto il D.lgs. 25/2008, e successive modifiche, in attuazione della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- visto il D.lgs. 251/2007, e successive modifiche, in attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché

sul contenuto della protezione riconosciuta;

- visto il decreto ministeriale 3 aprile 2017 di adozione delle *Linee guida relative agli interventi di assistenza, riabilitazione e trattamento dei disturbi psichici dei rifugiati e delle persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, in attuazione dell'articolo 27 comma 1 bis del Decreto legislativo n.18/2014;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 del 30 novembre 2018;
- visto il parere espresso dal COSSUM nella seduta del 3 settembre 2020;
- visto il parere espresso dal Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta del 16 settembre 2020;
- visto il parere del Senato Accademico del 24 settembre 2020,

delibera

la stipula del Protocollo in materia di riconoscimento delle vittime di tortura tra la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, la Regione Toscana – Assessorato alla Sanità e l'Università degli Studi di Firenze, secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 10).

Sul punto 19 dell'O.D.G. «**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI ALLERTAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI BENI CULTURALI FIORENTINI IN CASO DI ESONDAZIONE DEL FIUME ARNO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che la Prefettura di Firenze, fin dal 2007, ha promosso un progetto per la “Messa in sicurezza dei beni culturali fiorentini in caso di esondazione del fiume Arno”, in collaborazione con il Segretariato generale e gli Uffici periferici del ministero per il Beni e le attività Culturali, del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, della Regione Toscana, della Provincia di Firenze e del Comune di Firenze;
- dato atto che per l'attuazione del suddetto progetto il 29 gennaio 2010 la Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze, la Regione Toscana e la Prefettura di Firenze hanno firmato un Protocollo di intesa avente ad oggetto proprio la messa in sicurezza dei beni culturali fiorentini in caso di esondazione del fiume Arno cui ha fatto seguito, in data 27 luglio 2010 un ulteriore protocollo con il medesimo oggetto sottoscritto, oltre che dai firmatari del Protocollo di gennaio, anche dalle istituzioni proprietarie di beni di valore storico, artistico e culturale esposti a rischio di danneggiamento;
- dato atto altresì che in data 7 marzo 2016 la Regione Toscana ha firmato un Protocollo di Intesa con il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana e il Comitato Operativo Regionale del Volontariato per la realizzazione di attività propedeutiche alla definizione degli scenari di rischio e alla messa in sicurezza dei beni culturali in caso di emergenze derivanti da calamità naturali;
- considerato che l'Università degli Studi di Firenze è proprietaria di numerosi edifici classificati come “vulnerabili” in quanto che ricadono in area potenzialmente alluvionale e custodiscono beni esposti a rischio alluvionale;
- ritenuto opportuno aderire all'iniziativa della Prefettura di Firenze che ha proposto la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa per la messa a punto di procedure di allertamento e messa in sicurezza dei beni esposti a rischio;
- acquisita la disponibilità del Centro di Protezione Civile di Ateneo e del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale a mettere a disposizione le proprie competenze per la realizzazione di quanto previsto dal Protocollo proposto;
- visto il DM 20 maggio 1992 n. 569 “regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;
- visto il DPR 30 giugno 1995 n. 418 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e archivi”.
- visto il D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della Protezione Civile” e successive modifiche e integrazioni;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 del 30 novembre 2018;
- vista la legge regionale toscana 25 giugno 2020 n. 45 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”;
- vista la Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dell'8 ottobre 2004 n. 132 “Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale”;
- vista la Direttiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 23 aprile 2015 relativa alle “Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali”;

- visto il protocollo di intesa stipulato il 29 gennaio 2010 tra la Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze, la Regione Toscana e la Prefettura di Firenze;
 - visto il protocollo di intesa del 27 luglio 2010 stipulato tra il Presidente della Regione Toscana, il Presidente della Provincia di Firenze, il Sindaco del Comune di Firenze, il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, il Dirigente Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il Presidente dell'Opera di S. Maria del Fiore di Firenze, il Presidente dell'Opera Medicea Laurenziana, il Presidente dell'Opera di S. Croce, il Presidente dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria", il Direttore della Fondazione Casa Buonarroti, il Presidente della Comunità Ebraica, il Direttore della Fondazione Scienza e Tecnica, il Presidente della Fondazione Herbert Percy Horne, il Direttore della Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografia, il Direttore del Gabinetto G.P. Viesseux, il Direttore dell'Istituto Museo di Storia della Scienza, il Direttore dell'Opera Orfanotrofio del Bigallo e dell'Educatario del Fuligno, il Direttore di ETI-Teatro della Pergola e il Prefetto di Firenze;
 - visto il protocollo di intesa firmato il 7 marzo 2016 tra Regione Toscana, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo per la Toscana e il Comitato Operativo Regionale del Volontariato per la realizzazione di attività propedeutiche alla definizione degli scenari di rischio e alla messa in sicurezza dei beni culturali in caso di emergenze derivanti da calamità naturali;
 - visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24 settembre 2020,
delibera
- 1) la stipula del Protocollo d'intesa per la costituzione di un sistema di allertamento finalizzato alla messa in sicurezza dei beni culturali fiorentini in caso di esondazione del fiume Arno secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 11);
 - 2) l'indicazione del prof. Fabio Castelli come referente dell'Università degli Studi di Firenze presso il Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 10 del Protocollo stesso.

Sul punto 20 dell'O.D.G. «**CENTRO DI RICERCA COMIS. NOMINA DIRETTORE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'art. 35;
- visto il vigente Regolamento dei Centri di Ricerca emanato con D.R. n. 85 del 10 febbraio 2014;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, finanza e Contabilità;
- visto il D.R. n. 535 prot. n. 75180 del 8.05.2018 di adeguamento del Centro alla normativa vigente;
- visto il verbale delle votazioni del 4 agosto 2020 di elezione del Prof. Fabio Cianchi a Direttore del Centro;
- vista la relazione del Prof. Cianchi sull'attività del Centro;
- preso atto dell'attività svolta dal COMIS negli anni dal 2015 ad oggi in cui non vi è stata nomina di un Direttore del Centro;
- considerata la disponibilità e competenza del docente;
- visto il parere del Senato Accademico,

esprime parere favorevole

alla nomina del Prof. Fabio Cianchi quale Direttore del *Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo di nuove Tecnologie Mini Invasive in Chirurgia Oncologica - COMIS* per la durata di anni quattro, con decorrenza dalla data del decreto di nomina.

Sul punto 22 dell'O.D.G. «**REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL CENTRO PER I SERVIZI DI STABILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO "CE.S.A.L." AL REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE MODALITÀ DI COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CENTRI DI SERVIZIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti gli artt. 4, 40 e 50 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio*;
- vista la bozza del Regolamento interno del CESAL;
- visto il DR n. 135/2000;
- visto il DR n. 1297/2010;
- vista la delibera Consiglio Direttivo CESAL del 19.6.2020;
- visto il parere espresso dalla Commissione Affari Generali di Ateneo nella seduta del 16 luglio 2020;
- visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 21 luglio u.s.;
- vista la delibera del Senato Accademico del 27 luglio 2020,

esprime parere favorevole

al testo del Regolamento del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio “Ce.S.A.L.” come dalla tabella allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 12).

Sul punto 24 dell’O.D.G. «**CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA UNIRES. NOMINA NOSTRO RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CENTRO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l’art. 35;
- visto il Regolamento dei Centri di Ricerca emanato con D.R. n. 85 del 10 febbraio 2014;
- visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e Contabilità;
- vista la convenzione istitutiva del “Centro di ricerca interuniversitario denominato Italian Centre for Research on Universities and Higher Education Systems - UNIRES;
- considerata la scadenza della nomina del Prof. Carlo Trigilia a referente dell’Ateneo di Firenze e componente nel Consiglio scientifico di UNIRES;
- visto il verbale della seduta del 15 luglio u.s. di nomina del prof. Luigi Burroni a componente nel Consiglio scientifico;
- vista la disponibilità e il curriculum del docente;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico,

esprime parere favorevole

alla nomina del prof. Luigi Burroni quale referente dell’Ateneo nel Consiglio Scientifico del Centro UNIRES per la durata di tre anni, con decorrenza dalla data del decreto di nomina.

Sul punto 25 dell’O.D.G. «**CONVENZIONE CONTO TERZI CON IL COMUNE DI COURMAYEUR PER INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FENOMENI FRANOSI DI CROLLO PER LA LOCALITÀ PLAN CHÉCROUIT – MONITORAGGIO (DETERMINAZIONE SOGLIE E PROCEDURE)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che il 25 febbraio 2020 nella località di Plan Chécrouit, nel Comune di Courmayeur, si è verificata una frana che di notevoli dimensioni che si è spinta fino alle piste da sci mettendo a rischio l’utilizzo delle stesse;
- dato atto della decisione del Consiglio Comunale di Courmayeur di procedere all’affidamento di un incarico per l’analisi dei dati di monitoraggio e definizione delle soglie di allertamento cui segue la definizione di procedure di allertamento e supporto tecnico in caso di superamento delle soglie;
- dato atto altresì dell’indagine condotta dal Comune a seguito della quale è stato individuato come soggetto cui conferire l’incarico il Centro di Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze;
- vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
- visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 del 30 novembre 2018;
- visto il Decreto rettorale del 22 marzo 2018 n. 349 di istituzione del Centro per la Protezione Civile dell’Università di Firenze;
- visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.2616 del 19 giugno 2018 “Rettifica e Integrazione dei Centri di competenza individuati con i decreti del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013 Rep. n. 3152, del 15 aprile 2014 Rep. n. 1349 e del 26 maggio 2016 Rep. n. 1692”;
- visto il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 24 settembre 2020,

delibera

- 1) la stipula della convenzione conto terzi con il Comune di Courmayeur per interventi per la mitigazione del rischio da fenomeni franosi di crollo per la località Plan Chécrouit – monitoraggio (determinazione soglie e procedure) secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 13);
- 2) l’autorizzazione al Presidente del Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze, prof. Nicola Casagli, a procedere alla firma del medesimo accordo.

Sul punto 26 dell’O.D.G. «**CONVENZIONE CONTO TERZI CON LA COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A. PER L’INSTALLAZIONE DI UNA RETE DI MONITORAGGIO WSN NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COURMAYEUR DAL TITOLO “INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FENOMENI FRANOSI DI CROLLO PER LA LOCALITÀ PLAN CHÉCROUIT - MONITORAGGIO (DETERMINAZIONE SOGLIE E PROCEDURE)”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che il 25 febbraio 2020 nella località di Plan Chécrouit, nel Comune di Courmayeur, si è verificata una frana che di notevoli dimensioni che si è spinta fino alle piste da sci mettendo a rischio l’utilizzo delle stesse;
-

- premesso altresì che il Consiglio Comunale di Courmayeur ha deliberato di procedere all'affidamento di un incarico per l'analisi dei dati di monitoraggio e definizione delle soglie di allertamento cui segue la definizione di procedure di allertamento e supporto tecnico in caso di superamento delle soglie al Centro di Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze;
 - considerato che il monitoraggio di cui al punto precedente può essere integrato dall'installazione di una rete di monitoraggio wireless;
 - verificato l'interesse della Courmayeur Mont Blanc Funivie SpA all'installazione di detta rete;
 - vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
 - visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";
 - visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 del 30 novembre 2018;
 - visto il Decreto rettorale del 22 marzo 2018 n. 349 di istituzione del Centro per la Protezione Civile dell'Università di Firenze;
 - visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.2616 del 19 giugno 2018 "Rettifica e Integrazione dei Centri di competenza individuati con i decreti del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013 Rep. n. 3152, del 15 aprile 2014 Rep. n. 1349 e del 26 maggio 2016 Rep. n. 1692";
 - visto il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 24 settembre 2020,
delibera
- 1) la stipula della convenzione conto terzi con la Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. per l'installazione di una rete di monitoraggio WSN nell'ambito della convenzione con il Comune di Courmayeur dal titolo "Interventi per la mitigazione del rischio da fenomeni franosi di crollo per la località Plan Chécrouit - monitoraggio (determinazione soglie e procedure)" secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 14);
 - 2) l'autorizzazione al Presidente del Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze, Prof. Nicola Casagli, a procedere alla firma del medesimo accordo.

INVERSIONE O.D.G.

O M I S S I S

Sul punto 26ter dell'O.D.G. «ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E LO SVILUPPO INDUSTRIALE (ACSI) - NOMINA RAPPRESENTANTI ATENEEO»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2020 con la quale è stata approvata la partecipazione dell'Ateneo all'Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale (ACSI);
- visto lo statuto dell'Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale (ACSI) ed in particolare gli artt. 4 e 7;
- vista la delibera con cui il DISEI propone il prof. Andrea Paci quale rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale (ACSI);
- vista la proposta di nomina dei proff. Mario Rapaccini e Raffaele Donvito come rappresentanti dell'Ateneo nel Comitato Tecnico Scientifico di BiG Academy,

Delibera

- 1) di nominare il prof. Andrea Paci quale rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale (ACSI);
- 2) di nominare i proff. Mario Rapaccini e Raffaele Donvito come rappresentanti dell'Ateneo nel Comitato Tecnico Scientifico di BiG Academy.

Sul punto 26quater dell'O.D.G. «CUS FIRENZE: NOMINA RAPPRESENTANTE UNIVERSITÀ DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto lo Statuto del CUS Firenze;
- visto lo Statuto del CUSI;
- ritenuto necessario provvedere alla nomina del membro del Consiglio Direttivo di designazione diretta del Rettore;
- visto il curriculum vitae del prof. Gabriele Villari;
- acquisita la disponibilità del prof. Gabriele Villari;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24 settembre 2020,
esprime

parere favorevole alla nomina del prof. Gabriele Villari, professore ordinario del SSD MAT/05 – Analisi matematica,

nel Consiglio Direttivo del CUS Firenze, quale membro di nomina diretta del Rettore ai sensi dell'art. 16 comma 5 dello Statuto del CUS Firenze, per la durata di quattro anni dalla data del decreto di nomina.

Sul punto 26quinqües dell'O.D.G. «**CENTRO INTERUNIVERSITARIO SULLE BASI MOLECOLARI NEURODEGENERATIVE (CIMN). DISATTIVAZIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'art. 35;
- visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e Contabilità;
- visto l'atto di rinnovo la convenzione istitutiva del "Centro Interuniversitario sulle Basi Molecolari Neurodegenerative (CIMN);
- viste le delibere dei CDD di *Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino e Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche*, rispettivamente nelle sedute del 18 maggio 2020 e 19 marzo 2020 con cui è stata decisa la chiusura di CIMN;
- visto il D.R. n. 1127 prot. n. 76473 del 6/12/2011 di nomina del Prof. Fabrizio Chiti a Direttore del CIMN fino al 2014;
- preso atto della inattività del Centro dall'anno 2015 ad oggi;
- vista la valutazione circa la impossibilità a raggiungere le finalità costitutive del Centro desunte dalle dichiarazioni dell'ex Direttore della struttura;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 24 settembre u.s.,

preso atto

della impossibilità del Centro a raggiungere le finalità costitutive

delibera

la disattivazione del Centro Interuniversitario sulle Basi Molecolari Neurodegenerative (CIMN).

INVERSIONE O.D.G.

O M I S S I S

Sul punto 28 dell'O.D.G. «**NUOVA REGISTRAZIONE PER COPYRIGHT PER "ALGORITMO PREDITTIVO DI MORTALITÀ DEI PAZIENTI OSPEDALIZZATI PER COVID-19"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario;
- vista la richiesta trasmessa al Rettore, in data 8 settembre 2020, per una nuova registrazione per copyright per "Algoritmo predittivo di mortalità dei pazienti ospedalizzati per Covid-19" a nome dell'Università degli Studi di Firenze, per l'80% e dell'ente Fondazione Poliambulanza di Brescia, per il 20%, da parte del prof. Niccolò Marchionni, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica dell'Università degli Studi di Firenze;
- avuto riguardo del parere positivo espresso in data 8 settembre 2020 dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale per la registrazione del suddetto copyright;
- preso atto della autorizzazione ricevuta dall'ente Fondazione Poliambulanza di Brescia a procedere, ad opera di UNIFI, al deposito in nome e per conto di entrambi, con l'impegno a sostenere la propria quota parte di spese di deposito.
- ritenuto che lo strumento presentato riveste un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio della procedura di deposito del brevetto;
- tenuto conto che tramite procedura RDO al prezzo più basso realizzata sulla piattaforma MEPA è stato individuato quale consulente brevettuale per il deposito della domanda di brevetto in Italia lo Studio Ferrario Srl che ha quantificato la spesa in 736,62 euro IVA compresa, marca da bollo esclusa;
- visto l'art.5 co.2 del "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" emanato con D.R. 82735 (526) dell'8 maggio 2019, in cui si stabilisce che "*la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale assume decisioni in merito a: 1. estensione di Diritti di Proprietà Industriale; 2. mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale; 3. finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti; 4. gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo*",

Delibera

- 1) di autorizzare la registrazione per copyright, a nome dell'Università degli Studi di Firenze per il 80% e dell'ente Fondazione Poliambulanza di Brescia per il 20%, per "Algoritmo predittivo di mortalità dei pazienti ospedalizzati per Covid-19" con indicazione degli autori il prof. Niccolò Marchionni, il prof. Federico Lavorini, il prof. Rossella Marcucci, dott. Fumagalli, afferenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica dell'Università degli Studi di Firenze e il dott. Renzo Rozzini, afferente all'ente Poliambulanza di Brescia;

- 2) di autorizzare l'espletamento delle procedure di registrazione a cura del consulente brevettuale Studio Ferrario Srl facendo gravare il pagamento per le procedure di deposito, per la quota di titolarità dell'Università degli Studi di Firenze (80%), pari a 589,3 euro IVA compresa, più 2 euro di marca da bollo, sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Diritti di Proprietà Industriale di cui CsaVRI dispone - voce di spesa "Costi generali Brevetti";
- 3) di autorizzare l'Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori congiunti alla successiva gestione del copyright, e alla predisposizione e sottoscrizione da parte del Rettore di un accordo di condivisione del titolo, da sottoscrivere con l'ente Fondazione Poliambulanza di Brescia.

Sul punto 29 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE TRASPORTI ITALIA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2017 che ha approvato l'applicazione di una politica uniforme in merito alla partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali come Ateneo e non più come singolo Dipartimento e la conseguente copertura economica delle quote associative, da far gravare a partire dal 2017, sul Budget dell'Amministrazione centrale, anziché su quello dei singoli Dipartimenti;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2017 che ha confermato la volontà di partecipare come Ateneo al Cluster Tecnologico Nazionale "Trasporti Italia 2020" autorizzando la copertura sul bilancio di Ateneo dall'anno 2017 – Budget Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico - del costo relativo alla partecipazione al Cluster Tecnologico Nazionale "Trasporti Italia 2020", quantificato in € 1.000,00;
- considerato che durante l'Assemblea dei Soci del Cluster Tecnologico Nazionale "Trasporti Italia 2020" del 03/07/2020 è stato proposto l'incremento del valore della quota di partecipazione annuale da € 1.000 a € 2.000 al fine di dotare l'Associazione delle risorse necessarie per sviluppare nella sua completezza l'attività programmata, stante le regole emanate dal MUR;
- tenuto conto che l'incremento della quota associativa comporterebbe l'assunzione da parte dell'Ateneo di un ulteriore obbligo rispetto a quelle già assunte con conseguente impatto sulle spese per consumi intermedi dell'Ateneo così come limitate dall'art. 1, co. 590-599 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- considerato tuttavia l'interesse dell'Università di Firenze a continuare a partecipare in generale alle attività dei Cluster Tecnologici Nazionali per l'importanza strategica e trasversale alle aree disciplinari dell'Ateneo, e pertanto anche al Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti Italia 2020,

Delibera

di autorizzare la copertura sul bilancio di Ateneo – Area Servizi alla Ricerca e la Trasferimento Tecnologico per l'anno 2020 dei costi relativi alla partecipazione all'Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti Italia 2020, approvando la proposta di incremento della quota associativa annuale fino a un importo massimo pari ad € 2.000,00.

Sul punto 17 dell'O.D.G. «**PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER IL PERIODO DAL 30 DICEMBRE 2020, OVVERO DALLA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DEL SERVIZIO, PER LA DURATA DI TRE ANNI, CON FACOLTÀ DI RINNOVO DI ULTERIORI 3 ANNI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- considerata l'utilità e la necessità, per l'Università degli Studi di Firenze, di disporre di un adeguato servizio di brokeraggio e consulenza nel mondo assicurativo;
- vista la scadenza del contratto con MARSH SpA al 29.12.2020;
- preso atto della necessità di predisporre, nel più breve tempo possibile, una procedura aperta per l'affidamento di tale servizio;
- considerato che la remunerazione del broker non sarà a carico dell'Università degli Studi di Firenze, ma sarà determinata in base alle provvigioni risultanti dall'espletamento della gara d'appalto, a carico delle relative Compagnie assicurative,

Delibera

di procedere con l'attivazione di una procedura aperta ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Università degli Studi di Firenze, per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi.

Sul punto 26bis dell'O.D.G. «**NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO DI CSAVRI AI SENSI DEL NUOVO STATUTO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

- visto il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio;
- visto lo Statuto del Centro di Servizi d'Ateneo denominato "Centro per la Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e per la gestione dell'Incubatore universitario - CsaVRI", approvato con D.R. 1019 prot. n. 140606 del 23/09/2020;
- tenuto conto che il vigente Statuto di CsaVRI prevede la partecipazione al Consiglio Direttivo del Presidente del Centro, di un rappresentante del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Centro, di due esperti con comprovata esperienza sui temi del trasferimento, scelti fra i docenti e ricercatori dell'Università di Firenze, del Presidente della Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione, e in caso di sovrapposizione di quest'ultimo con i membri sunnominati o di vacanza della carica, da un responsabile di un Laboratorio congiunto di ricerca Università - soggetti esterni o da un membro universitario di uno Spin-off e di tre esperti in tema di innovazione esterni all'Università degli Studi di Firenze;
- considerato che nelle norme transitorie del vigente Statuto di CsaVRI si legge che "In prima applicazione del presente Statuto, i tre membri esterni, che ai sensi dell'art. 8, comma 2 del previgente Statuto fanno parte del Consiglio Scientifico, entrano a far parte del Consiglio Direttivo fino alla naturale scadenza del loro mandato";
- vista la delibera del Senato Accademico del 25/07/2018 che rinnova la nomina come membri esterni del Consiglio Scientifico di CsaVRI i dott.ri Gianni Pampaloni e Silvio Sferruzza, già nominati il 14/09/2016, e Tomaso Marzotto Caotorta, già nominato il 12/03/2014;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2018 che rinnova il Consiglio Direttivo prevedendo la partecipazione dei proff. Andrea Arnone, Vincenzo Zampi, Annarosa Arcangeli e Francesco D'Angelo (membri supplenti proff. Marco Pierini e Renzo Capitani);
- tenuto conto che gli attuali membri del Consiglio Direttivo sono stati nominati, rispettivamente, il prof. Vincenzo Zampi in data 26/07/2018, la prof.ssa Annarosa Arcangeli in data 26/03/2014 e il prof. Francesco D'Angelo in data 06/06/2016;
- considerato che il prof. Francesco D'Angelo è scaduto in data 05/06/2020;
- tenuto conto che il prof. Andrea Arnone partecipa al Consiglio Direttivo in qualità di Presidente di CsaVRI;
- visto l'esito dell'elezione del rappresentante tecnico amministrativo, svoltasi il 12/09/2018;
- tenuto conto che il prof. Vincenzo Zampi partecipa come esperto con comprovata esperienza sui temi del trasferimento, scelto fra i docenti e ricercatori dell'Università di Firenze e che la prof.ssa Annarosa Arcangeli partecipa come responsabile di un Laboratorio congiunto di ricerca Università - soggetti esterni e anche come membro universitario di uno Spin-off;
- vista la proposta del Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti col territorio e col mondo delle imprese di sostituzione del prof. Francesco D'Angelo col prof. Mario Tucci, in qualità di esperto con comprovata esperienza sui temi del trasferimento tecnologico, scelto fra i docenti e ricercatori dell'Università di Firenze;
- tenuto conto che ai sensi dell'art.6 co.4 del nuovo Statuto di CsaVRI "I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente",

DELIBERA

- 1) la conferma del prof. Vincenzo Zampi quale esperto con comprovata esperienza sui temi del trasferimento, scelto fra i docenti e ricercatori dell'Università di Firenze;
- 2) la nomina del prof. Mario Tucci quale esperto con comprovata esperienza sui temi del trasferimento, scelto fra i docenti e ricercatori dell'Università di Firenze;
- 3) la conferma della prof.ssa Annarosa Arcangeli quale responsabile di un Laboratorio congiunto di ricerca Università - soggetti esterni e anche membro universitario di uno Spin-off;
- 4) la conferma della dott.ssa Patrizia Cotoneschi quale rappresentante del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Centro;
- 5) la nomina dei dott.ri Gianni Pampaloni, Silvio Sferruzza e Tomaso Marzotto Caotorta, già membri esterni del Consiglio Scientifico di CsaVRI.

Pertanto la nuova composizione del Consiglio Direttivo di CsaVRI:

Nome e Cognome	Qualifica ai sensi dello Statuto di CsaVRI	Ruolo nel Consiglio Direttivo	Scadenza carica
prof. Andrea Arnone	Presidente di CsaVRI	Presidente	In qualità di Presidente di CsaVRI, partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.6 dello Statuto di CsaVRI.
prof.ssa Annarosa	Responsabile di	Membro	25/03/2022

Arcangeli	Laboratorio congiunto e membro universitario di Spin-off		(non riconfermabile)
prof. Vincenzo Zampi	Esperto con comprovata esperienza sui temi del trasferimento tecnologico, scelto fra i docenti e ricercatori UNIFI	Membro	25/07/2022 (riconfermabile)
prof. Mario Tucci	Esperto con comprovata esperienza sui temi del trasferimento tecnologico, scelto fra i docenti e ricercatori UNIFI	Membro	A far data dalla prima nomina, riconfermabile
dott.ssa Patrizia Cotoneschi	Rappresentante del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Centro	Membro	11/09/2022 (riconfermabile)
dott. Gianni Pampaloni	Esperto in tema di innovazione esterno ad UNIFI	Membro	25/07/2022
dott. Silvio Sferruzza	Esperto in tema di innovazione esterno ad UNIFI	Membro	25/07/2022
dott. Tomaso Marzotto Caotorta	Esperto in tema di innovazione esterno ad UNIFI	Membro	25/07/2022
Fanno altresì parte del Consiglio Direttivo il Dirigente dell'Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico e il Responsabile amministrativo, quest'ultimo con funzioni di segretario verbalizzante.			

Sul punto 27 dell'O.D.G. «**BANDI DI ATENEO 2019-2020 E 2020-2021 PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI COMPETITIVI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTD) DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE: PROPOSTA DI PROROGA UTILIZZO FONDI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto illustrato in narrativa;
- tenuto conto delle regole della contabilità economico-patrimoniale;
- considerate le difficoltà a rispettare le tempistiche previste per lo svolgimento delle ricerche a causa della pandemia da Covid-19;
- visto il parere favorevole della Commissione Ricerca;
- visto il vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- visto il vigente Statuto,

Delibera

- 1) di concedere la proroga al 31 dicembre 2021 dei progetti finanziati con il bando di Ateneo 2019 -2020 e di consentire l'utilizzo entro la nuova scadenza delle risorse non spese al 31/12/2020;
- 2) di consentire per i progetti finanziati con il bando di Ateneo 2020-21, l'utilizzo nell'anno 2021 delle risorse non spese al 31/12/2020;
- 3) di far gravare sul bilancio unico di previsione per l'esercizio 2021 la somma complessiva, pari al massimo a € 93.000, necessaria a coprire la suddetta proroga;

Raccomanda di compensare il maggior onere derivante dalla proroga in questione con una corrispondente riduzione del budget destinato ad altre iniziative, avendo prioritariamente riguardo a quello dell'Area ricerca e trasferimento tecnologico.

Alle ore 11,20, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Beatrice Sassi

IL PRESIDENTE

Prof. Luigi Dei



ATTO DI COMODATO

L'anno 2020 e questo giorno _____ del mese di _____,

con la presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni effetto di legge, tra:

l'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI FIRENZE, nella persona del Rettore, prof. Luigi Dei, suo legale rappresentante, domiciliato per la carica in Firenze, piazza S. Marco 4, in seguito definita anche Università, CF 01279680480

e la **SOCIETÀ' BOTANICA ITALIANA** onlus, nella persona della Presidente prof. Maria Consolata Siniscalco, nata a Torino il 22/6/1958, domiciliato per la carica in Firenze - via La Pira 4, in seguito definita anche Società Botanica, P.IVA 00464940485;

premesse

- che la Società Botanica Italiana onlus è Associazione a carattere strettamente scientifico, statutariamente sancito con documento del 13/3/1986 depositato presso il Notaio Luigi Aricò e registrato a Firenze il 2/4/1986 al n. 4867;
- che la Società Botanica Italiana onlus svolge fino dal 1888 attività culturali in sintonia con i compiti istituzionali e di ricerca perseguiti dal Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Firenze, e che sin da quella data si è stabilito tra Università e Società Botanica un rapporto di proficua collaborazione, come risulta da annuari dell'Università e da verbali del Consiglio della Società;
- che nel 1923 fu stipulata una convenzione tra la Società Botanica Italiana e l'Istituto Botanico del R. Istituto di Studi Superiori di Firenze, di cui l'odierno Dipartimento di Biologia Vegetale è l'erede naturale;
- che con atto di comodato del 26/06/2006, registrato in Firenze il 4/07/2006 al n° 6602, l'Università concedeva alla Società Botanica, per la durata di 9 anni, l'uso di alcuni locali situati al mezzanino (ora identificato come primo) dell'edificio di via La Pira, 4, per adibirli esclusivamente allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- che il cospicuo patrimonio bibliografico della Società Botanica Italiana è conservato presso l'Università onde consentirne piena fruibilità;
- che il contratto è attualmente scaduto ed occorre procedere, nell'interesse delle parti, alla stipula di un nuovo atto;
- che il Direttore Generale dell'Università, con provvedimento 55620 del 22/03/2019, disponeva il trasferimento in altra sede della Società Botanica, previo accordo con la medesima, incaricando il Sistema Museale a procedere celermente in tal senso;
- che, a seguito di accordo promosso dal Sistema Museale e raggiunto con le altre strutture interessate, è stato dato seguito al trasloco del personale della Società Botanica presso i locali 01 e 11 al piano primo dell'immobile in via Micheli, 3;

Unità di Processo Patrimonio Immobiliare

P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze
 Telefono +39 055 2757143-4-5-6-7-8-9
 posta certificata: ufficio.patrimonio@pec.unifi.it
 P.IVA | Cod. Fisc. 01279680480



- che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del _____ ha approvato la presente bozza di contratto di comodato;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Università degli Studi di Firenze concede alla Società Botanica Italiana l'uso dei locali situati al primo piano dell'edificio di via Pier Antonio Micheli 3, come indicati nella planimetria allegata (**All. A**) in uso attualmente al Dipartimento di Biologia (locale 11) e al Museo di Storia Naturale (locale 01). La Società Botanica Italiana accetta i locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per adibirli esclusivamente allo svolgimento delle proprie attività culturali di promozione e diffusione delle scienze botaniche.

Art. 2

La Società Botanica Italiana si obbliga a custodire e conservare in buono stato i locali oggetto del comodato.

Art. 3

Tutte le opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria interna ai locali oggetto del comodato, ivi comprese le opere di adeguamento e messa a norma, secondo la normativa vigente e futura, nonché quelle per l'ottenimento di certificazioni relative alla sicurezza, all'infortunistica e quant'altro, sono a carico della Società Botanica. Qualora gli interventi fossero sostenuti dall'Università di Firenze nell'ambito di lavori più ampi all'edificio, essa si riserva di richiedere il rimborso di quanto dovuto in quota parte per i lavori eseguiti nei locali oggetto del comodato.

Art. 4

La Società Botanica Italiana continua a concedere in comodato, come da Atto di Comodato del 2006, all'Università il proprio patrimonio librario ed emerografico, di cui all'allegato al presente contratto (**All. B**), salvo un aggiornamento sulle consistenze del 2006, che verrà comunicato alla Società Botanica entro la fine del 2020, patrimonio librario che verrà conservato presso la Biblioteca di Scienze - Sezione Botanica, nei locali posti in via La Pira 4.

Art. 5

Il suddetto patrimonio bibliografico conserva il carattere di fondo separato nell'ambito della Biblioteca di Scienze - Sezione Botanica, che ne assume la cura. Il fondo sarà individuabile attraverso un inventario ed un'etichettatura propria.

L'Università si impegna a curare la conservazione del suddetto patrimonio ed a garantirne l'uso ed il funzionamento secondo le modalità previste per le Biblioteche universitarie, alla stessa stregua e con i medesimi tempi del patrimonio librario universitario.

Art. 6

L'Università si impegna altresì a consentire la fruizione della Biblioteca di Scienze ai soci della Società Botanica Italiana, secondo le modalità stabilite nel regolamento della Biblioteca di Scienze.

Art. 7



Il Bibliotecario della Società Botanica Italiana onlus o suo delegato avrà diritto ad essere consultato ed informato su ogni decisione maturata all'interno del Comitato scientifico della Biblioteca di Scienze che riguardasse in particolare il patrimonio librario della Società Botanica.

Art. 8

La Società Botanica Italiana onlus si assume ogni responsabilità in ordine a danni a cose ed a terzi eventualmente causati dai propri iscritti quando essi si trovino nei locali universitari per l'esercizio di attività effettuate per conto della Società medesima.

Art. 9

La Società Botanica Italiana onlus corrisponderà all'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Firenze entro il 30 giugno di ogni anno la somma di € 350,00 a titolo di contributo forfettario alle spese.

La Società Botanica corrisponderà al Dipartimento di Biologia il rimborso delle spese telefoniche effettuate nel corso dell'anno, su richiesta del Dipartimento corredata da adeguata documentazione.

Art. 10

Il presente atto ha la durata di anni nove a partire dalla data di stipula e può essere rinnovato esclusivamente mediante un nuovo ed espresso accordo tra le parti.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento comunicando, con preavviso di almeno sei mesi, la propria decisione con lettera raccomandata alla controparte. In tal caso l'importo del contributo dovuto dalla Società Botanica sarà calcolato proporzionalmente e la Società sarà libera di trasferire il proprio patrimonio librario altrove.

Art. 11

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della Società Botanica Italiana onlus.

Art. 12


Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alla normativa del Codice Civile in tema di comodato.

Università degli Studi di Firenze
Prof. Luigi Dei

Società Botanica Italiana Onlus
Prof. Maria Consolata Siniscalco

Temi

- Ambito (204.96 mq.)
- Destinazioni d'uso (204.96 mq.)
- Locali compresi fra 9 e 14 mq. (66.41 mq.)
- Locali compresi fra 14 e 19 mq. (84.01 mq.)
- Locali maggiori di 19 mq. (41.25 mq.)
- Locali minori di 9 mq. (13.29 mq.)
- Soggetto ospitato (111.56 mq.)
- Spazi ufficiali (133.33 mq.)
- Titolare dello spazio (204.96 mq.)




TOT 204.96 mq.

TEM 0.00 mq.

SEL 28.00 mq.

Soggetto ospitato

- CNR (25.17 mq.)
- ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE (161.06 mq.) (-0.00 mq.)
- POLO CENTRO STORICO 1 (322.03 mq.)
- SOCIETA' BOTANICA ITALIANA (32.88 mq.)





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2019



Indice

Relazione sulla gestione	1
Stato Patrimoniale al 31/12/2019	14
Conto Economico al 31/12/2019	15
Nota Integrativa	16



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Bilancio consolidato esercizio 2019

RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. **Premessa**
2. **Il principio di rilevanza**
3. **Attività e andamento delle entità consolidate**
4. **Il D.lgs. 175/2016 e il futuro delle entità consolidate**

1.PREMESSA

Il bilancio consolidato è il documento che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di entità considerate come un unico soggetto, superando così le distinte personalità giuridiche dei diversi organismi del gruppo. Il bilancio consolidato, inoltre, è il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle entità controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale o proporzionale.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18: *“Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”*. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede che: *“I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalità è aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2”*.

Il citato D.lgs. 91/2011 rimanda ad un decreto del MEF, di concerto con i Ministri interessati, la definizione di un *“Regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati”*, l'individuazione dello schema tipo di bilancio consolidato e la definizione dei tempi e delle modalità per la sua adozione e pubblicazione.

Nelle more della redazione del suddetto decreto, il MIUR, di concerto con il MEF, ha ritenuto opportuno procedere all'emanazione del provvedimento contemplato dall'articolo 6, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. È stato pertanto approvato e pubblicato il decreto interministeriale n. 248 del 11 aprile 2016 con il quale sono individuati i criteri per la definizione dell'area di consolidamento, sono stabiliti i principi contabili di consolidamento a decorrere dal 2016 e sono definiti gli schemi di stato patrimoniale e conto economico consolidati. Compete invece ad un Decreto MEF (in attuazione dell'art. 18 del D.lgs. 91/2011) stabilire i tempi di adozione e le modalità di pubblicazione del bilancio consolidato. La Commissione interministeriale sulla contabilità economico-patrimoniale ha ritenuto, in risposta ad uno specifico quesito, che *“l'obbligo di approvazione del bilancio consolidato per le università statali si applichi inequivocabilmente a decorrere dall'esercizio 2016, ma, transitoriamente, in assenza di uno specifico termine, le Università, dopo aver provveduto all'approvazione del bilancio di esercizio 2016 nei termini previsti dalla legge vigente, potranno ottemperare a tale ulteriore obbligo del bilancio consolidato, non appena risulteranno nella condizione di poter procedere avendo la disponibilità dei dati dei bilanci dello stesso esercizio 2016, da consolidare, approvati dai soggetti appartenenti al “gruppo università”, secondo procedure, criteri e principi indicati nel D.I. n. 248/2016”*.

Dalla risposta fornita dalla Commissione si evince che per i consolidati degli atenei pubblici sono da ritenere legittime approvazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo. In ogni caso, l'Università di Firenze, disponendo già dal 29 maggio 2020 del bilancio unico d'esercizio 2019 della Capogruppo,

ha ritenuto di condurre in tempi celeri la procedura di consolidamento, pur dovendo attendere l'approvazione dei bilanci delle controllate che in un caso è avvenuta nel maggiore termine del 30 giugno 2020 (anziché il 30 aprile) secondo quanto previsto dall'art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Ai sensi dell'art. 4 del D.I. n. 248/2016 *“la Capogruppo predispone l'elenco dei soggetti ricompresi nell'area di consolidamento, informa i soggetti interessati, indicando le modalità ed i tempi di trasmissione dei bilanci d'esercizio e degli altri documenti contabili ed impartisce le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato. Fermo restando i principi contenuti nel decreto del MIUR, di concerto con il MEF, 14 gennaio 2014, n. 19, ove applicabili, la Capogruppo indica i criteri di valutazione delle poste di bilancio, nonché le modalità di consolidamento in linea con i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, trasmettendo agli interessati le indicazioni operative per l'uniformizzazione dei bilanci”*.

Secondo l'art. 1 del D.I. n. 248/2016, nell'area di consolidamento del gruppo università rientrano i seguenti soggetti giuridici:

- a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;
- c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
- d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.

Dato che l'Università di Firenze non ha costituito fondazioni universitarie di cui alla lettera a), l'attenzione si è concentrata sui punti da b) a d) del precedente elenco. In particolare, è stata individuata una società di capitali nella quale l'Università di Firenze deteneva al 31.12.2019 almeno il 50%+1 del capitale sociale, ossia l'Azienda Agricola Montepaldi S.r.l. (100% del capitale).

Non esistendo *“altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci”* (lettera c), l'attenzione si è concentrata sulla lettera d), ossia sugli *“altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione”*. Dalla disamina condotta è emerso come nella Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione (FRI), ente costituito ai sensi del libro primo del codice civile, l'Università di Firenze esprima quattro (il quarto, in particolare, d'intesa con la Città Metropolitana di Firenze) dei sei consiglieri di amministrazione previsti dallo statuto; per tale ragione si è inclusa la FRI nell'area di consolidamento.

Rispetto ai precedenti bilanci consolidati del 2016 e del 2017 si segnala che già dal 2018 non rientra più nell'area di consolidamento la società CERAFRI LAV S.c.r.l. in quanto la quota di partecipazione è stata alienata con atto notarile n. rep. 137114 del 15 gennaio 2018.

Il bilancio consolidato scaturito dalla procedura di consolidamento è composto, ai sensi del già citato D.I. n. 248/2016, oltre che dalla presente relazione sulla gestione, anche dagli schemi sintetici di stato patrimoniale e conto economico e dalla nota integrativa. Al bilancio consolidato sono allegati anche la relazione del collegio dei revisori dei conti, nonché l'elenco degli enti appartenenti all'area di consolidamento.

2.IL PRINCIPIO DI RILEVANZA

Ai sensi del D.I. n. 248/2016 il bilancio consolidato è redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze simili, con riferimento a tutti gli enti ed organismi compresi nell'area di consolidamento, applicando le modalità di consolidamento stabilite dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), tenuto conto dei principi del decreto del MIUR, di concerto con il MEF, 14 gennaio 2014, n. 19.

A questo proposito, una particolare attenzione è stata posta all'applicazione del cosiddetto "*principio di rilevanza*" dei valori delle entità consolidate ai fini della redazione degli schemi di bilancio e della nota integrativa. L'articolo 28 del D.lgs. 127/91 e il paragrafo 39 del principio contabile OIC n. 17 prevedono che: "*Quando il bilancio di una impresa controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, essa può essere esclusa dall'area di consolidamento. Si procede tuttavia al consolidamento nel caso in cui più controllate, singolarmente irrilevanti, complessivamente considerate non siano più irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso*".

La Commissione interministeriale sulla contabilità economico-patrimoniale negli atenei ha chiarito che il concetto di rilevanza ispira la compilazione del bilancio consolidato in ambito privatistico e societario, mentre nel contesto universitario l'individuazione dell'area di consolidamento avviene avendo come riferimento esclusivamente quanto previsto dal D.I. n. 248/2016 derivato dal D.lgs. n. 18/2012.

In altri termini, le università statali aggregano anche entità i cui valori, complessivamente considerati, siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Nel bilancio consolidato 2019 dell'Università di Firenze, come meglio specificato nella nota integrativa, i valori delle due entità consolidate, complessivamente considerati, incidono per meno dello 0,7% del patrimonio dell'ateneo (ancora più esigua è l'incidenza sui valori economici e finanziari).

A questo proposito è opportuno sottolineare come l'entità consolidata maggiormente significativa in termini patrimoniali (circa 7,566 milioni di totale attivo), ossia l'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l., presenti una valorizzazione in bilancio delle proprie immobilizzazioni – e in particolare di fabbricati e terreni - secondo il criterio civilistico del costo storico; pertanto quello che potrebbe essere, almeno potenzialmente, qualora fosse valorizzato a criteri correnti, un patrimonio di una seppur minima rilevanza

per l'ateneo, appare poco significativo nel contesto del gruppo università. A questo proposito si ricorda che la recente stima del valore economico del capitale dell'Azienda Agricola di Montepaldi condotta da un perito esterno (Prof. Stefano Pozzoli) al fine di emettere un avviso di manifestazione di interesse per l'alienazione del 100% delle quote della S.r.l. è pari a circa 16,708 milioni di euro. Si rinvia al prosieguo di questa relazione per maggiori dettagli in merito.

In definitiva, pur avendo risposto alle previsioni del D.I. n. 248/2016 per l'individuazione dell'area di consolidamento, anche in coerenza con quanto richiesto dalla Commissione interministeriale sulla contabilità economico-patrimoniale, e avendo, di conseguenza, effettuato un consolidamento integrale dei valori patrimoniali, economici e finanziari delle tre entità citate all'interno degli schemi del bilancio consolidato di ateneo, si ritiene ragionevole che nella nota integrativa al bilancio consolidato tali valori siano esposti sinteticamente, rinviando ai singoli bilanci d'esercizio delle due entità consolidate per ulteriori dettagli; ciò in quanto un'informazione eccessivamente dettagliata non aggiungerebbe utili elementi di valutazione al lettore del bilancio. Ciò è peraltro rafforzato dal fatto che l'Università di Firenze già adotta il metodo il patrimonio netto, invece che il criterio del costo storico, per la valorizzazione della sua partecipazione (immobilizzazione finanziaria) nell'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. all'interno del bilancio unico d'esercizio di Ateneo.

3. ATTIVITA' E ANDAMENTO DELLE ENTITA' CONSOLIDATE

Di seguito si riportano, per le due entità consolidate, una descrizione delle finalità istituzionali e statutarie e una sintetica illustrazione delle principali attività condotte nel 2019, rinviando, per dettagli circa i valori patrimoniali, economici e finanziari, alle note integrative dei singoli bilanci d'esercizio disponibili nella sezione "amministrazione trasparente" dei siti web di ciascuna di esse, oltre che alla nota integrativa del presente bilancio consolidato.

Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione (FRI)

La Fondazione, promossa originariamente dall'Università degli Studi di Firenze con la Provincia di Firenze, quest'ultima poi sostituita dalla Città Metropolitana di Firenze ed ora partecipata e sostenuta anche da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, è strumento di incontro, raccordo, sinergia tra l'Università di Firenze e le istituzioni del territorio toscano, con particolare riguardo all'area di Firenze, Prato e Pistoia, per realizzare attività di supporto della ricerca scientifica e tecnologica e alla formazione avanzata, con specifico focus su:

- Coordinamento per la realizzazione di strutture e programmi di servizio per lo sviluppo e la promozione della ricerca su temi che abbiano risonanza con le vocazioni sociali e produttive e gli obiettivi strategici del territorio.

- Identificazione di fonti pubbliche e private per il sostegno finanziario delle iniziative d'interesse per il territorio.
- Supporto ad attività di cooperazione scientifica e culturale, attivazione di progetti strategici di ricerca pluri-disciplinare, organizzazione del trasferimento tecnologico, dei processi d'innovazione e della valorizzazione dei risultati della ricerca in collaborazione col territorio;
- Promozione e supporto della nuova imprenditorialità
- Promozione e attuazione di iniziative ed eventi sul territorio per il trasferimento dei risultati della ricerca, anche tramite il raccordo studio-impresa, la diffusione della cultura dell'innovazione responsabile, nonché per la creazione di nuova imprenditorialità.

L'anno 2019 si è sviluppato in piena continuità con i precedenti esercizi, portando ad un ulteriore consolidamento delle attività e dei risultati della Fondazione e gettando le basi per nuove progettualità.

I principali settori in cui ha operato la Fondazione sono stati i seguenti: ambiente/energia, formazione, mobilità/logistica, beni culturali, sviluppo e innovazione, turismo, accelerazione d'impresa, salute.

Per un dettaglio circa i numerosi progetti concretamente condotti e le collaborazioni instaurate con terzi nel corso del 2019, si rinvia alla relazione sulla gestione della FRI.

Il risultato d'esercizio conseguito nel 2019 è di 1.140 euro e dall'anno della sua costituzione (2007) la FRI ha sempre conseguito risultati economici positivi. Per dettagli circa il risultato gestionale conseguito ed i principali valori economici, finanziari e patrimoniali, nonché per una descrizione della evoluzione prevedibile della gestione, si rinvia al bilancio d'esercizio 2019 della FRI.

Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l.

L'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l., è stata acquistata nell'anno 1989 dall'Università degli Studi di Firenze, che ne è tuttora l'unica proprietaria, con un capitale sociale di euro 1.756.000, interamente versato. Ha per oggetto principalmente l'attività di ricerca, studio e sperimentazione e di assistenza tecnica, nonché didattica, di formazione e divulgazione nei settori agrario, forestale e ambientale.

È un'azienda agricola produttiva che oltre a commercializzare i suoi prodotti svolge numerose attività a supporto dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo e, in particolare, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell'Università di Firenze.

Le strutture dell'Azienda sono utilizzate per attività di sperimentazione scientifica e per esercitazioni pratiche nell'ambito di diversi corsi di laurea.

La partecipazione di pubbliche amministrazioni in società, come noto, è disciplinata dal decreto legislativo n. 175/2016, recante il Testo Unico delle Società a Partecipazione pubblica (TUSP), che ha stabilito specifiche finalità per cui è consentita la costituzione di società o l'acquisizione di partecipazioni in società già costituite (art. 4).

L'Azienda Agricola di Montepaldi rientra nella specifica esenzione, prevista per le Università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art.4, comma 8, TUSP) ed è pertanto risultata, alla luce della normativa citata, una partecipazione formalmente ammissibile.

La normativa prevede che le partecipazioni pubbliche siano costantemente monitorate, affinché sia assicurato che nel tempo rispondano ad una serie di ulteriori requisiti, che attengono principalmente alla loro situazione dimensionale ed economico-patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 20 del TUSP, infatti, le partecipazioni devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione ove, in sede di analisi, di cui al comma 1 dello stesso articolo, le amministrazioni pubbliche rilevino: *“a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”*

In considerazione della situazione economica della società, già in occasione dell'approvazione del *“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'Ateneo”*, approvato dal CdA di Ateneo nella seduta del 28.09.2017, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, si stabiliva quale indirizzo strategico di procedere alla predisposizione e approvazione di un *“Piano di Risanamento”*, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del TUSP, volto al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario entro tre anni, in subordine all'eventuale dismissione di tutte o parte delle quote, qualora il piano non fosse risultato attuabile, nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 10 del TUSP.

Conseguentemente in data 29.01.2018 è stato adottato per l'Azienda Agricola di Montepaldi un *“Piano di risanamento 2018-2020”* che teneva in considerazione l'inadeguatezza sia della struttura commerciale, sia dei prezzi di vendita del vino Chianti Classico, giudicati insufficienti a raggiungere il margine economico per la copertura dei costi strutturali; prevedeva la prioritaria concentrazione delle energie per realizzare una rete commerciale atta a vendere vino imbottigliato di medio-alta qualità; ipotizzava il raggiungimento dell'equilibrio finanziario nel prossimo 2020 con volume di ricavi previsionale di 1.470.900 euro nel 2018, 1.582.100 euro nell'esercizio 2019 e 1.763.500 euro nel 2020.

Nelle successive analisi annuali di ricognizione periodica delle partecipazioni, adottate ai sensi dell'art. 20 TUSP, in merito all'Azienda Agricola Montepaldi S.r.l. è sempre stato confermato il predetto indirizzo strategico e quindi il costante monitoraggio del piano di risanamento approvato.

L'Amministratore Unico, Dott. Simone Toccafondi, nominato dal 26.05.2017, ha puntualmente relazionato a questo Consiglio di Amministrazione in ordine ai risultati periodici del piano, evidenziando di volta in volta lo stato di avanzamento raggiunto e le previsioni future. In particolare, si segnala che:

- il controllo interno dell'azienda Agricola è condotto dall'Amministratore Unico, responsabile anche della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4 del TUSP, mentre il collegio sindacale della partecipata svolge, ai sensi dello Statuto, sia l'attività di vigilanza amministrativa che quella di revisione legale dei conti;
- l'Amministratore Unico redige con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi aziendali, in applicazione da quanto stabilito dalla relazione sul governo societario, con contestuale comunicazione al collegio sindacale, che esercita la vigilanza di sua competenza;
- l'area dirigenziale "Affari Generali e Legali" dell'Ateneo comunica periodicamente, scambiando dati e informazioni, con l'Amministratore Unico non solo ai fini del rispetto degli adempimenti normativi ma anche per monitorare costantemente il sistema dei rischi aziendali;
- il Dott. Toccafondi ha presentato puntuali relazioni trimestrali al CdA di Ateneo sullo stato di avanzamento del piano di risanamento, sull'accesso ai finanziamenti bancari e sulle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali infrannuali dell'azienda nel corso dell'esercizio 2019.

Le relazioni periodiche hanno sempre evidenziato risultati positivi, ma un considerevole ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, per ovviare al quale l'amministratore unico ha da ultimo proposto un'ipotesi di aggiornamento del piano per il periodo 2019-2024 con la previsione di un consistente investimento finanziario di 2 milioni di euro, distribuito sul triennio 2020-2022, correlato alla ristrutturazione del debito nonché al potenziamento dell'attività produttiva.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione 25.10.2019 l'Amministratore Unico è stato autorizzato a mettere in atto il piano proposto, con mandato a verificare la possibilità di accedere al credito bancario per un importo non superiore a 1,5 milioni di euro.

Nell'ultimo referto che il dott. Toccafondi ha fatto pervenire in data 28.04.2020, acquisito dal CdA di Ateneo nella seduta del 30 aprile 2020, ha dato atto delle trattative in corso per l'ottenimento di un finanziamento bancario a supporto del suddetto piano; allo stato il finanziamento non è stato ancora ottenuto.

Nel primo semestre 2020 è poi intervenuta la nota emergenza sanitaria pandemica, che ha investito il nostro Paese negli ultimi mesi, compromettendo seriamente l'aspettativa di conseguire i risultati sperati. A tal proposito deve evidenziarsi che i settori maggiormente colpiti dalla situazione emergenziale sono proprio quelli del turismo, della ristorazione e della ricezione; di conseguenza al generale calo della domanda di vino imbottigliato, che rappresenta il settore commerciale sul quale si era maggiormente concentrato il piano di risanamento della Montepaldi, deve aggiungersi l'aspettativa di ulteriore contrazione della domanda che deriva dal canale HORECA (hotel, ristoranti, enoteche e catering) sia nazionale che estero, cui i prodotti dell'Azienda si sono principalmente indirizzati.

In definitiva allo stato attuale il piano di risanamento dell'azienda Montepaldi ha raggiunto soltanto parzialmente gli obiettivi che erano stati prefissati; inoltre non vi è una sicura prospettiva di ottenere il finanziamento bancario per un aggiornamento del piano fino al 2024, né il finanziamento straordinario garantito dallo Stato ai sensi del D.L. 23/2020 e la crisi in atto lascia ipotizzare piuttosto scenari peggiorativi.

Per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari dell'Azienda Agricola, la relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio 2019 evidenzia come le tensioni di liquidità rilevate già nel corso del 2019 avrebbero dovuto trovare risoluzione nell'ottenimento di un mutuo ipotecario. Ciò nonostante, all'approvazione del bilancio 2019 (giugno 2020) non è stata ottenuta l'erogazione del prospettato finanziamento (pari a 900.000 euro), a causa sia di una generale difficoltà di accesso al credito della Società, sia della incertezza operativa in cui si sono venuti a trovare gli istituti di credito a causa degli eventi legati alla pandemia da Covid-19.

Il rischio illustrato è stato ritenuto significativo dall'Amministratore Unico in quanto la carenza di urgenti iniezioni di liquidità in un contesto caratterizzato da una lenta ripresa dei consumi del settore vitivinicolo potrebbe far mancare alla Società le risorse finanziarie necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività già a far corso dai prossimi mesi. Il rischio in discussione è considerato significativo visto anche il probabile protrarsi degli effetti della crisi in corso sul settore della ristorazione.

A fronte di tale rischio, l'Amministratore Unico ha ritenuto di poter sopperire alla carenza di liquidità in parte con il ricorso alla alienazione di una porzione delle rimanenze di vino in giacenza, in parte con il ricorso alla cassa integrazione straordinaria prevista per il settore agricolo e, nel caso di un ritardo significativo nella ripresa del mercato, attraverso l'adozione di un piano straordinario di riduzione dell'attuale organico. In ogni caso l'Amministratore Unico si è impegnato a monitorare attentamente tutte le eventuali ulteriori forme di contribuzione straordinaria che saranno varate a livello comunitario e nazionale per garantire il sostegno al settore agricolo. Infine, saranno sin da subito avviate le operazioni necessarie per addivenire alla dismissione di tre complessi immobiliari non strategici.

Dal rischio di credito e da quello operativo, deriva il rischio finanziario, rappresentato dall'incertezza di non riuscire a far fronte al pagamento dei debiti sociali. Sebbene al momento non siano in corso azioni esecutive avanzate da creditori sociali nei confronti della Società, nel caso in cui i rischi e le incertezze più sopra illustrate si concretizzassero, si potrebbe verificare un conseguente e significativo rischio finanziario.

Il Collegio Sindacale della Società, nella propria relazione al Bilancio di esercizio 2019, considerato che:

- il piano di risanamento, nonostante il miglioramento riscontrato nella gestione caratteristica, non è in ancora grado di generare liquidità sufficienti alle esigenze finanziarie della società la quale, allo stato attuale, non soddisfa regolarmente i creditori correnti, accumulando debiti scaduti verso fornitori ed imposte, locali ed erariali;

- le richieste di finanziamento a medio-lungo termine destinate al ripianamento dei debiti scaduti, al miglioramento della funzione commerciale, nonché ai necessari investimenti strutturali, non hanno ancora avuto esito positivo;

- l'attuale situazione di emergenza sanitaria rende impossibile formulare previsioni di ripresa del mercato; ha evidenziato come la situazione di incaglio finanziario dell'Azienda Agricola di Montepaldi non sia tale da consentire la prosecuzione dell'attività in mancanza di nuova finanza a breve termine, esprimendo le seguenti conclusioni: *“Per tutto quanto precede il Collegio Sindacale non ha motivi ostativi alla approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 così come è stato formulato nell'ottica della continuità aziendale, né obiezioni da formulare in merito alla proposta di destinazione del risultato economico, a condizione che il socio unico si dichiari pronto ad intervenire senza indugio in caso di impreviste necessità finanziarie”*.

Stante la situazione appena illustrata, il CdA di Ateneo nel corso della seduta del 26 giugno 2020 ha preso in esame gli idonei provvedimenti per evitare che la società si trovi a breve in situazione tale da non poter garantire la continuità aziendale. Ciò ha comportato di assumere determinazioni in merito alla partecipazione in questione, con lo scopo di garantire che l'azienda sia in grado di svolgere la sua normale attività facendo fronte agli impegni e alle obbligazioni in scadenza.

Il CdA di Ateneo ha quindi stabilito un riassetto della partecipazione, proponendo di alienare l'intera partecipazione pari al 100% delle quote, affinché l'Università possa massimizzare il beneficio finanziario ed economico che deriva dal valore unitario dell'azienda.

La decisione di alienare la propria partecipazione, dunque, è stata assunta dall'Ateneo in quanto connessa all'analisi dell'assetto della società, sulla base della normativa specifica delle partecipazioni pubbliche, avendo quale intento preminente quello di garantire il principio che le partecipazioni debbano essere gestite in maniera efficiente e in condizioni di continuità.

L'alienazione delle quote sociali è stata proceduta dalla determinazione del loro valore, da porre a base della loro cessione, stimando quindi il valore economico-patrimoniale dell'intera azienda di Montepaldi. A tal proposito una valutazione aggiornata della stima di valore aziendale era stata commissionata a professionisti esterni ad inizio 2020 nell'ambito delle attività relative al monitoraggio del piano di risanamento dell'azienda.

Con decreto del Direttore Generale n. 398, prot. n.50192 del 24/03/2020 è stato affidato al Prof. Antonio Boggia l'incarico di redigere una perizia estimatoria di tutto il patrimonio immobiliare dell'Azienda Agricola Montepaldi S.r.l., da svolgere in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e affinché fosse parte integrante, per gli aspetti relativi alla valutazione immobiliare, di una perizia giurata estimatoria del valore complessivo della società. Con contestuale decreto del Direttore Generale n. 399/2020, prot. n.50194 del 24/03/2020 è stato affidato al Prof. Stefano Pozzoli l'incarico di redigere una perizia giurata estimatoria del valore complessivo della società, da svolgere in piena autonomia e senza vincoli di

subordinazione, che avesse quale base della valutazione del patrimonio immobiliare la perizia del Prof. Antonio Boggia.

Il Prof. Antonio Boggia ha consegnato la propria Relazione di stima dei beni immobili dell'Azienda Montepaldi con comunicazione del 13.05.2020. La relazione si conclude individuando *“il più probabile valore di mercato complessivo dei terreni e fabbricati dell'Azienda Agricola Montepaldi, ..., ammonta, in cifra tonda, ad euro 18.219.000”*.

Il Prof. Stefano Pozzoli ha consegnato in data 14/06/2020 a mezzo PEC - prot. n. 83193 del 15/06/2020 - la propria relazione sul valore dell'Azienda Agricola Montepaldi S.r.l., riferito all'intero patrimonio sociale, con riguardo ai dati del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 che è stata trasmessa successivamente asseverata con il giuramento ex art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666, reso in data 22 giugno 2020, innanzi al Notaio in Firenze dott. Stefano Spinelli.

Il Prof. Pozzoli, premesso che il processo valutativo di un'azienda scaturisce da un complesso esame che investe sia la capacità di reddito, che la sua struttura patrimoniale, e che esistono diversi criteri valutativi, ha precisato di aver proceduto alla valutazione in oggetto con il metodo patrimoniale semplice, tenendo comunque conto della componente immateriale della società e quindi procedendo a valorizzare il marchio dell'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l., che era un valore inespresso nel bilancio della Società.

Per il valore di terreni e fabbricati, ai fini della perizia non si è stato assunto il loro valore netto contabile, pari ad euro 4.798.323, ma quello della perizia sugli immobili redatta dal Prof. Antonio Boggia, pari ad euro 18.219.000.

La stima si conclude, come di seguito riportato: *“Occorre precisare che la presente valutazione tiene conto, per quanto possibile delle incertezze derivanti dalla emergenza Covid-19, e questo sia nella valutazione del marchio sia nella valutazione del patrimonio immobiliare effettuata dal Prof. Boggia, nei limiti in cui sia possibile oggi avere misura degli effetti futuri del fenomeno. In conclusione, con l'applicazione del metodo patrimoniale semplice, corredato di stima autonoma del marchio, si giunge ad un patrimonio netto rettificato rappresentazione del valore economico dell'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. di euro 16.708.623,73”*.

Le due relazioni di stima, allegate integralmente alla presente istruzione di pratica, sono state presentate e discusse durante la seduta del 22 giugno 2020 del Comitato Tecnico Amministrativo di Ateneo, che si è espresso ritenendole congrue e corrette dal punto di vista metodologico.

Per la determinazione del prezzo di alienazione delle quote in questione è stato quindi acquisito il risultato della perizia giurata di stima del Prof. Stefano Pozzoli ed è stato quindi posto a base della procedura di alienazione il valore di stima dell'Azienda nella misura di euro 16.708.623,73.

Strettamente connesso con l'eventuale alienazione delle quote della società, è anche il tema del credito che l'Università ha maturato nei confronti della Azienda Agricola di Montepaldi, a seguito della convenzione di finanziamento intervenuta nell'anno 2013. Infatti, il 22 febbraio 2013 il CdA di Ateneo deliberò di concedere un finanziamento all'Azienda Agricola di Montepaldi, a fronte della previsione di

un piano di miglioramento agricolo, che l'azienda accettò, come fu deliberato dal suo CdA nella seduta del 11.03.2013.

In merito al suddetto finanziamento ad oggi l'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. è debitrice dell'Università degli Studi di Firenze della somma complessiva di euro 567.315.

Poiché a seguito della eventuale alienazione delle quote della Montepaldi, l'Università non sarebbe più socio unico della stessa e quindi verrebbe meno il presupposto che ha dato origine alla convenzione di finanziamento del socio, con tutti gli effetti di legge conseguenti, il CdA dell'Università ha deliberato che contestualmente alla procedura di alienazione si addivenga all'estinzione del predetto rapporto, mediante cessione onerosa del credito all'acquirente delle quote sociali. A tal fine l'offerente si dovrà obbligare a rendersi anche cessionario a titolo oneroso del credito dell'Università degli Studi di Firenze dell'importo di euro 567.315 comprensivo di capitale e interessi calcolati al 31.12.2019. L'atto di cessione onerosa del credito dovrà essere stipulato contestualmente all'alienazione delle quote, con il versamento in favore dell'Università dell'importo sopra indicato, prevedendo espressamente che l'Università ceda il proprio credito pro soluto, e quindi garantendo la sussistenza del credito, ma non la solvenza del debitore ceduto. Il CdA si è quindi premurato del fatto che l'alienazione delle quote della società preveda clausole e condizioni tese a salvaguardare i principali interessi scientifici dell'Ateneo, affinché non vada disperso il valore delle attività di ricerca svolte in azienda.

A tale scopo si evidenzia che tra le attività scientifiche di maggior rilievo attualmente in essere presso la Montepaldi è di particolare interesse il progetto sperimentale MoLTE (Montepaldi Long Term Experiment), che è attivo dal 1991 e si realizza su una superficie leggermente declive di circa 15 ettari, che va implementandosi per un'estensione complessiva di circa 17 ettari. Questo dispositivo sperimentale è unico in Toscana e in Italia e in tutta l'area mediterranea, sia per durata nel tempo, sia per quantità di dati raccolti e risultati ottenuti.

Nella prospettiva di garantire la sopravvivenza del progetto, l'Azienda Agricola ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito in favore dell'Ateneo, con decorrenza dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2035 relativo all'area sperimentale di circa 17 ettari di campo seminativo, ove insiste il progetto indicato, e alle condizioni indicate nella stessa, tra cui la previsione che all'Ateneo spettino anche i frutti dei terreni interessati. L'eventuale acquirente si obbligherà, pertanto, nell'esercizio dei suoi diritti di socio unico, a garantire che l'azienda non receda dal contratto di comodato già stipulato.

Inoltre, è stato ritenuto opportuno che nella cessione fosse inserita una previsione di indivisibilità del patrimonio immobiliare aziendale volto a dissuadere il futuro acquirente dallo smembramento del compendio aziendale, affinché rimanga intatto il valore storico, culturale e scientifico dell'azienda, a beneficio anche del territorio e della comunità locale.

In definitiva, il CdA dell'Università nella seduta del 26 giugno 2020, esaminati i motivi che impongono un riassetto della partecipazione, gli interessi di diversa natura che l'Università è chiamata a tutelare e

quindi le condizioni cui l'alienazione deve essere sottoposta, ha deliberato di approvare, in coerenza con le previsioni contenute nell'art. 3, comma 1 del Regio Decreto n. 2440/1923 e nell'art. 10 del d.lgs n. 175/2016, una procedura competitiva, preceduta da avviso pubblico, a manifestare interesse all'acquisto delle quote. L'avviso è stato pubblicato sull'albo ufficiale di Ateneo in data 29 giugno 2020 e resterà aperto fino al 21 luglio 2020.

Al momento della redazione del bilancio consolidato l'avviso è ancora aperto e quindi non è possibile conoscere gli esiti della procedura. Ove vi fossero più manifestazioni di interesse si procederebbe con l'invito ad offrire che, comunicato agli interessati, nella migliore delle ipotesi il giorno successivo al primo termine, e quindi il 22 luglio 2020, dovrebbe prevedere almeno 40-60 giorni per la formulazione dell'offerta e quindi si potrebbe pervenire all'aggiudicazione già entro il mese di settembre 2020.

Ove a seguito dell'avviso pubblico non si dovesse riuscire ad alienare le quote dell'Azienda Agricola di Montepaldi ad un soggetto che ne assumerebbe il controllo, la partecipazione in questione potrebbe essere mantenuta solo ove, nel rispetto delle previsioni normative, si riesca a sostenere un'alternativa ipotesi di risanamento in tempi brevi e previa valutazione da parte dell'Amministratore Unico, acquisiti i pareri del socio e del collegio sindacale, delle condizioni di continuità aziendale, anche ai sensi della normativa prevista dall'art. 14 del TUSP.

4. IL D.LGS. 175/2016 E IL FUTURO DELLE ENTITA' CONSOLIDATE

Come già accennato in precedenza, la disciplina relativa alla partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società di diritto privato è stata modificata dal TUSP che ha introdotto una serie di limiti molto stringenti in ordine alla costituzione, al mantenimento e alla gestione delle società da parte delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini della presente relazione sulla gestione, le previsioni del TUSP influiscono in maniera significativa sull'area di consolidamento attuale e futura del gruppo Università di Firenze, in particolare per quanto attiene l'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l., come già dettagliatamente illustrato in precedenza, mentre nessun effetto è previsto sulla FRI in quanto ente del libro primo del codice civile.

Stato Patrimoniale al 31/12/2019

<u>ATTIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
<u>A) IMMOBILIZZAZIONI</u>	843.207.375	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>	851.199.485
I IMMATERIALI	10.715.310	I FONDO DI DOTAZIONE DELL' ATENEO	685.519.579
II MATERIALI	832.232.338	II PATRIMONIO VINCOLATO	158.909.863
III FINANZIARIE	259.727	III PATRIMONIO NON VINCOLATO	6.770.043
<u>B) ATTIVO CIRCOLANTE</u>	405.418.426	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>	23.156.002
I RIMANENZE	1.451.817		
II CREDITI	47.585.922	<u>C) TRATTAMENTO DI FINE</u>	
		<u>RAPPORTO DI LAVORO</u>	1.879.334
III ATTIVITÀ FINANZIARIE	10.000	<u>SUBORDINATO</u>	
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE	356.370.686	<u>D) DEBITI</u>	116.298.777
<u>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</u>	19.721.616	<u>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVE E</u>	275.813.818
		<u>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>	
TOTALE ATTIVO	1.268.347.416	TOTALE PASSIVO	1.268.347.416
<i>Conti d'ordine dell'attivo</i>	248.409.824	<i>Conti d'ordine del passivo</i>	248.409.824

Conto Economico al 31/12/2019

A) PROVENTI OPERATIVI	
I. PROVENTI PROPRI	74.646.940
II. CONTRIBUTI	307.708.903
III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE	
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	20.925.151
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-121.569
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0
<u>TOTALE PROVENTI (A)</u>	403.159.424
B) COSTI OPERATIVI	
VIII. COSTI DEL PERSONALE	230.880.933
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	127.171.113
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	16.259.615
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	4.657.120
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.655.405
<u>TOTALE COSTI (B)</u>	381.624.187
<u>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)</u>	21.535.237
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-1.986.995
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-4.827
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	505.995
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	13.279.367
RISULTATO DI ESERCIZIO	6.770.043



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Bilancio consolidato esercizio 2019

NOTA INTEGRATIVA

Quadro normativo	2
Area di consolidamento	2
Metodo di consolidamento	4
Criteri di valutazione e principi contabili	4
Analisi delle voci di Stato Patrimoniale	5
Conto Economico	8

1. QUADRO NORMATIVO

Il Bilancio consolidato è il documento che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo, prevedendo il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate, direttamente e indirettamente, dalla controllante, secondo il metodo del consolidamento integrale.

Il Bilancio consolidato assolve a funzioni informative essenziali, in quanto strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi, sia sotto un profilo di controllo gestionale. Tali funzioni non possono infatti essere assolte con pari efficacia dai bilanci d'esercizio delle singole imprese che compongono il gruppo.

Il Bilancio consolidato dell'Università di Firenze è redatto in conformità alla normativa di riferimento, che viene di seguito richiamata:

- Legge 30 dicembre 2010 n. 240: *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- Decreto legislativo del 27/01/2012 n. 18: *“Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- Decreto Interministeriale n. 19 del 14/01/2014: *“Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”* e successiva revisione e aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 8 giugno 2017, d'ora in avanti solo *“D.I. n.19/2014”*;
- Decreto Interministeriale n. 248 del 11/04/2016: *“Schemi di bilancio consolidato delle Università”*;
- Manuale Tecnico Operativo (MTO) elaborato dalla Commissione Ministeriale per la contabilità economico-patrimoniale delle Università adottato con Decreto Direttoriale 30 maggio 2019 n.1055;
- Principio contabile nazionale OIC 17 (dicembre 2016): *“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”*.

In particolare, gli schemi di redazione e i principi generali di consolidamento adottati sono quelli previsti dal D.I. n. 248 dell'11/04/2016.

Si compone dei prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e della Nota Integrativa.

Al Bilancio Consolidato sono allegati, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del D.I. n. 248/2016, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, l'elenco degli enti appartenenti all'Area di Consolidamento.

2. AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'*area di consolidamento* è l'insieme delle imprese oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante.

Il D.l. 11 aprile 2016 n. 248 all'art. 1 definisce l'area di consolidamento, stabilendo che vi rientrano, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 18, le seguenti amministrazioni:

- a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni;
- b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del Codice Civile;
- c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
- d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.

L'OIC 17 prevede l'esistenza di possibilità di esclusione dall'area di consolidamento nei casi in cui le controllate, individualmente o nel loro insieme, risultino irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. La Commissione interministeriale sulla contabilità economico-patrimoniale, ha chiarito che il concetto di "rilevanza", portato dall'OIC n. 17, ispira la compilazione del bilancio consolidato in ambito privatistico e societario, mentre in ambito universitario l'individuazione dell'area di consolidamento deve avvenire avendo come riferimento esclusivamente quanto previsto dal D.l. 248/2016 derivato dal Decreto legislativo 18/2012.

Relativamente all'esercizio 2019 risultano rientrare nell'area di consolidamento ai sensi di quanto previsto dal D.l. 248/2016 i seguenti soggetti giuridici:

Ente	Tipologia	% capitale posseduta	Partecipazione patrimoniale dell'Università	N. Amministratori nominati
Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l.	Società di capitali	100,00	4.785.755	1/1
Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione	Fondazione	0,00	-	4/6

I metodi utilizzati dalla Capogruppo per la valutazione delle partecipate rientranti nell'area di consolidamento sono stati i seguenti:

- *Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l.* - metodo del patrimonio netto: criterio di valutazione con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e di altre variazioni del patrimonio netto della partecipata;
- *Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione* – costo d'acquisto della partecipazione.

3. METODO DI CONSOLIDAMENTO

L'OIC 17 prevede due metodi di consolidamento:

- Integrale;
- Proporzionale.

Il *metodo del consolidamento integrale* prevede l'integrale inclusione nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese appartenenti all'area di consolidamento, salve le elisioni dei saldi e delle operazioni tra imprese incluse nell'area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore, ai fini del consolidamento.

Il *metodo del consolidamento proporzionale* prevede l'inclusione proporzionale nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese sulle quali una delle imprese incluse nell'area di consolidamento esercita un controllo congiunto con soci non appartenenti al gruppo, considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla quota di interessenza detenuta direttamente o indirettamente dalla controllante.

Il presente bilancio consolidato è redatto utilizzando il metodo di consolidamento integrale.

L'utilizzo di questa metodologia comporta l'iscrizione al 100% delle voci di stato patrimoniale e di conto economico dei soggetti consolidati, indipendentemente dalla percentuale di capitale posseduto. Le operazioni tra capogruppo e i soggetti facenti parte dell'area di consolidamento sono soggette a "elisione" dei valori patrimoniali e delle operazioni infragruppo e non vanno a modificare il risultato di esercizio o il patrimonio netto.

Le principali fasi seguite nel procedimento di consolidamento sono pertanto le seguenti:

- a) aggregazione delle poste attive e passive dello stato patrimoniale e del conto economico dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di partecipazione;
- b) eliminazione dei valori d'iscrizione delle partecipazioni nelle imprese controllate, inclusi nel bilancio d'esercizio della società controllante e, ove presenti, nei bilanci d'esercizio delle altre imprese del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell'impresa controllata di pertinenza del gruppo;
- c) eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le imprese incluse nell'area di consolidamento e degli utili e perdite interni o infragruppo.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

Il Bilancio consolidato 2019 dell'Università di Firenze adotta i medesimi principi utilizzati per il bilancio d'esercizio ed è stato redatto secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 19/2014, così come modificato dal D.l. 394/2017, e, per quanto non espressamente previsto, dai principi OIC.

La valutazione delle voci di bilancio è ispirata a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Considerato che l'impatto in termini percentuali dei bilanci delle due società/enti rientranti nell'area di consolidamento rispetto al totale dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico consolidati è di lieve entità (complessivamente inferiore allo 0,7%), si ritiene utile fornire un quadro esplicativo soltanto di quelle poste presenti nel bilancio dell'Azienda Agricola Montepaldi che hanno avuto un impatto più significativo sul bilancio consolidato. Per l'analisi di tutte le altre poste si rimanda a quanto già illustrato nella Nota Integrativa al bilancio d'esercizio della Capogruppo.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

A.II Immobilizzazioni materiali

Il saldo al 31.12.19 è pari a € 832.232.338, così composti:

- € 826.804.442 Capogruppo
- € 5.424.359 Azienda agricola Montepaldi S.r.l.
- € 3.537 Fondazione per la ricerca e l'innovazione

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali dell'Azienda Agricola Montepaldi si segnala che oltre l'85% del valore è rappresentato da terreni e fabbricati.

A.III Immobilizzazioni finanziarie

La voce è stata rettificata in funzione del valore attribuito nel bilancio della Capogruppo alle partecipazioni relative ai due soggetti rientranti nell'area di consolidamento. In dettaglio:

- Azienda Agricola Montepaldi S.r.l. (metodo di valutazione patrimonio netto) € 4.785.573.

B.I Rimanenze

Il modello contabile adottato dalla capogruppo non prevede la gestione di giacenze di magazzino; pertanto gli acquisti di merci vengono sempre rilevati direttamente a conto economico come costi al momento dell'arrivo della merce a destinazione. Tale voce risulta invece valorizzata, per € 1.390.479 nel bilancio dell'Azienda agricola Montepaldi S.r.l. e per € 61.338 nel bilancio della Fondazione R.I.

In particolare, per l'Azienda agricola Montepaldi, le rimanenze alla chiusura dell'esercizio risultano costituite da:

- **semilavorati** (Euro 1.050.567), rappresentati da vino e vinsanto (sfuso ovvero imbottigliato) in corso di invecchiamento/affinamento (Euro 1.028.304), oltre che da olio extravergine di oliva, tra cui olio atto a divenire IGP Toscano e DOP Chianti classico (Euro 22.263);
- **prodotti finiti e merci** (Euro 289.758), costituite da: o *prodotti finiti* (Euro 273.062), rappresentati da vino sfuso ovvero imbottigliato il cui processo di invecchiamento/affinamento è giunto a termine (Euro 259.919), olio confezionato per la vendita (Euro 1.256), brandy (Euro 10.218) e granaglie (Euro 1.669); o *merci* (Euro 16.696), rappresentate da grappa (Euro 9.647), pasta (Euro 6.899), miele (Euro 76), sapone (Euro 44) ed altre merci varie (Euro 30);
- **materie prime, sussidiarie e di consumo** (Euro 50.154), rappresentate da imballaggi (Euro 36.563), materie di consumo (Euro 8.105), concimi e presidi sanitari (Euro 2.981) e carburanti e lubrificanti (Euro 2.505).

B.II Crediti

È stato rettificato il credito, pari a € 567.315, vantato dalla Capogruppo nei confronti dell'Azienda agricola Montepaldi S.r.l., analoga rettifica è stata fatta alla voce D debiti del passivo dello Stato Patrimoniale. Si tratta del credito relativo al finanziamento di € 500.000 concesso dall'Ateneo (delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/2/2013) all'azienda agricola per la realizzazione del piano d'investimento pluriennale 2012-2017. Il finanziamento in questione avrebbe dovuto essere restituito alla Capogruppo in 10 rate annuali costanti, decorrenti dal 2014, con tasso d'interesse annuo pari al 2%.

PASSIVITÀ

A. Patrimonio Netto

Secondo quanto previsto dall'OIC 17, in sede di consolidamento, l'eliminazione del valore delle partecipazioni nelle controllate incluse nell'area di consolidamento in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate nei valori esistenti alla data di consolidamento. Per effetto di tale eliminazione si determina una differenza di annullamento che rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante alla data di consolidamento e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata parimenti alla data di consolidamento.

La determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento. Da tale

confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento.

Poiché il costo originariamente sostenuto dall'Ateneo per l'acquisto della partecipazione Fondazione per la ricerca e l'innovazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, si genera una differenza negativa da annullamento. Pertanto, ai sensi del paragrafo 60 dell'OIC 17, tale differenza, pari a € 824.466, è stata iscritta nella voce "Riserve di consolidamento".

Come già illustrato nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni finanziarie, poiché la partecipazione nell'Azienda agricola Montepaldi S.r.l. è valutata con il metodo del patrimonio netto, il valore del patrimonio netto della controllata è stato interamente rettificato.

D. Debiti

Per quanto riguarda la voce in questione, si segnalano i seguenti finanziamenti a rilevanza pluriennale iscritti nel bilancio dell'Azienda agricola Montepaldi S.r.l.:

- Mutuo ipotecario di Euro 250.000 erogato da Chianti Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. erogato nel 2016, capitale residuo alla chiusura dell'esercizio Euro 240.481, di cui:
 - o Euro 12.907 con scadenza entro i dodici mesi;
 - o Euro 53.946 con scadenza oltre i dodici mesi ed entro i cinque anni;
 - o Euro 173.628 con scadenza oltre i cinque anni.
- Finanziamento del Socio unico erogato nel 2013, capitale residuo € 500.000, interessi maturati e liquidati a credito del socio unico € 67.315, per complessive € 567.315. Posta rettificata come illustrato nella sezione relativa ai crediti.

CONTO ECONOMICO

A.I Proventi propri

Per quanto riguarda la voce in questione si segnalano i ricavi da vendite e prestazioni dell'Azienda agricola Montepaldi S.r.l., riferiti all'attività agraria in senso stretto, pari a complessivi € 891.223, così ripartiti:

Ricavi vendite e prestazioni	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Ricavi vendite di vino	827.780	284.187	543.593
Ricavi vendite di olio	20.940	18.478	2.462
Ricavi vendite altri prodotti	29.651	14.841	14.810
Ricavi per prove sperimentali c/terzi	12.852	-	12.852
TOTALI	891.223	317.506	573.717

Come si evince dalla tabella, nell'esercizio 2019 si è registrato un incremento del volume dei ricavi dalle vendite e prestazioni rispetto all'esercizio precedente di 573.717 euro.

I proventi propri della Fondazione sono invece costituiti da contributi per il finanziamento di specifici progetti da parte di soggetti terzi (in particolare Unione Europea), da contributi di soci e associati e altri contributi.

A.5 Altri proventi e ricavi diversi

Nella voce altri ricavi e proventi dell'Azienda agricola Montepaldi S.r.l., pari ad Euro 134.348, sono compresi contributi (Euro 104.392) ed altri ricavi (Euro 29.956). In particolare, i contributi si riferiscono a:

- contributi in conto esercizio ed impianti PAC-OCM di competenza dell'esercizio erogati da ARTEA (Euro 79.767);
- contributi in conto esercizio PAC-OCM per l'internazionalizzazione sui mercati di competenza dell'esercizio, erogati da AGEA (Euro 21.125);
- contributi in conto esercizio erogati da Ambito Territoriale Caccia n. 5 - ATC 5 (Euro 3.500).

Gli altri ricavi, complessivamente pari ad Euro 29.956, sono riferiti a:

- ricavi da concessione a terzi della sala conferenze e relativa assistenza (Euro 3.750);
- contributo Fondazione Marchi (Euro 5.000);
- proventi di competenza di esercizi precedenti, rilevati nell'esercizio corrente quale sopravvenienza attiva (Euro 12.839);
- rimborso danni da terzi (Euro 3.500);
- altri ricavi vari (Euro 4.867).

RISULTATO D'ESERCIZIO

Il risultato d'esercizio consolidato del gruppo risulta essere pari a complessivi € 6.770.043 e risulta così composto:

€ 7.029.788 Capogruppo al netto del risultato d'esercizio dell'Azienda agricola Montepaldi S.r.l.;

€ - 260.885 Azienda agricola Montepaldi S.r.l.;

€ 1.140 Fondazione per la ricerca e l'innovazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che nel bilancio unico d'esercizio 2019 dell'Università di Firenze, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020, la perdita dell'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. era stata valorizzata, in coerenza con il principio OIC 17, paragrafo 164, sulla base del progetto di bilancio della controllata, per € 260.818, con un patrimonio netto, e quindi una pari partecipazione fra le immobilizzazioni finanziarie di Ateneo, ipotizzato di € 4.785.573.

I risultati definitivi di Montepaldi nel bilancio d'esercizio 2019 approvato dall'Amministratore Unico sono invece: patrimonio netto € 4.785.755 (182 euro di differenza rispetto al bilancio unico di Ateneo), risultato d'esercizio €-260.885 (67 euro di differenza rispetto al bilancio unico di Ateneo).

Con riferimento alla prima differenza (182 euro per il patrimonio netto) si rileva un errore materiale nella valorizzazione della partecipazione in Montepaldi nel bilancio unico d'esercizio e nel bilancio consolidato di Ateneo degli anni precedenti, pari 249 euro, che si riduce a 182 euro nel 2019 a causa dello scostamento nella perdita d'esercizio fra pre-consuntivo e consuntivo di Montepaldi (67 euro).

Con riferimento alla seconda differenza (67 euro per la perdita) si sottolinea come essa sia del tutto fisiologica, vista la necessità di basare la stima della partecipazione, effettuata col metodo del patrimonio netto, attraverso un bilancio pre-consuntivo della controllata. L'Amministratore Unico dell'Azienda Agricola Montepaldi, infatti, ha approvato il bilancio d'esercizio 2019 osservando il maggior termine del 30 giugno 2020 (anziché il 30 aprile) in applicazione dell'art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Nel presente bilancio consolidato sono indicate le cifre di patrimonio netto e di perdita dell'esercizio rilevate nel bilancio d'esercizio 2019 di Montepaldi approvato nel giugno 2020. Gli errori materiali nel bilancio unico d'esercizio di Ateneo saranno invece corretti come non rilevanti, ai sensi del principio OIC 29, con l'approvazione del bilancio unico d'esercizio di Ateneo del 2020.

Stato Patrimoniale confronto 2018-2019

	2018	2019		2018	2019
<u>ATTIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
<u>A) IMMOBILIZZAZIONI</u>	844.092.592	843.207.375	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>	840.398.181	851.199.485
I IMMATERIALI	10.015.907	10.715.310	I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO	685.486.590	685.519.579
II MATERIALI	832.149.785	832.232.338	II PATRIMONIO VINCOLATO	137.429.508	158.909.863
III FINANZIARIE	1.926.900	259.727	III PATRIMONIO NON VINCOLATO	17.482.084	6.770.043
<u>B) ATTIVO CIRCOLANTE</u>	376.523.941	405.418.426	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>	31.998.556	23.156.002
I RIMANENZE	1.580.465	1.451.817	<u>C) TRATTAMENTO DI FINE</u>		
II CREDITI	63.689.539	47.585.922	<u>RAPPORTO DI LAVORO</u>	1.976.407	1.879.334
III ATTIVITÀ FINANZIARIE	10.000	10.000	<u>SUBORDINATO</u>		
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE	311.243.937	356.370.686	<u>D) DEBITI</u>	108.051.703	116.298.777
<u>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	21.115.611	19.721.616	<u>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E</u>	259.307.296	275.813.818
			<u>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>		
<u>TOTALE ATTIVO</u>	1.241.732.143	1.268.347.416	<u>TOTALE PASSIVO</u>	1.241.732.143	1.268.347.416
<i>Conti d'ordine dell'attivo</i>	248.409.824	248.409.824	<i>Conti d'ordine del passivo</i>	248.409.824	248.409.824

Conto Economico confronto 2018-2019

	2018	2019
A) PROVENTI OPERATIVI		
I. PROVENTI PROPRI	69.974.002	74.646.940
II. CONTRIBUTI	299.254.920	307.708.903
III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE		0
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		0
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	50.556.422	20.925.151
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	226.695	-121.569
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0
TOTALE PROVENTI (A)	420.012.039	403.159.424
B) COSTI OPERATIVI		
VIII. COSTI DEL PERSONALE	225.544.152	230.880.933
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	112.586.961	127.171.113
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	15.685.287	16.259.615
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	7.167.428	4.657.120
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.107.257	2.655.405
TOTALE COSTI (B)	388.091.085	381.624.187
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	31.920.954	21.535.237
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-2.159.444	-1.986.995
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0	-4.827
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	628.292	505.995
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	12.907.718	13.279.367
RISULTATO DI ESERCIZIO	17.482.084	6.770.043

Avviso pubblico di formazione strategica per "Digital job" e, a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 - Asse C Istruzione e Formazione Ob. Specifico C.3.1.1.A "Formazione per l'inserimento lavorativo".

Decreto dirigenziale 3096 del 26 febbraio 2020.

n°	Denominazione Progetto FS	Dipartimento proponente	Soggetto gestore	Quota Università	Responsabile amministrativo/ struttura di riferimento	Delegato per la firma ATS	Scheda sintetica all. 2 (scadenza 23 luglio 2020)	delibera C.d.D.
	A.R.E. Green – Ambiente, Risparmio Energetico, Energie Alternative	DIEF	ASEV Empoli S.p.a., ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. - Empoli (FI), Istituto Statale di Istruzione Superiore Ferraris – Brunelleschi Empoli (FI), Università degli Studi di Firenze	ND	Patrizia Cecchi Gaia Scandurra Benedetta Rizzo	Prof. Maurizio De Lucia	prot. n. 105131 del 24-07-2020	C.d.D. 21/09/2020
	DYAC - Digital Yatch Companies	DISEI	Agenzia formativa Tesso - Camaiore (LU), Consorzio NAVIGO - Viareggio (LU), I.I.S. Galilei-Artiglio - Viareggio (LU), Università degli Studi di Firenze postacertificata@pec.teseofoor.it, in cc agenziaformativa@teseofoor.it,	€ 2,401.66	Elisabetta Sonnati Cristina Gagliani	Prof.ssa Federica Ielasi	prot. n. 99500 del 15-07-2020	C.d.D. 7 luglio prot. n. 99500 del 15/07/2020 prot. n. 119981 del 26/08/2020
	LET'S GO FLORENCE - Competenze digitali per lo sviluppo del settore turistico	DINFO	FORMAIMPRESA Srl - (FI), DIGITAL TOMATO Srl - (FI), STUDIO A&C COMUNICAZIONE S.N.C. - (FI), Università degli Studi di Firenze	€ 1,820.00	Roberta Rosati Barbara Brunelli	Prof. Pietro Pala C.F. PLAPTR67H15I452L Sassari, 15/06/1967 Firenze	prot. n. 98148 del 13-07-2020	C.d.D. 27 luglio prot. n. 107967 del 29/07/2020 prot. n. 117371 del 19/08/2020
	SmaG - SMART GREEN	DINFO	Laboratorio Archimede S.r.l.- (PO), APAB - (FI), Netsens S.r.l. - Catanzaro (FI), Università degli Studi di Firenze	€ 5,410.00	Roberta Rosati Barbara Brunelli	Prof. Alessandro Cidronali	prot. n. 103110 del 22-07-2020	C.d.D. 11/09/2020



Il Rettore

Decreto n. _____

Anno 2020

Prot. n. _____

VISTI l'art. 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e il Decreto Interministeriale 30 ottobre 2000, n. 436 "Attuazione dell'articolo 69 della Legge 17 Maggio 1999, n. 144, Regolamento concernente l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore" che prevedono la partecipazione delle Università nella progettazione e realizzazione dei Progetti per i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;

VISTO Avviso pubblico emanato dalla Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale 26 febbraio 2020, n. 3096, per la presentazione dei progetti per l'attivazione dei corsi di formazione strategica per "Digital job" e, a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 - Asse C Istruzione e Formazione Ob. Specifico C.3.1.1.A "Formazione per l'inserimento lavorativo" e in particolare l'art. 4, secondo il quale tutti i soggetti co-proponenti, all'atto di presentazione delle candidature, devono sottoscrivere congiuntamente una dichiarazione di impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) o di Scopo (A.T.S.);

VISTE le note inviate dai Dipartimenti segnalanti l'interesse per l'Ateneo a partecipare in qualità di partner a diversi Progetti da presentare in risposta all'Avviso regionale sopra richiamato;

VISTA in particolare la documentazione relativa al Progetto ".....", presentato dal Dipartimento di (.....);

VISTE le delibere con cui il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 24 settembre e del 28 settembre 2020 hanno approvato la partecipazione dell'Ateneo fiorentino all'Avviso regionale di cui al Decreto Dirigenziale del 26 febbraio 2020, n. 3096;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, n. con cui la Regione Toscana ha ammesso a finanziamento il Progetto ".....";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

DECRETA

per il Progetto F.S. ".....", di individuare come persona delegata alla firma dell'atto costitutivo dell'A.T.I./A.T.S. il/la Prof./Prof.ssa

Firenze,

Il Rettore
Prof. Luigi Dei

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza
X legislatura

Deliberazione 4 giugno 2020, n. 43

Oggetto: Pianeta Galileo aa.ss. 2020-2021 e 2021-2022. Convenzione tra Consiglio regionale della Toscana, Università degli studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli studi di Siena e Ufficio scolastico regionale

<i>Sono presenti</i>	EUGENIO GIANI	Presidente del Consiglio regionale
	LUCIA DE ROBERTIS	Vicepresidenti
	MARCO STELLA	
	MARCO CASUCCI	Consiglieri segretari
	ANTONIO MAZZEO	

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè

Allegati N. 1

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), che dispone la realizzazione del programma di divulgazione scientifica "Pianeta Galileo" e in particolare prevede che tale programma sia definito in collaborazione con gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca che operano sul territorio regionale nel campo della ricerca e dell'educazione scientifica (articolo 4);

Ricordato che dal 2010 il Consiglio regionale della Toscana ha realizzato le edizioni di Pianeta Galileo in collaborazione con le Università toscane e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, definendo attraverso apposite convenzioni le reciproche modalità di collaborazione;

Preso atto che la Convenzione approvata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 maggio 2018, n. 60, di durata biennale, fra il Consiglio regionale della Toscana, l'Università degli studi di Firenze, l'Università degli studi di Siena, l'Università degli Studi di Pisa e l'Ufficio scolastico regionale di durata biennale per la realizzazione delle edizioni 2018 e 2019 (anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020) di Pianeta Galileo è in scadenza il prossimo 30 giugno;

Valutato opportuno procedere con il rinnovo della convenzione biennale per la definizione del programma di divulgazione scientifica di Pianeta Galileo anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione dello schema di convenzione, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Evidenziato che ciascun Ente procederà all'individuazione dei propri rappresentanti che entreranno a far parte del comitato tecnico scientifico, tenendo conto delle competenze necessarie, al fine dello svolgimento delle attività delineate in convenzione;

A voti unanimi,

delibera

1. di approvare lo schema di convenzione biennale fra Consiglio regionale, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Siena e l'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, Direzione Generale (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto) anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022;
2. di incaricare il dirigente del Settore "Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale" dell'adozione degli atti necessari per la stipula della citata convenzione.

Il presente atto, compresi gli allegati, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007, è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD).

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani

IL SEGRETARIO

Silvia Fantappiè



CONVENZIONE

**per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso
Istituzioni Scolastiche della Toscana**

**da parte di studenti iscritti a corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso
l'Università degli Studi di Firenze
ai sensi del DM 249/2010 e successive modificazioni**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE CF 01279680480, con sede legale in Piazza San Marco 4 - 50121 Firenze rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Luigi Dei nato a Firenze il 10/06/1956, di seguito "Università";

E

[Nome istituto] CF/P.IVA..... con sede legale in **[Comune, provincia, indirizzo]** nella persona del Dirigente Scolastico, Prof./Prof.ssa nato/a a (.....) il, di seguito "Istituzione scolastica";

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», d'ora in avanti DM 249/2010;

VISTO CHE l'art. 13 del DM 249/2010 disciplina i "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità";

VISTO CHE al comma 1 dell'art. 13 del DM 249/2010 si dispone che i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità devono comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari;

VISTO CHE l'art. 2 del Decreto 30 settembre 2011 disciplina i "Corsi di specializzazione per le attività di sostegno" e rimanda agli allegati A, B e C quali parte



integrante del decreto che determinano, fra l'altro, gli insegnamenti, le attività laboratoriali e il tirocinio;

VISTO CHE l'allegato B di cui all'art. 2 del Decreto 30 settembre 2011 definisce le modalità di tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificato per ordine e grado di scuola per un totale di 12 CFU suddivisi fra tirocinio diretto (6 CFU), rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali (3 CFU) e nuove tecnologie per l'apprendimento (T.I.C.);

VISTO CHE l'allegato B di cui all'art. 2 del Decreto 30 settembre 2011 definisce le modalità di svolgimento del tirocinio diretto e definisce la figura professionale del tutor dei tirocinanti;

VISTO il DM n. 93 del 30 novembre 2012 "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DM n. 249/2010" e in particolare l'art. 8 comma 3 che stabilisce che le Università riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi;

VISTA la nota **n. 12452 del 07/04/2014** con la quale la Direzione dell'ufficio Scolastico Regionale ha comunicato che le istituzioni scolastiche della Toscana, statali e paritarie, sono da ritenersi tutte accreditate precisando che "il Dirigente Scolastico, al momento della sottoscrizione della convenzione con l'università, è garante che le condizioni e i criteri di cui al citato decreto n. 93/2012 siano effettivamente posseduti dall'istituto di cui è titolare (compresa l'idoneità del docente a svolgere il tutor del tirocinante)";

PRESO ATTO CHE l'istituzione scolastica è accreditata ai sensi del DDG soprarichiamato;

CONSIDERATO CHE il DM 92 dell'8 febbraio 2019 decreta, agli articoli 2 e 3, l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno mediante convenzioni;

CONSIDERATO CHE l'Università degli Studi ha dato l'avvio alla procedura per l'attivazione dei Corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l'a.a. 2019/2020;

PRESO ATTO CHE per lo svolgimento del tirocinio è necessario che le università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate ai sensi dell'art. 12, comma 1 del DM 249/2010;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

1. L'Università attiva i Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità richiamati in premessa, di cui è sede amministrativa e per i quali agisce, ai fini delle attività di tirocinio, quale "soggetto promotore".
2. L'Istituzione Scolastica si dichiara disponibile ad ospitare tirocinanti nell'ordine/i di scuola nelle modalità definite dall'Allegato B dell'art. 2 del Decreto 30 settembre 2011, quale "soggetto ospitante". Ai sensi della nota **USR n. 12452 del 07/10/2014** richiamata in premesse il Dirigente Scolastico, mediante la stipula della presente convenzione, si fa garante a che le condizioni e i criteri di cui al decreto n. 93/2012 richiamato in premesse sono posseduti dall'Istituzione Scolastica (compresa l'idoneità del docente a svolgere il tutor del tirocinante)".
3. Ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata in premesse, gli iscritti al Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, potranno svolgere presso l'Istituzione Scolastica le attività di tirocinio come prevista dall'allegato B del DM 30 settembre 2011, quali "tirocinanti".

Articolo 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Gli studenti del Percorso di formazione saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività del tirocinante è verificata dai tutor coordinatori e dai tutor dei tirocinanti, di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del DM 249/2010 e all'allegato B del DM 30 settembre 2011. Si dà atto che, ai sensi e all'allegato B del DM 30 settembre 2011, i tutor sono docenti in servizio presso l'Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto, con incarico di insegnamento non inferiore a sette anni, individuati sulla base della disponibilità e del curriculum. In ogni caso i tutor debbono essere, in via prioritaria, docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzati per le attività di sostegno, con incarico su posto di sostegno, con non meno di cinque anni di anzianità. Oppure, in subordine, docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzati per le attività di sostegno, incaricati su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).
4. Per ciascun tirocinante, l'Istituzione scolastica ospitante progetta, di concerto con il Direttore del corso, il percorso di tirocinio diretto.
5. Per ciascun tirocinante inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto di tirocinio contenente:
 - nominativo del tirocinante;



- nominativi del tutor coordinatore e del tutor del tirocinante;
- le strutture scolastiche presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi della presente convenzione, delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- la durata in ore del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento, con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante.

Articolo 3

Il Dirigente Scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla presente convenzione. La certificazione delle presenze è di diretta responsabilità del soggetto ospitante.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto promotore si impegna a:

- assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché fornire la copertura assicurativa per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- fare pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo;
- definire le procedure interne di responsabilità nei confronti dello studente.

Articolo 5

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'Istituzione scolastica ospitante si impegna a:

- individuare e nominare i tutor dei tirocinanti, in applicazione dell'art. 2 del Decreto 8 novembre 2011;
- rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante ed il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- in caso di trasferimento/rinuncia del tutor, procedere, d'intesa col soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;



- a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- in caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituzione scolastica ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore;
- segnalare immediatamente l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor coordinatore del soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali ed ai dati sensibili degli alunni con i quali si troverà ad operare;
- frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Articolo 7

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 c. 3 del Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012, l'Università degli Studi di Firenze si impegna a riconoscere all'Istituzione scolastica firmataria della presente convenzione una quota del contributo di iscrizione versata dagli iscritti ai **Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno**, attivati per l'a.a. 2019/20.

2. La quota di cui al comma precedente è fissata in € 250,00 (duecentocinquanta) per corsista ospitato, e comunque non sarà inferiore al 10% del totale accertato, secondo quanto disposto dall'art. 3, c. e del DM 948 del 01/12/2016. Qualora il corsista svolga le attività di tirocinio in più scuole, la quota riconosciuta sarà proporzionale al numero di ore svolte presso ognuna di esse.



3. Tale contributo sarà versato dall'Università all'Istituzione Scolastica in un'unica soluzione al termine dei tirocini attivati.
4. Il versamento dell'importo nelle casse dell'Istituzione Scolastica avverrà mediante girofondi Banca d'Italia, codice n. _____ (codice tesoreria _____).

Articolo 8

1. Con la presente Convenzione l'Università e l'Istituzione scolastica non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio.
2. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate tramite posta certificata.

Articolo 9

Per pubblicizzare le comuni iniziative, l'Università e l'Istituzione Scolastica convengono che ciascuna di esse potrà creare nel proprio sito web un link diretto al sito web dell'altra.

Articolo 10

1. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. L'Università e l'Istituzione Scolastica dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali e sensibili concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
3. I suddetti dati, per fini statistici, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
4. L'Università e l'Istituzione Scolastica dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996.
5. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), l'Università e l'Istituzione Scolastica si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni e i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 11

1. La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte dell'Università degli Studi di Firenze, per i Corsi di specializzazione per le attività di sostegno, istituiti ai sensi



del DM 249/2010 e successive modificazioni attivati per l'a.a. 2020/2021 presso l'Università degli Studi di Firenze e per a.a. 2021/2022 (ove istituiti).

2. La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel momento in cui l'Istituzione scolastica non risulti nell'elenco delle Scuole accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale.
3. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Firenze.
4. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra l'Università e l'Istituzione Scolastica.
5. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana in data 18 novembre 1999 Prot. n. 100079/99.

AUTODICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ (Prov. _____) il _____
 e residente a _____ (Prov. _____)
 via _____ n _____
 tel/cell. _____ e-mail: _____
 insegnante a tempo indeterminato in servizio presso _____

Grado scolastico per cui è stata conseguita la/e specializzazione/i per il sostegno (barrare la/e casella/e):

<input type="checkbox"/> Infanzia	<input type="checkbox"/> Primaria	<input type="checkbox"/> Secondaria I grado	<input type="checkbox"/> Secondaria II grado
Istituzione presso cui è stata conseguita _____ _____			
Data del conseguimento _____			

Dichiara

di aver prestato non meno di 7 anni di servizio (ruolo e preruolo) di cui almeno 5 su posto di sostegno così maturati (indicare SOLO i periodi in servizio su posto di sostegno):

Grado scolastico	SCUOLA/ISTITUTO	Periodi di permanenza in servizio sostegno (gg/mm/aaaa)	
		Inizio	Fine

Luogo e data _____ Firma (leggibile) _____

(Allegato 2)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (Prov. _____) il _____

e residente a _____ (Prov. _____)

via _____ n _____

tel/cell. _____ e-mail: _____

insegnante a tempo indeterminato in servizio presso

Grado scolastico per cui è stata conseguita la/e specializzazione/i per il sostegno (barrare la/e casella/e):

<input type="checkbox"/> Infanzia	<input type="checkbox"/> Primaria	<input type="checkbox"/> Secondaria I grado	<input type="checkbox"/> Secondaria II grado
Istituzione presso cui è stata conseguita _____			
Data del conseguimento _____			

Dichiara di aver prestato non meno di 7 anni di servizio (ruolo e preruolo) di cui almeno 5 su posto di sostegno così maturati (indicare SOLO i periodi in servizio su posto di sostegno):

Grado scolastico	SCUOLA/ISTITUTO	Periodi di permanenza in servizio sostegno (gg/mm/aaaa)	
		Inizio	Fine

numero progressivo	Titolo	Dipartimento proponente	Direttore del Corso	Sede del corso, con indirizzo	Ore Didattica	CFU	Quota iscrizione	Riserva di posti per dipendenti aziende/enti in convenzione (sì/no) e quota	Quota iscrizione per giovani laureati entro 28° anno	Min	Max	Max studenti iscritti a corsi di laurea/lm	Assegnisti di ricerca personale Ricerca personale docente ai dipartimenti che hanno approvato il corso	Personale tecnico ammuvo	Max Dottoran di
1	Novità normative e giurisprudenziali di diritto tributario internazionale	DSG	Prof. Stefano De Rosa (responsabile organizzativo) e Prof. Marco Fazzini	Dipartimento di Scienze Giuridiche DSG	12 ore	2 CFU	200 (la quota sarà ridotta del 20% se il corso si svolgerà online)	€ 80 (la quota sarà ridotta del 20% se il corso si svolgerà online) si € 80 (la quota sarà ridotta del 20% se il corso si svolgerà online)	€ 80 (la quota sarà ridotta del 20% se il corso si svolgerà online)	5	100	10	10	10 UNIFI 10 AQUMeyer (nel progetto sono previsti 10 docenti e 10 ASL Toscana Centro ma ancora non sottoscritte le rispettive convenzioni)	10

PROTOCOLLO IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLE VITTIME DI TORTURA

TRA

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI FIRENZE**

e

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI

e

REGIONE TOSCANA – Assessorato alla Sanità

e

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze – rappresentata da, in qualità di, nata il ... e domiciliata, via

e

L’Azienda ospedaliera Universitaria Careggi– rappresentato da ..., nato/a il ... e domiciliato/a, via

e

Regione Toscana rappresentato da ..., nato/a il ... e domiciliato/a, via

e

l’Università degli Studi di Firenze rappresentato da ..., nato/a il ... e domiciliato/a, via

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”;

PER

**LA VELOCIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE MODALITÀ DI
RICONOSCIMENTO DELLE VITTIME DI TORTURA**

PREMESSO CHE al fine di poter efficacemente riconoscere le vittime di tortura appare necessario implementare il coordinamento delle istituzioni competenti coinvolte sul territorio;

DATO ATTO che nell’ambito di tale azione sono state individuate strutture ad alta specializzazione dedicate al riconoscimento delle vittime di tortura che risiedono in questo territorio;

CONSIDERATO che nella fase di esame della domanda di protezione internazionale di competenza della Commissione Territoriale di Firenze, o in una fase preliminare, ossia in attesa dell’audizione, possono emergere dubbi in merito alle conseguenze di tortura o maltrattamenti subiti da un/a richiedente asilo;

CONSIDERATO che le parti concordano sulla necessità di definire rapporti di collaborazione finalizzati ad una adeguata definizione di un meccanismo di *second opinion* per l’intercettazione e la valutazione della lesività psico-fisiche delle vittime di tortura o di maltrattamenti.

VISTA la Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 498 del 3 novembre 1988;

VISTO il Protocollo di Istanbul. Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante del 1999;

VISTA la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa del 2002;

VISTO il D.lgs. 142/2015 in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

VISTO il D.lgs. 25/2008, e successive modifiche, in attuazione della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

VISTO il D.lgs. 251/2007, e successive modifiche, in attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2017 di adozione delle *Linee guida relative agli interventi di assistenza, riabilitazione e trattamento dei disturbi psichici dei rifugiati e delle persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, in attuazione dell'articolo 27 comma 1 bis del Decreto legislativo n.18/2014.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO

Il Presente Accordo operativo di intesa ha per oggetto la collaborazione tra le Parti al fine di creare un sistema integrato tra istituzioni che miri alla realizzazione di un meccanismo di *second opinion* per l'intercettazione e la valutazione della lesività psico-fisiche delle vittime di tortura o di maltrattamenti, nonché di individuare procedure atte a fornire supporto psicologico ai soggetti che si relazionano con vittime di tortura o potenziali tali. Tutte le parti si impegnano a individuare azioni unitarie e congiunte per la compiuta realizzazione delle finalità del presente accordo operativo.

art. 2 OBIETTIVI

Attraverso la sottoscrizione dell'Accordo operativo, le parti intendono procedere al:

- miglioramento delle procedure di identificazione delle vittime di tortura, anche al fine di un esame accurato della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in riferimento alla categoria di persone "vulnerabili";
- predisposizione di un percorso integrato celere e sensibile, in presenza di un fondato dubbio, atto a pervenire al riconoscimento della vittima di tortura;

- supporto psicologico ai soggetti che, nel corso della procedura di richiesta di protezione internazionale, si relazionano con le vittime di tortura, in particolare i funzionari della Commissione Territoriale di Firenze.
- collaborazione costante attraverso personale dedicato di riferimento per ogni parte sottoscrittore l'Accordo operativo;
- maggiore e costruttiva collaborazione al fine di poter beneficiare vicendevolmente dell'expertise dei vari soggetti coinvolti.

art. 3
ATTIVITA'

Le attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 si svolgeranno su iniziativa delle Parti e con il coordinamento tecnico-scientifico della Sezione di Scienze Medico Forensi dell'Università di Firenze e dell'Unità operativa di Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliera di Careggi. Le aziende e l'Università individueranno le procedure interne atte alla realizzazione delle medesime attività.

art. 4
IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti si impegnano ad ottemperare agli obiettivi di cui all'art.2, ponendo in essere le attività di cui all'art.3, secondo le procedure descritte all'interno del disciplinare operativo allegato al presente accordo operativo e del quale costituisce parte integrante.

ART. 5
MODIFICHE

Tutte le modifiche al presente Accordo operativo saranno vincolanti per le Parti solo qualora effettuate per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

ART. 6
EFFICACIA E DURATA

Il presente Accordo operativo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia di 3 anni, rinnovabile automaticamente, salvo mutamenti. Le Parti si impegnano a concordare, in spirito di reciproca collaborazione, le procedure e gli adempimenti necessari per l'ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi, indicati nel disciplinare operativo allegato al presente accordo operativo e del quale costituisce parte integrante.

Firenze e data...

FIRME

DISCIPLINARE OPERATIVO – VITTIME DI TORTURE

L'obiettivo del presente protocollo è la creazione di un sistema integrato tra istituzioni che miri alla realizzazione di un meccanismo di *second opinion* per l'intercettazione e la valutazione della lesività psico-fisica delle vittime di tortura o di maltrattamenti nei casi più complessi o delicati per cui la *first opinion* non si sia rivelata sufficiente per la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze, qui in avanti Commissione, nello svolgimento della propria azione di valutazione delle domande di protezione internazionale presentate dai richiedenti asilo. Presso la Sezione di Scienze Medico Forensi dell'Università di Firenze (SMF) e della UO di Medicina Legale dell'AOU di Careggi (ML) afferiscono le professionalità di rilievo ed utili all'attuazione del presente disciplinare, in particolare medico-legali, odontologi forensi e psico-patologi forensi.

Qualora all'esito dell'esame documentale e della relazione medico-legale all'uopo predisposta da parte dei servizi di medicina legale dell'ASL, o in quanto destinataria di comunicazioni da parte dei responsabili dell'accoglienza in cui sono ospitati i richiedenti asilo, la Commissione nutra fondati dubbi circa la sussistenza di torture o maltrattamenti del richiedente asilo può richiedere l'attivazione della procedura di *second opinion* di cui al presente disciplinare operativo.

La Commissione provvederà a contattare la SMF – ML richiedendo *second opinion* ed inviando tutta la documentazione relativa al caso, compresa la relazione medico-legale fornita dai servizi di medicina legale dell'ASL.

Ove necessario la SMF-ML richiederà alla Commissione una nuova visita del soggetto, il quale dopo avere rilasciato un valido consenso, potrà direttamente o tramite Tutore (se minorenne) o altri (associazioni umanitarie, enti gestori di centri di accoglienza ecc.) fissare un appuntamento direttamente con la SMF-ML, invitando, se del caso, un mediatore linguistico-culturale.

La visita, ove disposta, sarà condotta alla presenza di psicologi afferenti alle strutture SMF-ML, mentre l'intervento psichiatrico durante la visita sarà richiesto solo laddove si riscontrino segni o aspetti di rilevante danno psichico o patologia psichiatrica. In casi di peculiare lesività l'intervento di specialisti (ginecologo, ad esempio) sarà attivato dal personale della ML attraverso i servizi di consulenza specialistica della AOUC.

La SMF – ML redigerà quindi parere, a tipo *second opinion*, tenendo conto di tutte le evidenze documentali ed obiettive riscontrate inviandolo alla Commissione.

Per la migliore attuazione della procedura occorrerà inoltre garantire incontri periodici tra i funzionari della Commissione con il personale della SMF e ML con possibilità di cooptare altri specialisti, in specie psichiatri afferenti all'Università di Firenze- AOUC, al fine di provvedere supporto psicologico e psichiatrico per migliorare l'interazione con le vittime, sia per una migliore conduzione dell'intervista e gestione dell'intera procedura e per indirizzare, eventualmente, verso uno specifico percorso il soggetto in questione, sia per ridurre il rischio di ripercussioni negative sui funzionari. A tal fine, con cadenza mensile saranno organizzati incontri di *debriefing* tra i funzionari della Commissione, il personale della SMF-ML e della psichiatria Unifi- AOUC, per la valutazione di eventuali criticità emerse nell'interfaccia con le vittime, per l'eventuale revisione delle procedure.



ARCIDIOCESI
DI FIRENZE



*Direzione Regionale Vigili del Fuoco
Firenze*



PROTOCOLLO D'INTESA

RELATIVO AL

“SISTEMA DI ALLERTAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI BENI CULTURALI FIORENTINI IN CASO DI ESONDAZIONE DEL FIUME ARNO”

TRA

Il Presidente della Regione Toscana, il Prefetto di Firenze, il Vescovo Diocesano di Firenze, il Sindaco del Comune di Firenze, il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, il Segretariato Regionale del MiBACT per la Toscana, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il Direttore dell'Agenzia del Demanio e il Direttore delle Gallerie degli Uffizi.

E

i soggetti proprietari o gestori dei beni culturali di cui all'elenco allegato.

CONSIDERATO

che il Presidente della Regione Toscana, il Prefetto di Firenze, il Sindaco del Comune di Firenze e il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, il Vescovo Diocesano di Firenze,

il Segretariato Regionale del MiBACT per la Toscana, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il Direttore dell'Agenzia del Demanio e il Direttore delle Gallerie degli Uffizi concordano nel demandare agli organi burocratici delle rispettive istituzioni la stesura di un articolato, contenuto nel presente protocollo, relativamente alla individuazione di una metodologia di allertamento e comunicazione, tra i vari livelli di Protezione Civile, finalizzata alla tutela dei beni culturali sul territorio del Comune di Firenze.

PREMESSO

che, sulla base delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'attuale pianificazione di Protezione Civile, si rende necessario migliorare e integrare le strategie di mitigazione del rischio in caso di esondazione del fiume Arno, riferito al settore della salvaguardia dei beni culturali fiorentini con particolare riferimento a quelli detenuti e di competenza dell'Amministrazione statale in quanto costituiscono la parte preponderante del patrimonio artistico cittadino, salvaguardando prioritariamente la sicurezza ed incolumità dei vari operatori chiamati ad intervenire.

ATTESO

- che per dare risposta all'esigenza sopra detta è stato intrapreso, dalla Prefettura di Firenze, sin dall'anno 2007, il progetto per la "Messa in sicurezza dei beni culturali fiorentini in caso di esondazione del fiume Arno", con la collaborazione del Segretariato Generale e degli Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze;
- che in data 29 gennaio 2010 la Prefettura di Firenze, la Regione Toscana, la Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per il Polo Museale Fiorentino, il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze, l'Autorità di Bacino del Fiume Arno hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la "*Messa in Sicurezza dei Beni Culturali fiorentini in caso di esondazione del Fiume Arno*";
- che in data del 27 luglio 2010 è stato sottoscritto il protocollo di intesa per la "*Messa in Sicurezza dei Beni Culturali fiorentini in caso di esondazione del Fiume Arno*" con il Presidente della Regione Toscana, il Presidente della Provincia di Firenze, il Sindaco del Comune di Firenze, il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, il Dirigente Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il Presidente dell'Opera di S. Maria del Fiore di Firenze, il Presidente dell'Opera Medicea Laurenziana, il Presidente dell'Opera di S. Croce, il Presidente dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria", il Direttore della Fondazione di Casa Buonarroti, il Presidente della Comunità Ebraica, il Direttore della Fondazione Scienza e Tecnica, il Presidente della Fondazione Herbert Percy Horne, il Direttore della Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografia, il Direttore del Gabinetto G. P. Viessesux, il Direttore dell'Istituto Museo di Storia della Scienza, il Direttore dell'Opera Orfanotrofico del Bigallo e dell'Educatario del Fuligno, il Direttore di ETI-Teatro della Pergola, il Prefetto di Firenze.

- che la Regione Toscana ha firmato in data 7 marzo 2016 un Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana ed il Comitato Operativo Regionale del Volontariato (CORV) per la realizzazione di attività propedeutiche alla definizione degli scenari di rischio ed alla messa in sicurezza dei beni culturali in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.

TENUTO CONTO

- che, nel corso del richiamato progetto, è stata realizzata una indagine ricognitiva degli edifici posti in area potenzialmente soggetta ad inondazione e contenenti beni c.d. “culturali” presenti nel centro storico di Firenze, attraverso la compilazione di apposite “schede di rilevazione” da parte degli Enti e dei soggetti detentori/proprietari degli edifici stessi;
- che il campo di indagine ha riguardato tutti gli edifici compresi nel perimetro dell’area a pericolosità idraulica e di proprietà degli Enti in allegato;
- che l’area definita come “a pericolosità idraulica” o “potenzialmente soggetta ad inondazione” è stata propedeuticamente individuata, su indicazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, attraverso la sovrapposizione delle aree inondate nel corso dell’alluvione del 4 novembre 1966 con le aree definite dalle più recenti analisi come inondabili in caso di evento di tipo “catastrofico”;
- che tale analisi è stata integrata dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale mediante le risultanze della modellistica idraulica, associata alla Redazione Piano di Gestione Rischio Alluvioni, pubblicato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 (G.U. Serie Generale n.28 del 3-2-2017) i cui risultati sono riportati nell’elenco allegato (all. 1) in cui ad ogni bene viene associato il battente di esondazione atteso;
- che, inoltre, in tale mappatura sono stati individuati:
 - A) gli edifici indicati come “vulnerabili” che ricadono in area potenzialmente alluvionale e custodiscono, di fatto, beni esposti al rischio alluvionale;
 - B) gli edifici indicati come “non vulnerabili” che pur ricadendo in area potenzialmente alluvionale, non contengono beni esposti al rischio alluvionale; in tal caso il danno atteso si limita all’impatto dell’inondazione sull’edificio stesso ;
- che sono stati inoltre, considerati ed indicati nella cartografia, in una apposita classe di riferimento, come “edifici non compresi nell’indagine” perché di proprietà non pubblica o perché non soggetti ad un formale provvedimento di tutela da parte dell’Amministrazione dei Beni e delle Attività Culturali;
- che il focus dell’indagine si è incentrato sul complesso di edifici ritenuti maggiormente vulnerabili, in relazione ai fattori di seguito specificati, desunti in concreto, per ciascun edificio contenitore dei beni, dai dati riportati nelle “schede di rilevazione”, che sono:
 - presenza quantificata di beni esposti ai piani interessati da potenziale inondazione, in funzione del “battente”, ossia il livello d’inondazione atteso riferito al piano strada, stabilito per il particolare sito;

- altre informazioni qualitative che evidenziano l'esposizione al rischio alluvione di beni movimentabili o inamovibili;
- che, per concludere l'azione intrapresa a supporto della pianificazione di Protezione Civile nella riunione del 17 Giugno 2016 tenutasi presso la Prefettura di Firenze, è stato convenuto in merito alla necessità di definire specifiche procedure di Protezione Civile condivise, fra i soggetti firmatari, per quanto attiene la messa in salvaguardia dei beni culturali dal rischio di esondazione del fiume Arno;

VISTI

- l'art. 11 del D.M. 20 maggio 1992, n. 569 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;
- l'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”;
- l'art. 4, comma 5, lett. h) e q) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive comunitarie 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/679 CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, così come sostituito dal Capo III, art.18, comma 1 lett. t, e art.43, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.lgs 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale n. 45 del 25 giugno 2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività” ed in particolare l'articolo 30 relativo alle disposizioni transitorie;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 839 del 13 ottobre 2014 “Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Toscana e Comitato Operativo Regionale del Volontariato”;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1040 del 25 novembre 2014 “Approvazione piano operativo regionale di protezione civile” e le modifiche apportate con la Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1249 del 12 novembre 2018 “Revisione competenze strutture di vertice della Giunta regionale e disposizioni ai sensi dell'art. 4ter, comma 2 bis, della L.R. 1/2009” con cui vengono aggiornate le modalità di convocazione e la composizione dell'Unità di Crisi Regionale;
- la DGRT n. 395 del 07-04-2015 concernente Approvazione aggiornamento delle disposizioni regionali in attuazione dell'art. 3 bis della Legge 225/1992 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 “Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale” con la quale la Giunta Regionale delibera di approvare le “Disposizioni in attuazione dell'art. 3 bis della Legge 225/1992 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 – Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale”

(allegato A) ed il relativo allegato tecnico (all.1) parti integranti e sostanziali della presente Deliberazione in sostituzione delle disposizioni approvate con l'allegato A) della DGR n. 536/2013 e con l'allegato 1) della DGR n. 895/2013;

- la Circolare n. 132 del 8 ottobre 2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali “Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale”;
- la Direttiva del 23 aprile 2015 del MiBACT - aggiornamento della Direttiva 12 dicembre 2013 - relativa alle “Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali”(GU Serie generale n. 169 del 23-7-2015);
- il protocollo d'intesa stipulato il 29 gennaio 2010 con la Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il Comune e la Provincia di Firenze, la Regione Toscana e questa Prefettura;
- il protocollo di intesa del 27 luglio 2010 con il Presidente della Regione Toscana, il Presidente della Provincia di Firenze, il Sindaco del Comune di Firenze, il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, il Dirigente Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il Presidente dell'Opera di S. Maria del Fiore di Firenze, il Presidente dell'Opera Medicea Laurenziana, il Presidente dell'Opera di S. Croce, il Presidente dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”, il Direttore della Fondazione di Casa Buonarroti, il Presidente della Comunità Ebraica, il Direttore della Fondazione Scienza e Tecnica, il Presidente della Fondazione Herbert Percy Horne, il Direttore della Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografia, il direttore del gabinetto G. P. Viesseux, il Direttore dell'Istituto Museo di Storia della Scienza, il direttore dell'Opera Orfanotrofio del Bigallo e dell'Educatario del Fuligno, il direttore di ETI-Teatro della Pergola, il Prefetto di Firenze;
- il Protocollo d'Intesa firmato il 07 marzo 2016, di cui alla DGR 839/14, tra Regione Toscana, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana ed il Comitato Operativo Regionale del Volontariato (CORV) per la realizzazione di attività propedeutiche alla definizione degli scenari di rischio ed alla messa in sicurezza dei beni culturali in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
- l'accordo quadro tra Regione Toscana e Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del 9.1.2019;

RITENUTO

che, d'intesa tra le parti, è sembrato opportuno estendere la partecipazione in qualità di firmatari al presente protocollo anche ad altri soggetti in considerazione delle competenze e del ruolo attribuito agli stessi dalla legge.

LE PARTI FIRMATARIE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. Quali Enti firmatari del presente protocollo, la Regione Toscana, la Prefettura di Firenze, la Diocesi di Firenze, il Comune e la Città Metropolitana di Firenze, il Segretariato Regionale del MiBACT per la Toscana, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze - nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla Direttiva del 23 aprile 2015 del MiBACT - l'Agenzia del Demanio e le Gallerie degli Uffizi concordano nel porre in essere le procedure relative alle fasi operative di "allerta", "preallarme" e "allarme", di seguito indicate, nell'ambito delle azioni di prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico riferito, in particolare, all'eventualità di esondazione del fiume Arno ed alla salvaguardia dei beni culturali di competenza degli Enti firmatari.
2. Tutti i soggetti compresi nell'elenco allegato sono chiamati a sottoscrivere, con separati atti, il presente protocollo quale adesione alle procedure e sistema di allertamento individuato.

ART. 2 DESTINATARI

1. Sono destinatari delle fasi di seguito descritte gli Enti firmatari proprietari/detentori dei beni culturali appartenenti all'Amministrazione Statale, Regionale, della Città Metropolitana e Comunale ritenuti a rischio in quanto ricompresi nella categoria dei beni "vulnerabili", come evidenziato nella mappatura, che sono indicati nell'elenco allegato al presente accordo (allegato 1).
2. I firmatari del presente accordo concordano comunque di estendere, dandone specifico mandato alle strutture operative, le procedure di attivazione e diramazione delle fasi anche a tutti quei soggetti sia pubblici che privati detentori di "beni culturali", presenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, al momento non ricompresi nell'elenco e che in futuro ne facciano richiesta.

ART. 3 ATTIVAZIONE E DIRAMAZIONE DELLE FASI

1. Le condizioni di riferimento per l'attivazione delle fasi di cui al presente protocollo, partono dal presupposto concettuale di mettere a disposizione dei soggetti dei siti contenitori di beni culturali più tempo possibile per l'attuazione dei piani di emergenza. In termini di attivazione, le procedure contenute nel presente accordo sono pertanto da intendersi in buona parte come prodromiche rispetto alla attivazione della fasi operative dei piani di Protezione Civile.
2. Il monitoraggio continuo delle condizioni previste/in atto e l'attivazione delle fasi descritte dall'art. 4. 5 e 6 del presente documento spetta alle strutture di Protezione Civile dei soggetti firmatari.

3. Prima della diramazione delle comunicazioni di cui all'art. 4 lett. b), sarà attivato un confronto informativo, eventualmente anche mediante lo strumento della videoconferenza, fra i componenti della Unità di Crisi – istituita dal presente Protocollo per le specifiche finalità ivi contenute - in forma parziale (Regione Toscana - Protezione Civile e Servizio di Piena, Prefettura, Città Metropolitana di Firenze - Protezione Civile, Direzione Regionale VF e Comune di Firenze - Protezione Civile), finalizzato alla interpretazione del fenomeno con riferimento alla sua possibile evoluzione. In tale sede sarà decisa la diramazione della comunicazione di “allerta beni culturali” di cui all'art. 4 con riferimento al superamento delle condizioni di cui alla lettera b).
4. La diramazione di quanto previsto all'art. 4 Lettera a), invece, avverrà in seguito alla emissione dell'avviso di criticità di cui alla DGR 395/2015.
5. Al superamento delle condizioni di cui all'art. 5, preventivamente rispetto alle condizioni di cui all'art. 6, sarà convocata l'Unità di Crisi - sopra richiamata - in forma parziale (Regione Toscana - Protezione Civile e Servizio di Piena, Prefettura, Città Metropolitana di Firenze - Protezione Civile, Direzione Regionale VF e Comune di Firenze - Protezione Civile) o plenaria (Regione Toscana Prefettura, MiBACT - che, se riterrà necessario, interesserà anche il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Città Metropolitana, Direzione Regionale VF, Comune di Firenze e Diocesi di Firenze) in funzione dell'evoluzione del fenomeno.
6. In relazione alla tipologia di evento di riferimento che interessa ambiti territoriali di scala sovracomunale, di norma, l'Unità di Crisi dovrà essere di livello metropolitano o regionale e potrà essere svolta anche in modalità “virtuale” sfruttando lo strumento della videoconferenza.
7. Le comunicazioni di cui agli art. 4, 5 e 6 saranno diramate attraverso la Sala Operativa Provinciale Integrata di Protezione civile (SOPI) a mezzo pec, mail e sms ed eventualmente anche per le vie brevi al referente indicato, ai sensi dell'art. 7, da ciascun Ente firmatario proprietario/detentore dei beni culturali ritenuti a rischio.
8. Le condizioni di riferimento per l'attivazione delle fasi operative di cui al presente protocollo sono di carattere generale e dovranno essere integrate nei piani di Protezione Civile a livello locale.
9. I responsabili dei beni culturali a rischio devono comunque predisporre le relative pianificazioni di dettaglio per la salvaguardia dei beni e del personale dipendente, sia per l'autosoccorso, sia per l'attivazione degli organismi preposti al soccorso così come disposto dall'art.8 del Protocollo.

ART. 4

DEFINIZIONE DELLA FASE DI “ALLERTA BENI CULTURALI”

1. La fase di allertamento (previsione), ai sensi dell'Allegato 1 della DGRT 395/2015, comporta l'attivazione formale di uno stato di allerta regionale e conseguente attivazione di una precisa fase operativa (di attenzione o di preallarme) da intendersi come “*livello minimo di attivazione*”, condiviso tra tutti i soggetti coinvolti in una data zona di allerta, in funzione della gravità dello scenario previsto.
2. Nella fase di evento in corso, la responsabilità dell'attivazione di una fase operativa eventualmente superiore a quella dovuta al sistema di allertamento regionale è di competenza esclusiva dei soggetti responsabili della Protezione Civile a livello locale (Comune e Provincia).
3. La fase dell' “allerta” rappresenta pertanto il primo momento utile alla attivazione del sistema di Protezione Civile e le attività ad essa connesse sono essenzialmente quelle riferite

al raccordo informativo fra le sale operative, al rafforzamento delle attività di monitoraggio costante dell'evento da parte delle sale operative e all'inizio delle attività preparatorie all'interno delle strutture che contengono i beni culturali, compresa la programmazione del personale deputato all'intervento diretto sui beni stessi.

4. In relazione alle conoscenze relative alle previsioni meteo ed alle indicazioni provenienti dalla modellistica idrogeologico-idraulica del Centro Funzionale Regionale della Regione Toscana, sono state individuate delle soglie che, con ragionevole anticipo, consentono l'allertamento dei Responsabili dei beni culturali a rischio, onde dar loro il maggior tempo possibile per porre in essere con efficacia le azioni volte alla salvaguardia dei beni custoditi, previste dai piani di sicurezza interni.
5. Le soglie, da considerare anche separatamente, sono le seguenti:
 - a) Emissione di un codice colore rosso per rischio idraulico del Fiume Arno da parte del Centro Funzionale della Regione Toscana;
 - b) Superamento del primo livello di guardia del fiume Arno degli idrometri di Montevarchi (4,5 metri) o Rosano (4 metri e tendenza dei livelli all'innalzamento).
6. Quale supporto della fase valutativa di cui al punto b) saranno utilizzati i "monitoraggi evento" prodotti dal Centro Funzionale della Regione Toscana e le "uscite" del modello idrologico previsionale utilizzato dal CFR, laddove disponibili, che forniranno indicazioni circa la tempistica di evoluzione e l'entità stimata della piena in relazione alle portate liquide e/o ai livelli idrometrici di riferimento delle diverse stazioni idrometriche. (cfr. All.1 DGRT 536/2013 e 895/2013 agg. DGRT 395/2015). Sono fatti salvi eventuali documenti specifici di allertamento che verranno formalmente definiti e approvati alle autorità competenti successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo.

ART. 5

DEFINIZIONE DELLA FASE DI "PREALLARME PER BENI CULTURALI"

1. La fase del "preallarme" si colloca in un ambito di attività di prevenzione distinto rispetto al processo di allertamento di cui all'art. 3, in quanto prodromico alle azioni di Protezione Civile vere e proprie previste dai piani di Protezione Civile ed è dichiarata nell'ambito dell'Unità di Crisi di cui all'art. 3 ai destinatari di cui all'art. 2 attraverso la SOPI, così come disposto dall'art. 3, comma 7, del Protocollo.
2. Tale "preallarme" mira alla salvaguardia del patrimonio culturale, previa integrazione e raccordo con la generale procedura emergenziale di Protezione Civile, che, in una logica di preparazione rispetto alla generale procedura emergenziale di Protezione Civile, si deve necessariamente con essa integrare e conseguentemente raccordare, secondo quanto previsto al successivo art. 6.
3. La fase del "preallarme" deve essere collocata esclusivamente nel campo del monitoraggio del fenomeno in atto secondo la seguente soglia:
 - superamento del I livello di guardia del fiume Arno all'idrometro di Firenze Uffici (3 metri) e tendenza dei livelli all'innalzamento con riferimento all'andamento degli idrometri di Rosano, Fornacina e Montevarchi.
4. Quale supporto alla predetta fase valutativa, saranno utilizzati i "monitoraggi evento" prodotti dal Centro Funzionale della Regione Toscana e dovrà essere previsto un raccordo informativo con la Centrale del Servizio di Piena di Firenze della Regione Toscana in quanto Autorità idraulica competente per la gestione della piena.

ART. 6
DEFINIZIONE DELLA FASE DI “ALLARME PER BENI CULTURALI”

1. La fase di “allarme” prevede l'adozione di azioni concrete sui beni esposti al rischio esondazione del fiume Arno ed è dichiarata nell'ambito dell'Unità di Crisi di cui all'art.3 ai destinatari di cui all'art. 2 attraverso la SOPI così come disposto dall'art. 3, comma 7, del Protocollo.
2. Si conviene che questa fase sia da intendersi come raggiunta al superamento della seguente soglia:
 - il livello di guardia agli idrometri di Montevarchi (5,5 metri) o Rosano (5,5 metri).
3. Lo stato di “allarme” potrà essere diramato anche in relazione all'andamento dei livelli idrometrici del Fiume Sieve con riferimento a quelli del fiume Arno.
4. Quale supporto della fase valutativa, con riferimento allo stato di allarme in corso di evento, saranno utilizzati i “monitoraggi evento” prodotti dal Centro Funzionale della Regione Toscana e dovrà essere previsto un raccordo informativo con la Centrale del Servizio di Piena di Firenze della Regione Toscana in quanto Autorità idraulica competente per la gestione della piena.

ART. 7
I COMPITI DELLE PARTI

1. Il Segretariato Regionale MiBACT per la Toscana si adopererà affinché gli Uffici periferici del MiBACT, detentori di Beni Culturali “vulnerabili”, si dotino/aggiornino la specifica disciplina, all'interno del piano di emergenza, per il rischio di esondazione, al fine di comprendere le necessità sia materiali che umane, nonché le azioni ed i tempi presumibilmente necessari a mettere in sicurezza o proteggere detti beni esposti al pericolo di danneggiamento, con riferimento alle fasi in relazione a quanto previsto nei precedenti articoli.
2. Allo scopo di dare piena attuazione alle previsioni del presente accordo, ogni Ufficio periferico del MiBACT detentore di beni culturali individua, nei piani d'emergenza interni, uno o più referenti per la sicurezza, reperibili h24, cui indirizzare gli avvisi di cui all'art. 4, 5 e 6. I predetti Uffici comunicano all'Ufficio periferico del MiBACT, struttura individuata nel Corpo di Guardia di Palazzo Pitti, i nominativi di tali referenti con l'indicazione degli Uffici di appartenenza e dei relativi recapiti telefonici nonché le eventuali variazioni.
3. Analogamente ognuno degli altri Enti firmatari individua, nei piani di emergenza interni, uno o più referenti per la sicurezza, reperibili h24, ai quali indirizzare gli avvisi di cui all'art. 4, 5 e 6.

I predetti Enti sono tenuti a comunicare, con atto formale, alla Regione Toscana, alla SOPI della Città Metropolitana di Firenze e della Prefettura di Firenze e al Servizio di Protezione Civile del Comune di Firenze e alla Direzione Regionale VF per le competenze disciplinate dal precedente art. 3, i nominativi di tali referenti con l'indicazione dell'Ente e dei relativi recapiti (telefonici, fax, e-mail etc..) nonché le eventuali variazioni.
4. Avuta notizia degli avvisi delle fasi disciplinate dal presente protocollo, gli Enti firmatari provvedono con immediatezza a porre in essere le misure e le azioni contemplate nei propri piani di emergenza interni.
5. La Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, tramite il Comando VF di Firenze e gli altri Comandi VF, compatibilmente con i prioritari compiti di ricerca e salvataggio delle persone, contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

6. Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, attraverso le proprie articolazioni (Nucleo di Firenze o altre Unità) opererà nelle fasi emergenziali nell'alveo delle funzioni attribuitegli dalla Direttiva 23 aprile 2015 del MiBACT quale ufficio funzionalmente dipendente dal Ministro qualora siano attivate le Unità di Crisi Nazionale e/o Regionale del MiBACT.
7. Quando i piani di emergenza prevedono la movimentazione o lo spostamento di beni culturali che appartengono ad enti diversi dal MiBACT (che per i propri beni provvede in autonomia), o interventi cautelativi di messa in sicurezza, i medesimi dovranno essere sottoposti a preventiva valutazione della Soprintendenza ABAP competente che autorizzerà le misure preventive pianificate.
8. Laddove lo stato emergenziale implichi l'adozione di misure diverse rispetto a quelle pianificate e preventivamente autorizzate, l'ente detentore del bene culturale "vulnerabile" dovrà darne immediata comunicazione alla Soprintendenza che provvederà successivamente a dare le necessarie autorizzazioni ai sensi dell'articolo 27 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
9. La possibile necessità di collocare i beni culturali mobili in depositi temporanei richiede che il Segretario Regionale MiBACT individui con il supporto degli altri Enti territoriali, della Diocesi di Firenze e dell'Agenzia del Demanio i luoghi potenzialmente idonei sia in relazione alle esigenze di sicurezza che di conservazione dei beni, tenendo conto della specifica esigenza finalizzata a preservarli dal rischio esondazione, in collaborazione con il Comando Carabinieri TPC e con gli altri Enti firmatari del protocollo.
10. Nei piani di emergenza potranno essere, altresì, individuate e condivise preventivamente altre modalità di salvaguardia dei beni che non prevedono movimentazione degli stessi ma permanenza in loco, mediante sollevamenti o allocamenti in zone sicure.
11. A seconda dell'entità dell'evento e della conseguente necessità stimata, della ubicazione dei depositi e delle condizioni di sicurezza anche negli stessi luoghi interessati dall'evento e di accessibilità, il coordinatore dell'UCCR- MiBACT definirà quali fra i luoghi individuati siano da utilizzare e si attiverà per farli attrezzare.
12. Per i beni mobili di proprietà ecclesiastica, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'intesa tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana del 26 gennaio 2005 e dell'articolo 4 del protocollo attuativo del 4 dicembre 2014, il Segretariato Regionale individuerà preventivamente con il Vescovo delegato per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Regionale eventuali depositi temporanei presso musei ed immobili ecclesiastici presenti sul territorio dotati di idonee condizioni di sicurezza.
13. Le procedure contemplate nel presente articolo saranno oggetto di verifica attraverso esercitazioni mirate che saranno poste in essere tra gli Enti ed Uffici interessati alla loro attuazione.

ART. 8 PIANI DI EMERGENZA

1. Per il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza assumono notevole rilevanza le misure gestionali ed in particolar modo quelle necessarie a garantire la pianificazione e gestione delle operazioni da attuarsi preventivamente e nel corso dell'evento emergenziale, tenendo in considerazione il diverso livello di criticità a cui sono esposti i beni in oggetto.
2. Ciascun Ente firmatario del presente protocollo si impegna a dotarsi o ad aggiornare la specifica disciplina, all'interno del Piano di emergenza (di seguito denominato PE), con riferimento al rischio idraulico, individuando tutte quelle misure da mettere in atto per preservare i beni culturali dal pericolo di esondazione.

3. I citati piani di sicurezza dovranno prevedere le azioni per la salvaguardia delle vite umane, le procedure per l'autosoccorso e l'evacuazione ai piani alti o luoghi sicuri e per l'allertamento delle strutture deputate al soccorso (115-118-112).
4. Per l'attuazione delle procedure previste nel PE e al fine di poter intervenire tempestivamente e con le cautele che il caso specifico e la natura dei beni da proteggere richiedono, è necessario che siano individuate le squadre interne di emergenza con compiti di messa in sicurezza, che siano determinati i criteri di scelta per la loro composizione e sia identificato un referente interno con la funzione di "coordinatore per l'emergenza" che, se non espressamente indicato, si intenderà coincidente con il responsabile dell'attività.
5. Al riguardo, il personale interno deve essere a conoscenza dei dettagli del PE e dovrà ricevere un'adeguata e specifica formazione, differenziata a seconda dei livelli di responsabilità nell'attuazione del medesimo Piano, con l'eventuale ausilio del gruppo tecnico individuato dal Tavolo di coordinamento di cui al presente Protocollo.
6. Nel caso in cui il personale interno non sia in grado di mettere in sicurezza in modo autonomo i beni culturali contenuti nell'edificio, potrà essere richiesto, oltre all'intervento dei servizi di emergenza, quello delle squadre di soccorso di volontari - appartenenti anche al mondo dell'associazionismo e del terzo settore - previamente individuate attraverso l'indicazione di un loro referente h24 e già adeguatamente e specificatamente formate, così come disposto dal successivo art. 9, per intervenire nel modo più esatto e puntuale per la messa in sicurezza dei beni contenuti in uno determinato sito culturale.

ART. 9 VOLONTARIATO

1. Il volontariato è gestito secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.
2. Le comunicazioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 vengono inviate, da parte dei rispettivi enti di riferimento, anche ai referenti dei coordinamenti provinciali e regionali del Volontariato.
3. Per quanto concerne i beni culturali contenuti in edifici considerati vulnerabili in caso di esondazione del fiume Arno, così come individuati nell'Allegato 1, possono partecipare alle attività di messa in sicurezza dei beni, esclusivamente i volontari che abbiano conseguito specifica formazione nell'ambito dei corsi organizzati da MIBACT, Regione Toscana, Prefettura di Firenze, Direzione Regionale VF.
4. Per la formazione dei Volontari, compresi quelli che appartengono a singole associazioni o ad enti del terzo settore, occorre far riferimento al piano formativo redatto e coordinato dalle parti sottoscrittrici, anche attraverso la definizione di un apposito gruppo tecnico composto dagli enti elencati all'art.1 del Protocollo.
5. L'attivazione delle squadre di volontariato di cui sopra, la cui composizione e il cui coordinatore reperibile h 24 devono essere già conosciuti dal referente dell'Ente gestore/proprietario dell'edificio, avverrà da parte della SOC, della SOPI e della SOUP della Regione Toscana, secondo quanto previsto al loro interno da ognuna delle Amministrazioni che coordinano e gestiscono tali organizzazioni di volontariato.

ART. 10 TAVOLO DI COORDINAMENTO

1. E' istituito un Tavolo di coordinamento, del quale faranno parte la Regione Toscana, la Prefettura di Firenze, la Diocesi di Firenze, il Comune e la Città Metropolitana di Firenze, il Segretariato Regionale del MiBACT per la Toscana, la Direzione Regionale dei Vigili del

Fuoco per la Toscana, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze - nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla Direttiva del 23 aprile 2015 del MiBACT - l'Agenzia del Demanio e le Gallerie degli Uffizi, quali Enti firmatari del presente protocollo, i quali si impegnano a mettere a disposizione competenze, risorse e informazioni di cui dispongono, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il citato Tavolo, reso operativo dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, avrà un ruolo di raccordo e concertazione con il fine di analizzare, aggiornare e monitorare le procedure ed i contenuti del Protocollo, oltre che di esaminare i risultati ottenuti dalla sua applicazione, affinché possano essere condivise le eventuali criticità rilevate nella fase attuativa e adottate le opportune strategie di miglioramento.
3. Ciascun firmatario del Protocollo si impegna a individuare i propri referenti, che opereranno improntando la propria azione ai canoni della massima disponibilità all'interlocuzione, all'interscambio informativo, al confronto esperienziale e al coordinamento operativo con gli altri componenti.
4. A tal fine, il Tavolo si riunirà periodicamente sia in forma simultanea sia con metodi semplificati, ovvero con le modalità telematiche di svolgimento ritenute più opportune in relazione al caso oggetto di valutazione.

ART. 11

BANCA DATI CONDIVISA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

1. Per migliorare il coordinamento delle parti e delle azioni finalizzate alla messa in sicurezza del patrimonio culturale, gli Enti firmatari concordano di avviare la sperimentazione di una Banca dati che, per i siti maggiormente vulnerabili (individuati in funzione del livello di esondazione atteso), conterrà le principali informazioni utili per la gestione delle situazioni di emergenza con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei beni culturali.
2. La Banca dati, che sarà costituita presso la Prefettura di Firenze, costituisce un sistema informativo integrato per la salvaguardia del patrimonio culturale fiorentino e svolge una funzione di supporto alle attività di gestione e tutela dei beni in caso di esondazione del fiume Arno, al fine di rendere più semplici e tempestivi gli interventi di emergenza che il caso concreto richiederà di mettere in atto.
3. Ciascun Ente firmatario sarà responsabile della cura e aggiornamento dei dati inseriti, che dovranno permettere la localizzazione dei beni culturali (distinguendo tra beni da proteggere in loco e beni trasportabili), l'individuazione del loro grado di esposizione a pericolo - identificandolo con un codice rosso in caso di rischio elevato, determinato anche sulla base di sopralluoghi eseguiti sul posto- la presenza di locali di ricovero nel sito o altrove, il piano di emergenza interno e il referente dell'Ente, reperibile h24, con compiti di sicurezza.

Letto, confermato e sottoscritto a Firenze alla data di apposizione della firma digitale.

Il Presidente della
Giunta
Regionale della
Toscana

Il Prefetto di
Firenze

Il Sindaco
del Comune di
Firenze

Il Direttore Regionale
dei
Vigili del Fuoco
Toscana

Il Sindaco Metropolitan
di Firenze

Il Segretario
Regionale
MiBACT per la
Toscana

Il Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino
Distrettuale
Appennino Settentrionale

Il Vescovo Diocesano
Di Firenze

Il Direttore
delle Gallerie degli Uffizi

Il Direttore
dell'Agenzia del
Demanio

La firma in formato digitale è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
L'atto originale è conservato negli archivi informatici della Prefettura di Firenze ai sensi dell'art. 22 del CAD.

ALLEGATO 1

Id	Denominazione edificio	Ente gestore	Ente proprietario	Referente H 24	Altezza di riferimento per la messa in sicurezza
					[m]
173	ACCADEMIA TOSкана DI SCIENZE E LETTERE "LA COLOMBARIA"	ACCADEMIA TOSкана DI SCIENZE E LETTERE "LA COLOMBARIA"			1.8
192	ARCHIVIO CONTEMPORANEO "A. BONSA NTI" (PALAZZO SUAREZ-CORSINI)	GABINETTO "G.P.VIEUSSEUX"			0.5
150	ARCHIVIO DELL'OPERA DI SANTA CROCE	OPERA DI SANTA CROCE DI FIRENZE			4.9
102	ARCHIVIO DI STATO	ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE			2.7
200	ARCHIVIO FRATELLI ALINARI	FONDAZIONE FRATELLI ALINARI			1.6
41	BASILICA DI SAN LORENZO	OPERA DI SAN LORENZO	DIOCESI		1.5
14	BASILICA DI SANTA CROCE	OPERA DI SANTA CROCE DI FIRENZE (FEC		4.9
11	BATTISTERO DI SAN GIOVANNI A FIRENZE	OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE DI FIRENZE			1.7
180	BIBLIOTECA DEL GABINETTO "G.P.VIEUSSEUX"	GABINETTO "G.P.VIEUSSEUX"			1.0
175	BIBLIOTECA DELLE OBLATE	COMUNE DI FIRENZE			1.9
87	BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE. Fondo librario del Dipartimento di economia agraria e delle risorse territoriali.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			2.4
86	BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE. Punto di servizio agraria.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			2.4
85	BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE. Punto di servizio architettura.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			0.7
83	BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE. Punto di servizio del dipartimento di progettazione dell'architettura.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			2.6
84	BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE. Punto di servizio del dipartimento di tecnologie dell'architettura e design "Pierluigi Spadolini".	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			2.0
81	BIBLIOTECA DI SCIENZE. Punto di servizio Botanica.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			0.5
82	BIBLIOTECA DI SCIENZE. Punto di servizio Geo mineralogia.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			0.5
80	BIBLIOTECA MARUCELLIANA FIRENZE	BIBLIOTECA MARUCELLIANA			0.8
186	BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE (ex Caserma Curtatone e Montanara)	BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE			3.8
185	BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE (Laboratorio di Restauro)	BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE			4.2
79	BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE (BNCF)	BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE			5.1

176	BIBLIOTECA PALAGIO DI PARTE GUELFA	COMUNE DI FIRENZE			1.7
93	BIBLIOTECA UMANISTICA. Punto di servizio Geografia.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			0.7
88	BIBLIOTECA UMANISTICA. Punto di servizio lettere.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			2.2
91	BIBLIOTECA UMANISTICA. Punto di servizio psicologia.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			2.0
89	BIBLIOTECA UMANISTICA. Punto di servizio scienze della formazione.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			2.4
90	BIBLIOTECA UMANISTICA. Punto di servizio storia dell'arte.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			2.2
92	BIBLIOTECA UMANISTICA. Punto di servizio storia e letteratura nordamericana	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			0.7
179	CAPITOLO METROPOLITANO FIORENTINO	CAPITOLO METROPOLITANO			1.7
	ORATORIO DI S.M. DELLE GRAZIE	CURIA ARCIVESCOVILE			
68	CAPPELLE MEDICEE	MUSEI DEL BARGELLO			1.4
24	CASA BUONARROTI	FONDAZIONE CASA BUONARROTI			4.6
52	CASA RODOLFO SIVIERO	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE POLITICHE FORMATIVE E DEI BENI CULTURALI			2.2

104	CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL FIORE	OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE			1.8
67	CENACOLO DEL CONSERVATORIO DI FULIGNO	DIREZIONE REGIONALE MUSEI TOSCANA MIBACT			1.6
65	CENACOLO DI ANDREA DEL SARTO	DIREZIONE REGIONALE MUSEI TOSCANA MIBACT			0.6
58	CENACOLO DI SANT'APOLLONIA	DIREZIONE REGIONALE MUSEI TOSCANA MIBACT			0.5
109	CHIESA DEI SANTI MICHELE E GAETANO	CURIA ARCIVESCOVILE			1.2
166	CHIESA DEI SS. APOSTOLI - S.BIAGIO	CURIA ARCIVESCOVILE DI FIESOLE			2.8
147	CHIESA DI SAN FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	FEC		3.7
164	CHIESA DI SAN FRANCESCO DELLA CONFRATERNITA DI VAUCHET	CURIA ARCIVESCOVILE			2.0
172	CHIESA DI SAN GIOVANNINO AGLI SCOLOPI	COMUNE DI FIRENZE			1.8
111	CHIESA DI SAN GIUSEPPE	CURIA ARCIVESCOVILE			4.8
165	CHIESA DI SAN MICHELE VISDOMINI	CURIA ARCIVESCOVILE			2.0
112	CHIESA DI SAN NICCOLO' OLTRARNO	CURIA ARCIVESCOVILE			4.2

167	CHIESA DI SAN REMIGIO	CURIA ARCIVESCOVILE			4.7
105	CHIESA DI SAN SALVATORE A OGNISSANTI	CURIA ARCIVESCOVILE			2.4
157	CHIESA DI SAN SIMONE E GIUDA	CURIA ARCIVESCOVILE			3.9
113	CHIESA DI SANT'AMBROGIO	CURIA ARCIVESCOVILE			4.2
169	CHIESA DI SANT'EGIDIO IN S.MARIA NUOVA	CURIA ARCIVESCOVILE	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		1.7
106	CHIESA DI SANT'JACOPO SOPRARNO	CURIA ARCIVESCOVILE			1.8
107	CHIESA DI SANTA FELICITA	CURIA ARCIVESCOVILE			0.5
168	CHIESA DI SANTA LUCIA SUL PRATO	CURIA ARCIVESCOVILE			2.3
160	CHIESA DI SANTA MARIA IN CAMPO	DIOCESI DI FIESOLE			1.8
43	CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA DE' PAZZI	CURIA ARCIVESCOVILE	FEC		2.9
158	CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE	CURIA ARCIVESCOVILE	FEC		1.4
75	CHIESA DI SANTA TRINITA	CURIA ARCIVESCOVILE			1.9
155	CHIESA S. MARGHERITA IN S.MARIA DE' RICCI	CURIA ARCIVESCOVILE			1.8
156	COMPAGNIA DI SAN NICCOLO' DEL CEPPO	NOBILE COMPAGNIA DI S. NICCOLO' DETTA DEL CEPPO			4.3
183	CONVENTO DEI FRATI FRANCESCANI	OPERA DI SANTA CROCE DI FIRENZE			4.9
142	CORTILE DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE	OPIFICIO DELLE PIETRE DURE			1.3
152	CRIPTA DI SANTA CROCE	OPERA DI SANTA CROCE DI FIRENZE			4.9
17	CRIPTA DI SANTA REPARATA	OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE DI FIRENZE			1.8
151	DEPOSITO DELL'OPERA DI SANTA CROCE	OPERA DI SANTA CROCE DI FIRENZE			4.9
197	EDUCATORIO DI FULIGNO	ISTITUZIONI DI ASSISTENZA			1.6
19	FONDAZIONE ROMANO NEL CENACOLO DI SANTO SPIRITO	COMUNE DI FIRENZE			0.6
20	FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA - PLANETARIO	FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA			2.1
26	GALLERIA DEGLI UFFIZI	DIREZIONE GALLERIE DEGLI UFFIZI			6.5
8	ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA	ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA			4.9
132	LABORATORI RESTAURO	OPIFICIO DELLE PIETRE DURE			1.4
25	MUSEO ARCHEOLOGICO	DIREZIONE REGIONALE MUSEI TOSCANA MIBACT			2.0
16	MUSEO DEL BIGALLO	OPERA ORFANOTROFIO DEL BIGALLO			1.7
148	MUSEO DELL'OPERA DI SANTA CROCE	OPERA DI SANTA CROCE DI FIRENZE			4.9
62	MUSEO DELL'OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE	OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE DI FIRENZE			2.1

39	MUSEO DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE	OPIFICIO DELLE PIETRE DURE			1.3
45	MUSEO DELLA FONDAZIONE HERBERT PERCY HORNE	FONDAZIONE HERBERT PERCY HORNE			4.6
69	MUSEO DI ARTE E STORIA EBRAICA - SINAGOGA	COMUNITÀ EBRAICA			3.3
199	MUSEO DI CASA MARTELLI	MUSEI DEL BARGELLO			1.9
71	MUSEO DI ORSANMICHELE	MUSEI DEL BARGELLO			1.1
66	MUSEO DI SAN MARCO	DIREZIONE REGIONALE MUSEI TOSCANA MIBACT			0.5
30	MUSEO DI STORIA NATURALE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			2.0
55	SEZIONE DI ANTROPOLOGIA ED ETNOLOGIA	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			0.6
57	MUSEO DI STORIA NATURALE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE. SEZIONE MINERALOGIA E LITOLOGIA	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			0.5
42	SEZIONE ORTO BOTANICO "GIARDINO DEI SEMPLICI"	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			0.5
56	MUSEO DI STORIA NATURALE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE.SEZIONE DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE			0.5
3	MUSEO DIOCESANO DI SANTO STEFANO AL PONTE	DIOCESI DI FIRENZE			2.0
5	MUSEO E CHIOSTRI MONUMENTALI DI SANTA MARIA NOVELLA	COMUNE DI FIRENZE			1.9
61	MUSEO MARINO MARINI	COMUNE DI FIRENZE			1.4
38	MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO	DIREZIONE MUSEI DEL BARGELLO			3.4
203	MUSEO STEFANO BARDINI	COMUNE DI FIRENZE			2.0
44	MUSEO STORICO TOPOGRAFICO "FIRENZE COM'ERA"	COMUNE DI FIRENZE			2.1
184	PALAZZO MONTAIIUTI-NICCOLINI	DEMANIO - PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.			2.2
181	PALAZZO STROZZI - FONDAZIONE	COMUNE DI FIRENZE			1.1
34	PALAZZO VECCHIO - QUARTIERI MONUMENTALI	COMUNE DI FIRENZE			4.3
1153	SCUOLA DEL CUOIO DELL'OPERA DI SANTA CROCE	OPERA DI SANTA CROCE DI FIRENZE			4.7
145	SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA (PALAZZO NERONI)	SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA			1.4
130	TEATRO DELLA PERGOLA	FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA			2.9

Regolamento del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio "Ce.S.A.L." dell'Università degli Studi di Firenze.

PARTE I

Costituzione e finalità

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 36 comma 1 dello Statuto e dell'art. 1 del Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio – nel seguito Regolamento di Ateneo-, il Centro per i servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio "Ce.S.A.L." nei locali all'uopo destinati nella sede principale presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), Viale G. Pieraccini, 6, Firenze, e nelle seguenti sedi distaccate:

- Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) – Sezione di Scienze Fisiologiche, Viale G.B. Morgagni 53, Firenze
- Dipartimento di Fisica e Astronomia (FISICA), Via G. Sansone 1, Sesto Fiorentino (FI)
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali (DAGRI), Viale delle Cascine 23, Firenze. La Sede distaccata DAGRI è stabilimento utilizzatore di specie di interesse zootecnico (cod. allevamento: IT 047FI001)
- Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo Preclinico dell'Imaging Molecolare (CISPIM), Largo Brambilla 3, Firenze.
- Laboratorio Zebrafish – Dipartimento di Biologia, via Madonna del Piano 6, Sesto Fiorentino (FI).

2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di Firenze, possono essere destinati al Centro ulteriori locali.

Articolo 2

Finalità

1. Il Centro è destinato a fornire l'infrastruttura per la stabulazione e l'utilizzo di animali destinati ai fini sperimentali a supporto delle attività istituzionali dell'Ateneo.

2. In particolare il Centro:

- a) assicura all'utenza scientifica dell'Ateneo che le attività a fini sperimentali o didattici poste in essere presso il Centro rispettino le previsioni del d.lgs. 26/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli atti attuativi dello stesso;
- b) cura la stabulazione degli animali in condizioni ed ambienti adeguati come previsto all'art. 22 e all'allegato III del suddetto Decreto Legislativo;
- c) provvede attraverso il proprio personale, adeguatamente formato, all'assistenza degli animali e al funzionamento delle attrezzature;
- d) coadiuva i ricercatori nella sperimentazione che prevede l'utilizzo di animali;
- e) partecipa, compatibilmente con l'espletamento delle funzioni di cui sopra, a progetti sperimentali, applicativi nonché di ricerca e di formazione, in collaborazione con altre componenti dell'Ateneo o con altri Enti pubblici e privati, anche a livello nazionale o internazionale in conformità alle proprie finalità;
- f) svolge tutte le altre finalità che sono previste dalla normativa del settore.

Articolo 3

Attività

1. Il Centro può svolgere le attività di cui all'art. 2 anche a favore di altre Università, Enti di Ricerca, Amministrazioni pubbliche o private, altri Enti, e ogni altro soggetto abilitato, compatibilmente con le risorse disponibili e con la presenza di un numero adeguato di personale specializzato.
2. Nel caso di attività svolte dal Centro a favore di soggetti diversi dall'Ateneo, trova applicazione il Regolamento di Ateneo sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi.

Articolo 4

Mezzi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 al Dipartimento sede del Centro, viene affidata la gestione dei locali assegnati, del personale in organico, delle attrezzature inventariate e delle risorse finanziarie a tal fine necessari.

PARTE II

Organizzazione del Centro

Articolo 5

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro: il Presidente e il Consiglio Direttivo, in seguito denominato Consiglio.
2. E' altresì organo del Centro, con funzioni consultive di carattere scientifico, l'Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA) in conformità all' art. 25 del D.Lgs. 26/2014.

Articolo 6

Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto rettorale fra i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica afferenti alle strutture che hanno proposto la costituzione del Centro; su proposta motivata del Consiglio del Centro, e approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che il docente assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio del Centro un Vice-Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 7

Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha i seguenti compiti:
 - a. rappresenta il Centro, promuove e coordina le attività istituzionali ed è responsabile nei confronti delle Autorità competenti previste dall'art 4 del D.Lgs 26/2014;
 - b. convoca e presiede il Consiglio e cura, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - d. presenta all'approvazione del Consiglio del Centro, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, la relazione annuale sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica e ne cura la successiva trasmissione al Rettore;
 - e. presenta al Consiglio la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi e le trasmette alla struttura a cui afferisce, per l'approvazione;

f. adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

g. è consegnatario dei beni mobili del Centro;

h. assume le funzioni di dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa vigente in materia ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati Personali ai sensi del GDPR;

i. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo d'intesa con la struttura di afferenza.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio del Centro è composto:

a. dal Presidente;

b. dal Direttore Tecnico

c. dal Responsabile Amministrativo;

d. dal Responsabile del Benessere Animale (RBA) in servizio presso la sede principale del Centro;

e. da un rappresentante, tra i professori di ruolo e i ricercatori di ciascuna delle sedi distaccate del Centro componente le unità di ricerca maggiormente utilizzatrici abituali di animali, nominati dai rispettivi Consigli di Dipartimento;

f. da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro; eletto nel proprio seno dal personale in servizio del Centro; tale rappresentante decade automaticamente nel momento in cui perde l'afferenza al centro;

2. I membri del Consiglio possono essere eletti o designati solo qualora garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, sono nominati con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio delle strutture aderenti, approvata da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione; durano in carica un quadriennio, e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.

4. Al Consiglio del Centro si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'art. 48 dello Statuto, nonché le norme in tema di diritto dell'informazione di cui all'articolo 6 dello Statuto. I verbali delle adunanze del Consiglio e i relativi atti istruttori sono pubblici.

5. Alle riunioni del Consiglio può essere invitato, senza diritto di voto, il Medico Veterinario designato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 26/2014.

Articolo 9

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio:

a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;

b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;

c) approva la relazione sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica presentata dal Presidente;

d) propone alla struttura di afferenza, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva e in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

e) approva la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture di Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionata da terzi;

f) delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro, e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;

g) propone l'approvazione di accordi, convenzioni e contratti alla struttura amministrativa di afferenza;

h) propone, per l'approvazione alla struttura amministrativa di afferenza, la proposta di tariffario di cui alla lettera e) che precede; la presentazione e/o la partecipazione a progetti di ricerca e la richiesta di finanziamenti e contributi la stipula di accordi, convenzioni e contratti;

i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente regolamento o dal Regolamento di Ateneo;

Articolo 10

Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA)

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento di Ateneo e dell'art. 5 comma 2 del presente regolamento, l'OPBA è un organo del Centro con funzioni consultive di carattere scientifico in conformità a quanto stabilito dall'art. 25 del D.Lgs. 26/2014 sulla sperimentazione animale.

2. L'OPBA è convocato dal Responsabile del Benessere Animale, come individuato al comma 5, almeno due volte l'anno per fornire pareri nelle materie di natura scientifica di competenza del Centro, sia su richiesta del Presidente sia del Consiglio Direttivo.

3. L'OPBA è composto dal Responsabile del Benessere Animale (RBA) in servizio presso la sede principale del Centro, con funzioni di Presidente, dal Medico Veterinario Designato e da almeno un membro scientifico esperto in materia, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 26/2014.

4. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 26/2014 l'OPBA svolge i compiti brevemente riportati di seguito, oltre a quelli contemplati nella normativa di settore:

a. consiglia il personale su questioni relative al benessere degli animali, nonché informa i ricercatori sull'applicazione del Principio delle 3R;

b. promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;

c. esprime parere motivato sui progetti di ricerca;

d. definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali;

e. segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca, individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente al principio delle 3 R;

f. fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento degli animali;

5. Il Responsabile Benessere Animale è responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello stabilimento. Viene nominato con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio Direttivo.

6. Il membro scientifico viene nominato con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio Direttivo, tra i professori di prima e seconda fascia dell'Ateneo, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo laureato con documentata esperienza nell'ambito disciplinare di riferimento.

7. Il Medico Veterinario Designato, in conformità all'art 24 del D.Lgs 26/2014, è un esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di

formazione specifica, con il compito di prescrivere le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali. Viene nominato con Decreto Rettorale.

8. I componenti dell'OPBA assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.

Articolo 11

Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell'Università di Firenze appartenente all'area tecnica, in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali adeguati alle funzioni che gli vengono attribuite.

Articolo 12

Compiti del Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico:

a) fa parte del Consiglio del Centro;

b) è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;

c) coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;

d) assume la responsabilità degli impianti e laboratori del Centro o in uso al Centro;

e) propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

f) promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'ateneo, in collaborazione con il Responsabile del Benessere Animale e del Medico Veterinario designato.

Articolo 13

Responsabile amministrativo

1. Le funzioni di responsabile amministrativo sono svolte dal Responsabile amministrativo della struttura cui il centro afferisce.

Articolo 14

Personale

1. Al Centro può essere destinato personale tecnico e amministrativo di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento del Centro stesso.
2. Il Centro, per il conseguimento delle proprie finalità, nel rispetto delle norme vigenti e assumendosi tutti gli oneri connessi, può chiedere l'assegnazione anche di altro personale.

Articolo 15

Valutazione

1. Ogni anno il Centro invia al Rettore ed al Nucleo di Valutazione una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'illustrazione dei risultati ottenuti e delle risultanze contabili e la relazione programmatica. Il Rettore può chiedere al Presidente di svolgere una comunicazione sulla relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Gestione Amministrativo-Contabile

1. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalla struttura di afferenza, oltre che da eventuali entrate proprie.
2. Per la gestione amministrativo-contabile il Centro afferisce ad uno dei Dipartimenti nei quali svolge la propria attività, in conformità all'art. 19 del Regolamento di Ateneo sui Centri di Servizio.

Parte III

Afferenza a strutture dell'Ateneo

Articolo 17

Efficacia

Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto dell'Università di Firenze, il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 18

Abrogazione del vigente regolamento

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il testo del regolamento del Centro contenuto nel DR n. 1297/2010.

CONVENZIONE TRA

IL COMUNE DI COURMAYEUR

E IL CENTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE

PER UNA PRESTAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO

**Interventi per la mitigazione del rischio da fenomeni franosi di crollo per la
località Plan Chécrouit – monitoraggio (determinazione soglie e procedure)**

T R A

Comune di Courmayeur, c.f. e P.I. 00103330072, con sede in Viale Monte Bianco, 40 11013 Courmayeur (Aosta) in seguito indicato “Comune”, rappresentato dal Dott..... in qualità di.....;

E

il Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, in Piazza San Marco n. 4 (C.F. e P.I. 01279680480) - di seguito denominato “Centro” - rappresentato dal Prof. Nicola CASAGLI in qualità di Presidente, nominato con Decreto n. 59139 (423) del 10 aprile 2018 dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, delegato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.;

Di seguito definiti come le “parti”

VISTI:

- il comma 1 dell'art. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, che definisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile come sistema di pubblica utilità che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, dai danni o dal pericolo

di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;

- l'art. 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;

- l'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 nel quale sono ricompresi, tra le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, al punto c) "*gli enti e gli istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza*";

CONSIDERATO CHE:

- In data 25 febbraio 2020 si è verificato un fenomeno di dissesto in corrispondenza di una parete rocciosa situata sul versante meridionale del Mont Chétif a monte del comprensorio sciistico del Plan Chécrouit;

- A seguito di tale evento sono in corso di progettazione una serie di interventi finalizzati a garantire definitivamente la sicurezza degli utenti del comprensorio sciistico;

- l'Università degli Studi di Firenze ha istituito con Decreto rettorale del 22 marzo 2018 n. 349 il Centro per la Protezione Civile di Ateneo ai sensi dell'art.36 dello Statuto e del Regolamento di Ateneo sui Centri di Servizio dell'Università medesima;

- il Centro può avvalersi del personale tecnico e scientifico delle strutture di Ateneo (Dipartimenti) secondo il proprio Regolamento;

- le finalità generali del Centro, previste dal proprio Regolamento, comprendono l'integrazione nelle attività di Protezione Civile delle

conoscenze tecnico-scientifiche e dei prodotti derivanti da attività di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 1/2018;

- il Centro, in recepimento delle previsioni dell'art. 19 del D.Lgs. 1/2018, partecipa al Servizio Nazionale della Protezione Civile mediante le seguenti attività:

a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici;

b) attività di sperimentazione alle attività sopra descritte e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;

c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi naturali e antropici e allo studio dei relativi scenari;

d) collaborazione nelle attività di predisposizione di piani, programmi e normativa tecnica in materia di Protezione Civile;

- il Centro raccoglie e amplia, in un contesto trans-dipartimentale, i compiti e le funzioni già assegnati al dipartimento di Scienze della Terra (Decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.252 del 26 gennaio 2005, n.1922 del 15 maggio 2006, n. 4324 dell'11 settembre 2007, n. 3593 del 20 luglio 2011 e n. 3152 del 24 luglio 2013);

- Il Centro è stato riconosciuto Centro di Competenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, con Decreto del Capo Dipartimento

della Protezione Civile n.2616 del 19 giugno 2018;

- la presente convenzione rientra nella tipologia A4 servizi tecnologici e organizzativi non a tariffa (consulenze, monitoraggio, progetti esecutivi/commerciali, sponsorizzazioni, ecc.), ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto A del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione

Il Centro svolgerà per conto del Comune una prestazione avente il seguente oggetto “**Definizione di procedure di allertamento per la mitigazione del rischio da fenomeni franosi di crollo in località Plan Chécrouit**”, i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei risultati, sono indicati nell'Allegato tecnico.

Art. 2. Responsabile scientifico

Il responsabile scientifico della prestazione è il Prof. Nicola CASAGLI e il responsabile tecnico è il dott. Massimiliano NOCENTINI.
Essi potranno disporre dei mezzi del Centro.

Art. 3. Proprietà intellettuale

Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano di titolarità e proprietà della parte medesima.

I risultati della prestazione sono di proprietà del Comune.

Le parti riconoscono che per la natura dell'oggetto, non si prevede che l'attività svolta dal Centro possa comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

Art. 4. Pubblicità dei risultati e obblighi di riservatezza

Sono garantiti al Comune e al Centro i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le parti.

Il Centro ed il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza. Il Centro vigila affinché il programma delle attività non venga portato a conoscenza di terzi ed estende al proprio personale l'obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo. Il Centro è tenuto a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà di Comune, messi a disposizione del Centro per lo svolgimento della prestazione il Comune è tenuto a mantenere riservate le conoscenze pregresse messe a disposizione dal Centro nello svolgimento della prestazione.

Art. 5. Durata della convenzione

La prestazione avrà la durata di **8 mesi** con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, rinnovabile tramite accordo scritto firmato da entrambe le parti.

Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.

Art. 6. Corrispettivi, modalità di pagamento, e tracciabilità

Per lo svolgimento della prestazione il Comune corrisponderà all'Università la somma di Euro 12.000,00 + IVA.

Il contributo si configura quale forma di rimborso spese che consentirà al Centro di coprire i costi sostenuti.

I pagamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:

- una prima rata pari al 30% dell'importo totale alla consegna della prima versione dell'analisi dei dati di monitoraggio ed la definizione delle soglie di

allertamento;

- una seconda rata pari al 40% dell'importo totale, alla consegna della prima versione della relazione con cui si definiscono le procedure di allertamento;

- una terza rata pari al 30% dell'importo totale, alla scadenza della Convenzione.

Il pagamento verrà effettuato dal Comune dietro presentazione di note di addebito cui seguiranno regolari fatture, mediante versamenti sul codice IBAN IT88A0200802837000041126939 per pagamenti da privati, e contabilità speciale 36739 per pagamenti da altre amministrazioni in regime di tesoreria a favore dell'Università di Firenze - Centro per la Protezione Civile.

Le note di addebito verranno inoltrate tramite PEC all'indirizzo protezionecivile@pec.unifi.it

Art. 7. Collaborazioni di esterni

Il responsabile scientifico potrà ricorrere all'opera di collaboratori esterni al Centro, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell'Ateneo.

Art. 8 Attrezzature in comodato

Le parti riconoscono che per la natura dell'oggetto, non si prevedono attrezzature in comodato d'uso.

Art. 9. Responsabilità

Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Comune è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Centro durante la permanenza presso i locali del Comune. Il Centro esonera comunque e tiene indenne il Comune da qualsiasi impegno e

responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Centro nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Centro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Centro da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Comune durante la permanenza nei locali del Centro. Il Comune esonera comunque e tiene indenne il Centro da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Comune nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Comune.

Art. 10. Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della struttura di del Comune e del Centro, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. È diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolare del trattamento è il Comune, e Responsabile del

Trattamento dati il Presidente del Centro. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi, l'Università di Firenze potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività conto terzi.

Art. 11. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 12. Spese contrattuali

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del Comune.

---00---

p. il Comune di Courmayeur

il

Dott.

--

p. il Centro per la Protezione Civile
dell'Università degli Studi di Firenze
Il Presidente Prof. Nicola CASAGLI

---00---

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.

CONVENZIONE TRA

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.p.A.

E IL CENTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE

PER UNA PRESTAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO

Installazione di una rete di monitoraggio WSN nell'ambito della convenzione tra il Centro per la Protezione Civile e il comune di Courmayeur dal titolo "Interventi per la mitigazione del rischio da fenomeni franosi di crollo per la località Plan Chécrouit – monitoraggio (determinazione soglie e procedure)"

T R A

Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., c.f. e P.I. 00040720070, con sede in Strada Dolonne - La Villette, 1/b – 11013 Courmayeur (AO), in seguito indicata "CMBF.", rappresentata dal Dott. in qualità di;

E

il Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, in Piazza San Marco n. 4 (C.F. e P.I. 01279680480) - di seguito denominato "Centro" - rappresentato dal Prof. Nicola CASAGLI in qualità di Presidente, nominato con Decreto n. 59139 (423) del 10 aprile 2018 dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, delegato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.;

Di seguito definiti come le "parti"

VISTI:

- il comma 1 dell'art. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, che definisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile come sistema di pubblica

utilità che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;

- l'art. 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;

- l'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 nel quale sono ricompresi, tra le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, al punto c) "*gli enti e gli istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza*";

CONSIDERATO CHE:

- l'Università degli Studi di Firenze ha istituito con Decreto rettorale del 22 marzo 2018 n. 349 il Centro per la Protezione Civile di Ateneo ai sensi dell'art.36 dello Statuto e del Regolamento di Ateneo sui Centri di Servizio dell'Università medesima;

- il Centro può avvalersi del personale tecnico e scientifico delle strutture di Ateneo (Dipartimenti) secondo il proprio Regolamento;

- le finalità generali del Centro, previste dal proprio Regolamento, comprendono l'integrazione nelle attività di Protezione Civile delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei prodotti derivanti da attività di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 1/2018;

- il Centro, in recepimento delle previsioni dell'art. 19 del D.Lgs. 1/2018,

partecipa al Servizio Nazionale della Protezione Civile mediante le seguenti attività:

a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici;

b) attività di sperimentazione alle attività sopra descritte e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;

c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi naturali e antropici e allo studio dei relativi scenari;

d) collaborazione nelle attività di predisposizione di piani, programmi e normativa tecnica in materia di Protezione Civile;

- il Centro raccoglie e amplia, in un contesto trans-dipartimentale, i compiti e le funzioni già assegnati al dipartimento di Scienze della Terra (Decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.252 del 26 gennaio 2005, n.1922 del 15 maggio 2006, n. 4324 dell'11 settembre 2007, n. 3593 del 20 luglio 2011 e n. 3152 del 24 luglio 2013);

- il Centro è stato riconosciuto Centro di Competenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.2616 del 19 giugno 2018;

- la presente convenzione rientra nella tipologia A4 servizi tecnologici e organizzativi non a tariffa (consulenze, monitoraggio, progetti

esecutivi/commerciali, sponsorizzazioni, ecc.), ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto A del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione

Il Centro svolgerà per conto di CMBF, una prestazione avente il seguente oggetto "Installazione di una rete di monitoraggio WSN nell'ambito della convenzione tra il Centro per la Protezione Civile e il comune di Courmayeur dal titolo "Interventi per la mitigazione del rischio da fenomeni franosi di crollo per la località Plan Chécrouit – monitoraggio (determinazione soglie e procedure)", i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei risultati, sono indicati nell'Allegato tecnico.

Art. 2. Responsabile scientifico

Il responsabile scientifico della prestazione è il Prof. Nicola CASAGLI e il responsabile tecnico è il dott. Massimiliano NOCENTINI.
Essi potranno disporre dei mezzi del Centro.

Art. 3. Proprietà intellettuale

Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano di titolarità e proprietà della parte medesima.

I risultati della prestazione sono di proprietà di CMBF S.p.A.

Le parti riconoscono che per la natura dell'oggetto, non si prevede che l'attività svolta dal Centro possa comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

Art. 4. Pubblicità dei risultati e obblighi di riservatezza

Sono garantiti a CMBF S.p.A e al Centro i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le parti.

Il Centro ed il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza. Il Centro vigila affinché il programma delle attività non venga portato a conoscenza di terzi ed estende al proprio personale l'obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo. Il Centro è tenuto a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà di CMBF S.p.A, messi a disposizione del Centro per lo svolgimento della prestazione CMBF S.p.A. è tenuto a mantenere riservate le conoscenze pregresse messe a disposizione dal Centro nello svolgimento della prestazione.

Art. 5. Durata della convenzione

La prestazione avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, rinnovabile tramite accordo scritto firmato da entrambe le parti.

Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.

Art. 6. Corrispettivi, modalità di pagamento, e tracciabilità

Per lo svolgimento della prestazione CMBF S.p.A., corrisponderà al Centro la somma di Euro 21.500 + IVA.

I pagamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:

- una prima rata pari al 50% dell'importo totale alla stipula della presente Convenzione;
- una seconda rata pari al 50% dell'importo totale, a dispositivi montati e funzionanti.

Il pagamento verrà effettuato da CMBF S.p.A., dietro presentazione di note di addebito cui seguiranno regolari fatture, mediante versamenti sul codice IBAN IT88A0200802837000041126939 per pagamenti da privati, e contabilità speciale 36739 per pagamenti da altre amministrazioni in regime di tesoreria a favore dell'Università di Firenze - Centro per la Protezione Civile.

Le note di addebito verranno inoltrate tramite PEC all'indirizzo protezionecivile@pec.unifi.it

Art. 7. Collaborazioni di esterni

Il responsabile scientifico potrà ricorrere all'opera di collaboratori esterni al Centro, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell'Ateneo.

Art. 8 Attrezzature in comodato

Le parti riconoscono che per la natura dell'oggetto, non si prevedono attrezzature in comodato d'uso.

Art. 9. Responsabilità

Salvo i casi di dolo o colpa grave, CMBF S.p.A. è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Centro durante la permanenza presso i locali di CMBF S.p.A. Il Centro esonera comunque e tiene indenne CMBF S.p.A. da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Centro nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Centro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Centro da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale

di CMBF S.p.A. durante la permanenza nei locali del Centro. CMBF S.p.A. esonera comunque e tiene indenne il Centro da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare a CMBF S.p.A. nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente di CMBF S.p.A.

Art. 10. Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della struttura di CMBF S.p.A. e del Centro, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. È diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolare del trattamento è CMBF S.p.A., e Responsabile del Trattamento dati il Presidente del Centro. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi, l'Università di Firenze potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività conto terzi.

Art. 11. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 12. Spese contrattuali

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico di CMBF S.p.A.

---00---

p. CMBF S.p.A.

L'Amministratore Delegato

.....

--

p. il Centro per la Protezione Civile
dell'Università degli Studi di Firenze
Il Presidente Prof. Nicola CASAGLI

---00---

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.